



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Regione Autonoma della Sardegna



RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - SCREENING

Cagliari, Febbraio 2026



INDICE

1	Premessa	6
1.1	Quadro strategico per la sostenibilità, il clima e la biodiversità	7
1.2	Stato di attuazione, efficacia ed ambito di applicazione della disciplina del PPR	8
1.3	Inquadramento normativo, presupposti e motivazioni dell'aggiornamento del PPR	10
1.4	Attività coordinate e Protocolli di Intesa per l'aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale	13
2	Quadro di riferimento normativo per le valutazioni ambientali di Piani e Programmi	16
2.1	Riferimenti in tema di Valutazione Ambientale Strategica.....	16
2.2	Coordinamento tra verifica di assoggettabilità a VAS e VInCA.....	17
2.3	Assoggettabilità a VAS e VInCA del PPR	20
2.4	Enti e soggetti competenti da coinvolgere durante il processo di redazione e per l'assoggettabilità a VAS e VInCA	22
3	Il Piano Paesaggistico Regionale: Contenuti delle modifiche previste e obiettivi principali dell'aggiornamento	25
3.1	Caratteristiche, obiettivi e finalità generali del PPR.....	25
3.2	Struttura del PPR, Prescrizioni ed Indirizzi.....	26
3.3	PPR: Influenza, coordinamento e riferimento per la realizzazione di Piani, progetti e interventi	30
3.4	PPR: Contenuti delle modifiche previste dall'aggiornamento.....	32
3.4.1	Protocollo di Intesa, disciplinare tecnico ed attività per l'aggiornamento al Piano Paesaggistico Regionale.....	32
3.5	Attività A - Verifica e adeguamento del Quadro normativo del PPR	34
3.5.1	A.1 - Eliminazione o riforma delle parti caducate per effetto di dispositivi e sentenze assunte dal T.A.R. Sardegna, qualora diventate definitive, e dal Consiglio di Stato.....	34
3.5.2	A.2 - Recepimento delle disposizioni normative intervenute successivamente all'approvazione del PPR – Primo Ambito Omogeneo.....	34
3.5.3	A.3 - Verifica e risoluzione delle incongruenze evidenziate dagli Enti locali e dalle strutture regionali negli elaborati del PPR - Primo Ambito Omogeneo.	34
3.6	Attività B - Aggiornamento del perimetro dei beni paesaggistici (Artt. 136 e 142 del Codice)	35



3.6.1.B.1 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (beni paesaggistici ex art. 136-157 del D.Lgs. n. 42/2004), già validati nelle attività congiunte Ministero - Regione	35
3.6.2 B.2 - Inserimento nel PPR dei perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (beni paesaggistici ex art. 136-157 del D.Lgs. n. 42/2004), benché non ancora validati nelle attività congiunte Ministero - Regione	36
3.6.3 B.3 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004	36
3.7 ATTIVITÀ C - Aggiornamento del perimetro dei beni paesaggistici ex articolo 143, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 42/2004, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 63/2008	42
3.7.1 C1 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR delle risultanze delle attività di copianificazione dei beni del Repertorio concluse con i Comuni (art. 49 delle NTA del PPR)	42
3.7.2 C2 - Inserimento nel PPR del Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari	43
3.7.3. C3 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR degli atti di copianificazione dei “Centri di Prima e Antica Formazione” (art. 51 e 52 delle NTA del PPR)	44
3.8 ATTIVITÀ D - Correzione di errori materiali nelle cartografie del PPR	45
3.8.1..D1 - Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 bis, della L.R. n. 8/2004 (come modificato dalla L.R. n. 3/2009).....	45
3.8.2 D2 - Correzione/aggiornamento delle componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale e Insediativo	46
3.8.3 Ulteriori aggiornamenti utili in programma.....	47
3.9 Obiettivi e contenuti desumibili dalle attività previste per l'aggiornamento del PPR – Primo Ambito omogeneo.....	47
3.10 Individuazione delle Strategie e dell'albero della progettualità specifica	50
4 Analisi di coerenza esterna dell'aggiornamento del PPR rispetto ai Piani e Programmi di riferimento	53
4.1 Piani settoriali e di livello superiore: Coerenza Orizzontale e Verticale	53
4.2 Coerenza “Verticale”: Piani, Politiche e Programmi di livello europeo e nazionale.....	53



4.2.1	Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)	53
4.2.2	Direttive Habitat e Uccelli (Rete Natura 2000)	55
4.2.3	Strategia della UE sulla biodiversità per il 2030	57
4.2.4	Politica Agricola Comune (PAC)	58
4.2.5	Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)	59
4.2.6	Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP)	60
4.3	Coerenza con la pianificazione di livello regionale e settoriale	62
4.3.1	Piano di Tutela delle Acque (PTA)	62
4.3.2	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	63
4.3.3	Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	64
4.3.4	Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PGDI)	66
4.3.5	Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)	68
4.3.6	Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)	70
4.3.7	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) - Sezione Rifiuti urbani e Sezione Rifiuti speciali .	71
4.3.8	Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (PGSRN)	73
4.3.9	Piano Energetico Ambientale Regionale Sardegna (PEARS)	75
4.3.10	Sardegna2030 - Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)	77
4.3.11	Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC)	83
4.3.12	Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2022 e Completamento Regionale per lo sviluppo rurale 2023/2027 (CRSR)	84
4.3.13	Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS)	85
4.4	Considerazioni conclusive: Analisi di coerenza esterna e ridefinizione della progettualità di Piano	88
4.4.1	Conclusioni generali per la coerenza esterna	88
5	Screening di V.Inc.A. integrato nella procedura di V.A.S.	90
6	Valutazione dei potenziali impatti riconducibili alla proposta di aggiornamento del Piano .	91
6.1	Descrizione dei possibili effetti sulle componenti ambientali interessate ed indirizzi per l'eventuale mitigazione e/o compensazione	91
6.1.1	Descrizione sintetica del contesto ambientale del Primo Ambito Omogeneo, in termini di valore ambientale e vulnerabilità e analisi SWOT	91



6.2	Valutazione dei potenziali impatti ambientali della proposta di aggiornamento (PPR)	96
6.2.1	Quadro sinottico matriciale e componenti ambientali interessate dagli effetti riconducibili alla proposta di aggiornamento (PPR)	97
7	Conclusioni	102



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Regione Autonoma della Sardegna



RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - SCREENING

Professionista incaricato

Ing. Giuseppe Manunza

Cagliari, Febbraio 2026



1 Premessa

Il presente documento, predisposto ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura congiunta di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), viene redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della *Direttiva Europea 2001/42/CE*, così come recepita dal *Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale* (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, noto anche come *Testo Unico Ambientale*, di seguito chiamato *T.U. Ambiente*) e dal *Decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69)* a livello nazionale e dalla *Delibera della Giunta Regionale n. 23/59 del 03.07.2024*, avente ad oggetto "*Direttive per lo svolgimento delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e dei Programmi di livello regionale*" e costituisce il **Rapporto Preliminare Ambientale (RPA)** relativo all'aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo, approvato con ***Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 "L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1 - Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo"***, di seguito per comodità "P.P.R. o PPR", e reso efficace con *Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 82 del 7 settembre 2006 (BURAS n. 30 dell'8 settembre 2006)*.

Il Piano è stato redatto in conformità ai principi sanciti dal ***Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"***, di seguito per comodità indicato come "Codice Urbani" o semplicemente "Codice" e dalla ***Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 ("Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale")***, che ha fornito il quadro normativo immediato per l'adozione del Piano, permettendone l'approvazione anche per ambiti territoriali omogenei.

Utilizzando una forma al tempo innovativa, riconosce il paesaggio sardo come l'insieme delle interazioni tra naturalità, storia e cultura delle popolazioni locali, identificandolo come elemento fondamentale per lo sviluppo della Sardegna, ed esamina il contesto regionale attraverso una suddivisione per ambiti, individuando n. 27 Ambiti di paesaggio costieri e rappresentando cartograficamente assetti, beni e componenti del paesaggio con l'obiettivo di riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi materiali e immateriali del patrimonio storico-culturale, ambientale ed identitario della Sardegna.

Il PPR, come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) all'art.1, "*assicura nel territorio regionale una adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile*". Persegue, inoltre, il fine di:

- "*preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo*";
- "*proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità*";
- "*assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità*".



Introduce, quindi, il concetto di sviluppo sostenibile come principio cardine dell'azione di piano, ponendo in relazione la tutela del paesaggio con le esigenze di sviluppo economico e sociale del territorio regionale. Tale principio, formulato in una fase precedente alla definizione degli attuali strumenti di programmazione per la sostenibilità, anticipa molte delle logiche oggi consolidate nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nelle corrispondenti strategie regionali e settoriali, pur non potendo evidentemente recepirne in modo puntuale gli obiettivi quantitativi più recenti e i relativi target temporali.

1.1 Quadro strategico per la sostenibilità, il clima e la biodiversità

Nel corso degli anni successivi all'approvazione del PPR, il principio di sviluppo sostenibile – già assunto dallo stesso PPR come riferimento generale – è stato progressivamente tradotto in un quadro più articolato di politiche e atti normativi a livello europeo, nazionale e regionale. Si tratta di strumenti che, pur non intervenendo direttamente sulla disciplina formale dei piani paesaggistici, incidono in modo determinante sulle strategie territoriali ed ambientali e, conseguentemente, sulle condizioni di coerenza del PPR rispetto al nuovo contesto programmatico.

Tra i riferimenti di maggior rilievo si richiamano:

- l'*Accordo di Parigi sul clima (2015)*, ratificato dall'Italia con la Legge 4 novembre 2016, n. 204, che impegna il Paese a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, perseguendo gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C, con la conseguente necessità di integrare la dimensione climatica in tutte le politiche settoriali, incluse quelle di governo del territorio e di pianificazione paesaggistica;
- il *Regolamento (UE) 2018/1999* sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che introduce i Piani nazionali integrati energia e clima (PNIEC) come strumento quadro per il conseguimento coordinato, entro il 2030, degli obiettivi in materia di decarbonizzazione, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;
- il *Regolamento (UE) 2021/1119* ("Normativa europea sul clima"), che rende giuridicamente vincolante per l'Unione e gli Stati membri l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e fissa un target intermedio di riduzione delle emissioni nette almeno del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, richiedendo l'integrazione degli obiettivi climatici in tutti i processi decisionali pubblici, compresi quelli di pianificazione territoriale e paesaggistica;
- la *Strategia dell'Unione europea per la biodiversità al 2030*, uno degli assi portanti del Green Deal europeo, che mira a riportare la biodiversità europea su un percorso di recupero entro il 2030 attraverso la protezione di almeno il 30% del territorio e del mare dell'UE, la creazione di una rete coerente di aree protette e il rafforzamento dei corridoi ecologici; cui si collega, a livello nazionale, la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030;
- la *Strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici (2021)* e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), che rafforzano l'approccio preventivo e sistemico alla gestione dei



rischi climatici e ambientali, ponendo l'accento sull'integrazione dell'adattamento nelle politiche di pianificazione e uso del suolo;

- la *Strategia europea per il suolo 2030*, che, nell'ambito del *Green Deal*, fissa l'obiettivo di garantire lo stato di buona salute di tutti gli ecosistemi pedologici dell'UE entro il 2050, includendo tra gli obiettivi di lungo periodo il raggiungimento del consumo netto di suolo pari a zero ("*no net land take*") e la riduzione dell'inquinamento del suolo a livelli non dannosi per la salute umana e per gli ecosistemi, con ricadute dirette sulle politiche di governo del territorio e sul controllo della dispersione insediativa.

Questo quadro sovranazionale si intreccia con gli indirizzi nazionali di lungo periodo per la sostenibilità, la biodiversità e l'adattamento, e trova specifica declinazione a livello regionale attraverso:

- la ***Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) – Sardegna 2030***, approvata nel 2021 quale declinazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che individua obiettivi strategici, linee di azione e target riguardanti, tra l'altro, la tutela del paesaggio, la gestione delle risorse naturali, la riduzione del consumo di suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la coesione territoriale;
- la ***Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC)***, aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024, che definisce scenari di rischio, settori prioritari di intervento (ambiente urbano, infrastrutture, costa e ambienti di transizione, assetto idrogeologico, agricoltura, foreste, acque interne) e linee di azione per incrementare la resilienza climatica del territorio regionale, attribuendo un ruolo centrale alla pianificazione territoriale e paesaggistica quale sede di integrazione delle misure di adattamento.

Per gli approfondimenti in merito alle strategie di riferimento per la sostenibilità (programmazione al 2030) e alle politiche comunitarie, nazionali e regionali sopra richiamate, nonché all'analisi del loro rapporto di coerenza con il PPR, si rimanda alle trattazioni specifiche dei capitoli dedicati all'analisi di coerenza esterna e alla coerenza rispetto ai criteri e agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Per gli approfondimenti in merito alle strategie di riferimento per la sostenibilità (programmazione al 2030) e alle politiche comunitarie, nazionali e regionali sopra richiamate, nonché all'analisi del loro rapporto di coerenza con il PPR, si rimanda alle trattazioni specifiche dei capitoli dedicati all'analisi di coerenza esterna e alla coerenza rispetto ai criteri e agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

1.2 Stato di attuazione, efficacia ed ambito di applicazione della disciplina del PPR

La Regione Sardegna attraverso il PPR e l'art.1 delle sue Norme Tecniche di Attuazione (NTA), in coerenza con le disposizioni del *Codice (2004)* e della *Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000)*, principale riferimento nazionale ed europeo in materia, unitamente alle varie norme nazionali e regionali vigenti, "*riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali*".



Il riconoscimento è finalizzato all'obiettivo di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future tutti gli elementi direttamente riconducibili all'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo.

Tali valori trovano compiuta garanzia nella protezione e tutela del paesaggio culturale e naturale e trovano idonea valorizzazione attraverso la promozione delle forme di sviluppo sostenibile che il PPR persegue.

Il PPR rappresenta per la Sardegna espressione della sensibilità ambientale e paesaggistica dell'ultimo ventennio, nonché il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale, in quanto strumento capace di orientare il governo del territorio attraverso modalità idonee e coerenti con i valori che il paesaggio e l'ambiente esprimono.

Il paesaggio e l'ambiente sono tutelati e valorizzati non come elementi a sé stanti, ma in quanto espressione dei valori identitari di un luogo e di un popolo.

In questo senso, il PPR, sin dalla sua prima stesura, ha effettuato l'analisi delle caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative dell'intero territorio regionale nelle loro reciproche interrelazioni e dinamiche di trasformazione, individuando i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio, determinando le misure di conservazione dei caratteri connotativi e i criteri di gestione degli interventi di valorizzazione paesaggistica, individuando anche le specifiche misure di salvaguardia e gestione da prevedersi per le categorie di beni (immobili e aree) identificate come beni paesaggistici e quelle costitutive dell'identità sarda, qualificate come beni identitari.

Si aggiungono a questi le forme previse per gli interventi di recupero e riqualificazione di immobili ed aree compromessi o in stato di degrado, nonché le misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione nel contesto paesaggistico.

Il PPR propone una lettura paesaggistica di insieme del territorio regionale con la suddivisione dello stesso in "Ambiti di Paesaggio", aree definite secondo specifici insiemi di relazioni che generano una identità territoriale riconoscibile in cui convergono fattori strutturali storico-culturali, naturali e antropici identificati in base ai caratteri peculiari e alla rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, con la "lettura" del territorio basata sull'analisi di tre Assetti principali (Ambientale, Storico-Culturale e Insediativo) attraverso i quali viene esaminato, descritto e disciplinato il paesaggio regionale nelle sue diverse componenti, nonché definiti ed individuati i beni paesaggistici e identitari.

Tali Ambiti di Paesaggio hanno l'obiettivo di indirizzare i territori che li costituiscono verso la conservazione, trasformazione e valorizzazione del paesaggio, attraverso la definizione di misure di tutela e delle modalità di intervento necessarie a garantire la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e di una pianificazione dettagliata delle azioni da intraprendere a livello locale.

Dall'entrata in vigore del PPR, come definito all'**art.4 "Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione" delle NTA**, tutte le disposizioni in esso contenute diventavano cogenti e immediatamente prevalenti rispetto a quelle difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (comunali o provinciali) e strumenti di pianificazione e programmazione in materia di tutela del Paesaggio (comprese quelle degli Enti gestori delle aree protette, se meno restrittive).



Il PPR individua e disciplina 27 Ambiti costieri, costituenti il primo ambito omogeneo, la cui approvazione "a stralcio" o per "ambiti territoriali omogenei" fu prevista dalla *Legge Regionale n. 8/2004* al fine di garantirne la salvaguardia immediata.

Le disposizioni del PPR, come precisato all'*art.4, comma 4*, risultavano "immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui all'*art. 14*", pur con l'estensione, di cui all'*art.4 comma 5*, della disciplina relativa ai "beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati" a tutto il territorio regionale "indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'*art.14*":

1 - Golfo di Cagliari	10 - Monti Ferru	18 - Golfo di Olbia
2 - Nora	11 - Planargia	19 - Budoni e San Teodoro
3 - Chia	12 - Monte Leone	20 - Monte Albo
4 - Golfo di Teulada	12 - Monte Leone	21 - Baronia
5 - Anfiteatro del Sulcis	13 - Alghero	22 - Supramonte di Baunei e Dorgali
6 - Carbonia e Isole Sulcitane	14 - Golfo dell'Asinara	23 - Ogliastra
7 - Bacino metallifero	15 - Bassa valle del Coghinas	24 - Salto di Quirra
8 - Arburese	16 - Gallura costiera nord-occidentale	25 - Bassa valle del Flumendosa
9 - Golfo di Oristano	17 - Gallura costiera nord-orientale	26 - Castiadas
		27 - Golfo orientale di Cagliari

Tabella 1 Ambiti di paesaggio ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR

Ciò significa che, nonostante il PPR di per sé sia stato approvato per il solo primo ambito omogeneo, l'estensione della disciplina per quanto concerne i beni paesaggistici e identitari individuati, studiati e tipizzati è estesa a tutto il territorio regionale.

1.3 Inquadramento normativo, presupposti e motivazioni dell'aggiornamento del PPR

La verifica e adeguamento del PPR, con i suoi ormai prossimi vent'anni di attuazione, scaturisce dalla necessità di adeguare il Piano alle intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla disciplina del *Codice* introdotta dal **Decreto Legislativo del 26 marzo 2008, n.63** (di seguito *D.Lgs. n.63/2008*), che, a meno di due anni dall'approvazione del PPR, ha modificato in maniera sostanziale la disciplina di riferimento del *Codice* per la pianificazione paesaggistica (soprattutto per quanto concerne la *Parte Terza - Beni paesaggistici, Titolo I - Tutela e valorizzazione, di seguito solo "Parte Terza"*).

Le modifiche introdotte dal *D.Lgs. n.63/2008* hanno riguardato la *Parte Terza* del *Codice*, rafforzando il principio della copianificazione congiunta e inderogabile tra Stato e Regioni e la tutela paesaggistica statale:

- **Definizione di Paesaggio (Art. 131):** Ha sostituito l'articolo, in particolare eliminando il riferimento al concetto di paesaggio "percepibile" e concentrandosi sul parametro dell'identità, in linea con gli sviluppi giurisprudenziali e la Convenzione Europea del Paesaggio.
- **Beni paesaggistici (Art. 134, comma 1):** Ha modificato ed integrato la definizione dei Beni paesaggistici, ovvero:
 - a. **gli immobili e le aree di cui all'articolo 136**, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141:



- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

b. le aree di cui all'articolo 142:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico

c. gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

- Pianificazione Paesaggistica (Art. 135 e Art. 143): Ha rafforzato il ruolo dello Stato nella pianificazione paesaggistica e il concetto di copianificazione tra Stato e Regioni. L'articolo 135 del Codice, prevede, infatti che *“L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”* stabilendo che i Piani paesaggistici debbano essere redatti in copianificazione tra Ministero e Regioni per quanto riguarda i beni paesaggistici. Inoltre, le modifiche introdotte all'articolo 143, prevedono che il Piano paesaggistico regionale contenga la puntuale ricognizione dei beni paesaggistici. In particolare,



l'art. 143 (Contenuti del Piano Paesaggistico) riporta al *comma 1* le specifiche minime da comprendere nell'elaborazione del piano paesaggistico:

- a) *ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;*
- b) *ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;*
- c) *ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;*
- d) *eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;*
- e) *individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;*
- f) *analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;*
- g) *individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;*
- h) *individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;*
- i) *individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.*

Al comma 2 introduce la possibilità di intese tra Regioni, Ministero, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'*articolo 135, comma 1* in relazione al fatto che “*l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143*”. Tali accordi stabiliscono ed esplicitano le tempistiche di elaborazione, i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano.

A chiusura dell'articolo 143 con il *comma 9* si impone, inoltre, che *a far data dall'adozione del piano paesaggistico “non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”*.



Appare evidente che prima del 2008 la normativa fosse meno stringente riguardo al coinvolgimento dello Stato nell'elaborazione dei piani paesaggistici da parte delle Regioni. Il *D.Lgs. n. 63/2008* ha reso esplicito e obbligatorio che l'elaborazione dei Piani dovesse avvenire congiuntamente tra Ministero e Regioni, in base al principio di leale collaborazione. Questo processo congiunto (o "*copianificazione*") è specificamente richiesto per i beni paesaggistici indicati dall'*articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d)*, e garantisce un livello di tutela unitario su tutto il territorio nazionale.

La giurisprudenza costituzionale (in forza anche dell'*art. 143, comma 9*) ha confermato l'intangibilità delle norme statali in materia di pianificazione paesaggistica, stabilendo che le previsioni dei piani paesaggistici (elaborati congiuntamente) non sono derogabili da parte di piani urbanistici, programmi o progetti di livello inferiore.

Le modifiche apportate dal *D.Lgs. n. 63/2008* miravano ad assicurare un "*livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite*" per il paesaggio, superando le potenziali difformità o carenze dei piani regionali precedentemente approvati in autonomia o con un minor grado di coinvolgimento ministeriale. Ne consegue, che i Piani approvati prima dell'introduzione del *D.Lgs. n. 63/2008* necessitano di essere verificati e, se necessario, adeguati alle nuove procedure e ai contenuti rafforzati previsti dagli *articoli 143 e 156 del Codice*, per essere considerati pienamente validi ed efficaci secondo l'ordinamento attuale.

Per effetto della *Legge Regionale 5 dicembre 2024, n. 20*, la Giunta regionale è, inoltre, tenuta, entro sedici mesi dall'entrata in vigore della legge, ad adottare l'aggiornamento del PPR, con ricognizione del Piano attualmente in vigore (e dei suoi elaborati costituenti).

1.4 Attività coordinate e Protocolli di Intesa per l'aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale

In attuazione della disciplina del Codice, sia nella forma originaria che dopo le modifiche richiamate nella precedente trattazione, sono stati siglati dei Protocolli di Intesa per le diverse attività da porre in essere tra Regione Sardegna e Ministero competente.

Nella fattispecie, in data 19 febbraio 2007, è stato stipulato il primo Protocollo d'intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del *D.Lgs. n. 42/2004*, tra l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma della Sardegna per lo svolgimento delle attività di verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale vigente – Primo ambito omogeneo (PPR dell'ambito costiero) e di completamento della pianificazione paesaggistica regionale mediante il Piano Paesaggistico Regionale – Secondo ambito omogeneo (PPR dell'ambito interno).

Le modifiche al Codice determinate dall'emanazione del *D. Lgs. n. 63/2008*, nonché gli impegni di cui all'*art. 4* del Protocollo del 2007, portarono alla stesura e firma di due Protocolli d'Intesa Ministero – Regione più operativi ed attuativi che dettano i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla rappresentazione dei beni paesaggisti ex articolo 136 del Codice e dei beni paesaggistici ex articolo 142 del Codice:

- Protocollo d'Intesa del 22 Marzo 2011, sottoscritto dalla Direzione Regionale del Ministero e dalla



Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia), per disciplinare *l'Attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice;*

- Protocollo d'Intesa e relativo Allegato, sottoscritto il 16 Maggio 2013 dalla Direzione Regionale del Ministero e dalla Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia), per disciplinare *l'Attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprendendo la determinazione delle prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e compatibilmente con essi, la valorizzazione;*

Non è previsto alcun Protocollo d'intesa per la puntuale rappresentazione dei beni paesaggistici individuati dal PPR.

In attuazione del Protocollo del 19 febbraio 2007, in data 18 aprile 2018 è stato stipulato il Disciplinare tecnico di attuazione sottoscritto fra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Segretariato Regionale per la Sardegna e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio) e la Regione Autonoma della Sardegna (Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica) che regola la verifica e l'adeguamento del PPR dell'ambito costiero e la redazione del PPR dell'ambito interno.

Gli allegati al Disciplinare tecnico elencano le diverse attività da svolgere congiuntamente tra Ministero e Regione nell'ambito dei gruppi di lavoro costituiti a tal fine:

- Allegato B al Disciplinare Tecnico di Attuazione, elenca le attività che devono essere effettuate per la verifica e adeguamento del PPR dell'ambito costiero;
- Allegato C al Disciplinare Tecnico di Attuazione, elenca le attività che devono essere effettuate per la redazione del PPR dell'Ambito interno.

Il Disciplinare tecnico del 2018 prevede che le attività previste dagli Allegati siano effettuate da gruppi di lavoro formati da rappresentanti del Ministero e da rappresentanti della Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica) e coordinate da un Comitato tecnico, costituito da rappresentanti apicali del Ministero e della Regione, che garantisce la collaborazione istituzionale e la validazione delle attività istruttorie effettuate dai gruppi di lavoro.

L'Allegato B al Disciplinare tecnico prevede le seguenti attività finalizzate alla verifica e adeguamento del PPR- Primo ambito omogeneo:

A) *“Verifica e adeguamento del quadro normativo del PPR”,*

B) *Aggiornamento perimetro beni paesaggistici (Artt. 136 e 142 del Codice),*

C) *Aggiornamento perimetro beni paesaggistici ex articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 63/2008, (quindi “d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135”);*



D) *Correzione di errori materiali nelle cartografie del PPR.*

Tra le attività di interesse si richiama la fase E) relativa agli adempimenti necessari in tema di Valutazione Ambientale Strategica (per comodità di seguito VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (per comodità di seguito VInCA) per le possibili implicazioni sui siti della Rete Natura 2000, per cui si effettuerà lo Screening VAS e V.Inc.A. di Livello I attraverso procedura congiunta ai sensi dell'art.2.6 di cui all'Allegato alla *Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/54 del 30.9.2022*, in linea con la *Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/59 del 3.7.2024*, per stabilire se vi siano potenziali interferenze da approfondire con procedura appropriata.

Rispetto alle attività su elencate, in sede di redazione del Cronoprogramma, è stata prevista una ulteriore attività definita "ulteriori aggiornamenti" al fine di aggiornare ulteriori strati cartografici.

Alla conclusione delle fasi di cui all'*Allegato B* del Disciplinare Tecnico relativamente al Primo Ambito omogeneo si procederà alle Attività di cui all'*Allegato C* per quanto previsto all'*art. 1, comma 6, lettera b)* per il Secondo Ambito omogeneo:

A) *Definizione del quadro conoscitivo del territorio dell'interno (art. 143, comma 1, lettera a) del Codice);*

B) *Definizione degli ambiti di paesaggio del territorio dell'interno (art. 135 e art. 143, comma 1, lettera i) del Codice)*

C) *Aggiornamento dei perimetri dei beni paesaggistici (art. 136 e art. 142 del Codice)*

D) *Aggiornamento perimetro beni paesaggistici ex articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 63/2008*

E) *Integrazione delle discipline normative per gli ambiti interni.*

F) *Processo di Valutazione Ambientale Strategica*

Trattasi necessariamente di modifiche e attività ben differenti tra loro, una, quella di cui all'Allegato B, oggetto della presente trattazione, di mero aggiornamento e riconducibile a correzioni e modifiche minori, l'altra, di cui all'Allegato C, costituente una modifica al quadro normativo rilevante e riferibile ad un contesto ampio ed ancora da definire nel dettaglio, non oggetto della presente e che necessariamente sarà oggetto di procedure VAS e VInCA appropriate.

Nelle trattazioni a seguire si effettuerà una panoramica normativa e procedurale in materia di VAS e VInCA e saranno meglio esplicitate le attività in programma con la verifica e adeguamento.



2 Quadro di riferimento normativo per le valutazioni ambientali di Piani e Programmi

2.1 Riferimenti in tema di Valutazione Ambientale Strategica

La disciplina delle valutazioni ambientali applicabili ai Piani e Programmi costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento ambientale europeo, nazionale e regionale, in quanto finalizzata a garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali nei processi di pianificazione e programmazione, secondo i principi di prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile.

In tale quadro, la **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** rappresenta lo strumento generale di riferimento per la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di Piani e Programmi, mentre ulteriori procedure di valutazione settoriale, quali la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) trovano applicazione in relazione ad altri regimi di tutela.

La VAS è stata introdotta a livello comunitario dalla **Direttiva 2001/42/CE**, recepita nell'ordinamento italiano dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, noto come **Testo Unico Ambientale** (o **Codice dell'Ambiente**), per semplicità espositiva di seguito **D.Lgs. n.152/2006**. Il suo scopo principale è integrare la sostenibilità ambientale nella fase di pianificazione e programmazione, valutando gli effetti ambientali dei Piani e Programmi prima della loro approvazione (ex-ante), durante (in-itinere) e dopo la loro attuazione (ex-post). Il Testo Unico Ambientale è stato oggetto di sospensioni, modifiche ed integrazioni (secondo correttivo - **Decreto Legislativo n. 4/2008**, terzo correttivo - **Decreto Legislativo n. 128/2010** e quarto correttivo - **Decreto Legislativo n. 213/2022**), riorganizzando ed integrando gran parte della precedente normativa in materia ambientale.

La VAS è concepita come uno strumento di supporto alle decisioni, che aiuta le autorità e le istituzioni a integrare le conseguenze ambientali fin dalle prime fasi del processo decisionale. Un elemento cruciale per il successo della VAS è il coinvolgimento del pubblico, inteso come una partecipazione attiva di portatori di interesse e di esperti, per massimizzare la condivisione delle scelte e raccogliere contributi qualificati.

Anche in ambito regionale, attraverso alcune leggi regionali ed indirizzi specifici in materia, si evidenzia un richiamo ed allineamento alle disposizioni nazionali e comunitarie, in primo luogo con la recente introduzione della **Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/59 del 3.7.2024** "**Direttive per lo svolgimento delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e dei programmi di livello regionale**", in seguito D.G.R. n. 23/59 del 2024, ad integrazione della precedente **Deliberazione n.34/33 del 7.8.2012** (in sostituzione della **Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008, Allegato C**).

Ai sensi dell'**art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006**, «la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale». Tale previsione individua la VAS come procedura ordinaria di riferimento per la valutazione ambientale della pianificazione, fatte salve le esclusioni espressamente previste dal medesimo articolo (**comma 4**) e le fattispecie per le quali è richiesto lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS.



La verifica di assoggettabilità a VAS si configura come un'analisi preliminare finalizzata ad accertare se un Piano o Programma debba essere sottoposto a VAS completa, in relazione alla potenziale significatività degli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione. Essa trova il proprio fondamento nell'*art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006*, nonché nell'*art. 6 della D.G.R. n. 23/59 del 2024*, che ne richiama e specifica i contenuti a livello regionale. In particolare:

- *art.6, comma 3: Per i Piani e i Programmi (P/P) di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei P/P di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (ovvero relativo alla Verifica di assoggettabilità) e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;*
- *art.6, comma 3-bis: L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (ovvero relativo alla Verifica di assoggettabilità), se i Piani o i Programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

Tali disposizioni evidenziano come la verifica di assoggettabilità a VAS costituisca un passaggio centrale nei processi di pianificazione, soprattutto per quegli strumenti che, pur non rientrando automaticamente tra quelli soggetti a VAS obbligatoria, presentano potenziali effetti rilevanti sulle componenti ambientali.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è disciplinata dall'*art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006*, che ne definisce le modalità di svolgimento, i soggetti da coinvolgere e i contenuti dell'istruttoria. In particolare, il comma 1 prevede che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente un Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, contenente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni necessarie alla valutazione dei possibili impatti ambientali significativi, sulla base dei criteri di cui all'*Allegato I* del decreto.

Il successivo coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, la valutazione degli elementi istruttori e l'adozione del provvedimento conclusivo di assoggettamento o esclusione dalla VAS costituiscono fasi essenziali del procedimento, finalizzate ad assicurare un processo decisionale trasparente, motivato e coerente con il quadro normativo vigente.

In tale contesto, la verifica di assoggettabilità a VAS assume anche la funzione di snodo procedurale per il coordinamento con altre valutazioni ambientali previste dalla normativa vigente, che devono essere considerate sin dalle fasi iniziali della pianificazione, in un'ottica di integrazione e di coerenza complessiva delle valutazioni ambientali applicabili ai Piani e Programmi.

2.2 Coordinamento tra verifica di assoggettabilità a VAS e VInCA

Nel contesto della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, e in particolare con riferimento alla verifica e adeguamento del PPR, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non può essere considerata isolatamente, ma deve essere **necessariamente coordinata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)**, in ragione dell'elevata presenza, nel territorio regionale, di **siti della Rete Natura 2000** (*Siti di Importanza Comunitaria – SIC, Zone Speciali di Conservazione – ZSC e Zone di Protezione Speciale – ZPS*).



La VInCA trova il proprio fondamento nella *Direttiva 92/43/CEE "Habitat"*, recepita nell'ordinamento nazionale dal *D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357*, come modificato dal *D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120*, e successivamente coordinata con il Testo Unico Ambientale. Ai sensi dell'*art. 5 del D.P.R. n. 357/1997*, qualsiasi Piano o Programma che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza.

In particolare, il *comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997* stabilisce che la VInCA debba essere effettuata anche per Piani e Programmi, qualora essi possano interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000. Tale previsione assume un rilievo centrale nel caso di strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, che definiscono il quadro di riferimento per successivi interventi e trasformazioni del territorio. Il *D.Lgs. n. 152/2006*, nel disciplinare la VAS, rafforza ulteriormente questo principio di integrazione tra le valutazioni ambientali. In particolare:

- l'*art. 6, comma 2*, ricomprende tra i Piani e Programmi soggetti a VAS quelli che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'*art. 10, comma 3*, stabilisce espressamente che, qualora un Piano o Programma debba essere sottoposto anche a Valutazione di Incidenza, la VAS **comprende** le procedure e gli esiti della VInCA, assicurando il coordinamento e l'integrazione tra i due procedimenti.

Ne deriva che, già nella fase di verifica di assoggettabilità a VAS, l'analisi preliminare deve tener conto non solo dei criteri di cui all'*Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006*, ma anche della sensibilità ambientale delle aree interessate, con specifico riferimento alla presenza di siti Natura 2000 e alla possibile incidenza sugli habitat e sulle specie tutelate. Tale impostazione è espressamente richiamata anche dall'*art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006*, laddove impone di considerare il "diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento".

In ambito regionale, questo principio di integrazione risulta coerente con gli indirizzi più recenti forniti dalla *D.G.R. n. 23/59 del 2024*, che rafforza l'approccio unitario alle valutazioni ambientali strategiche, richiedendo che la verifica di assoggettabilità a VAS sia svolta in modo proporzionato ma completo, consideri fin dalle fasi iniziali tutte le componenti ambientali sensibili e valuti gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dall'attuazione dei Piani e Programmi.

Alla luce di quanto sopra, nel caso del PPR e della sua variante o aggiornamento, la verifica di assoggettabilità a VAS deve essere condotta congiuntamente alla verifica di assoggettabilità a VInCA, ogniquale volta le previsioni del Piano:

- interessino direttamente o indirettamente siti della Rete Natura 2000;
- possano incidere sugli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie tutelate;
- definiscano un quadro di riferimento per interventi futuri potenzialmente incidenti.

Tale coordinamento procedurale consente di garantire il rispetto del principio di precauzione e di prevenzione, di evitare duplicazioni istruttorie, assicurando al contempo la completezza della valutazione ambientale e di



rafforzare la coerenza tra pianificazione paesaggistica, tutela della biodiversità e obiettivi di sostenibilità ambientale.

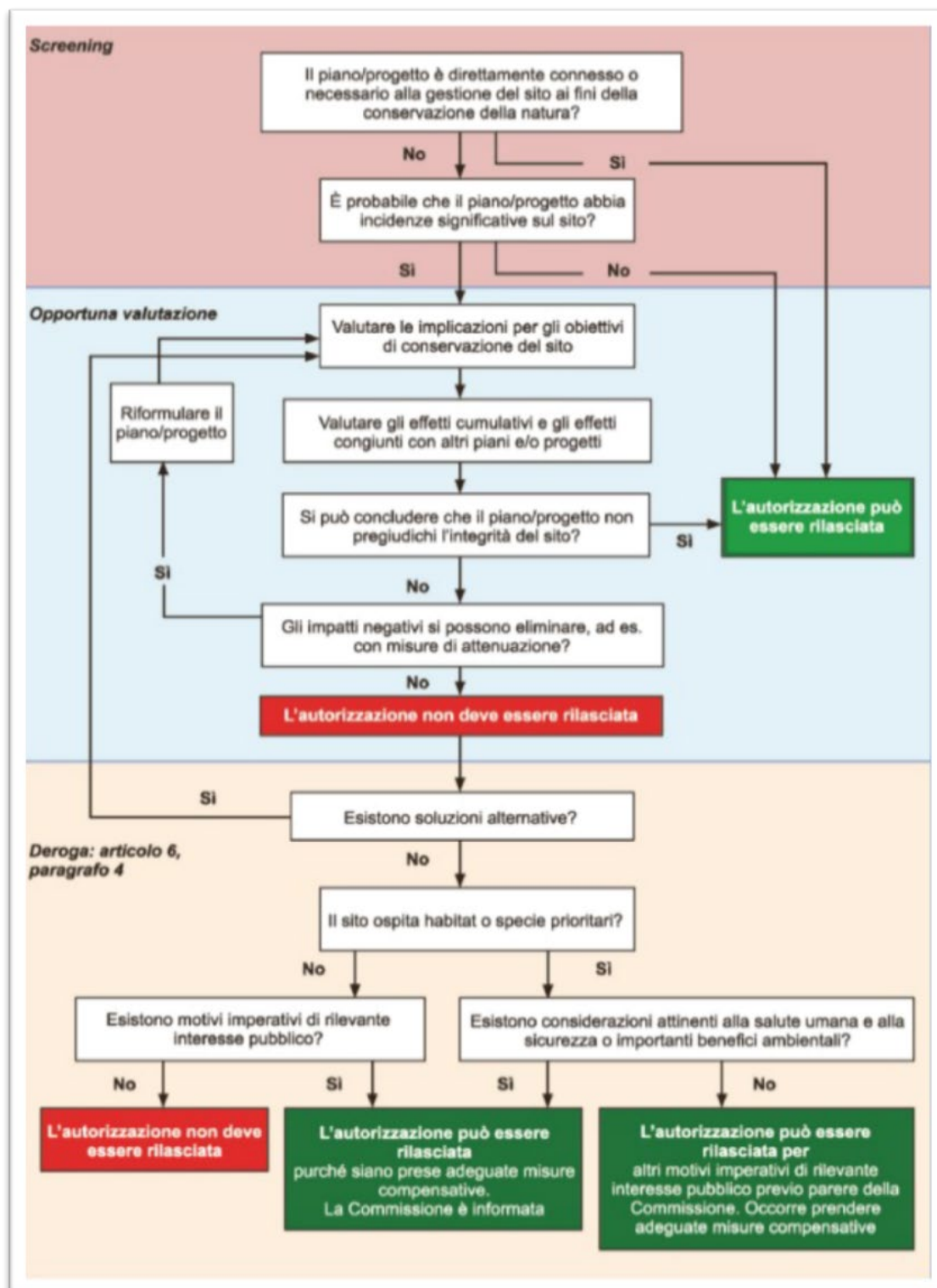


Figura 1 Schema logico dei Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C (2018) 7621 finale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019), esplicitativo delle procedure e passaggi da mettere in atto in sede processuale e valutativa.



In questo senso, la contestuale attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e a VInCA non rappresenta un aggravio procedurale, bensì un passaggio necessario e funzionale per assicurare la legittimità, l'efficacia e la solidità tecnica e giuridica delle scelte di pianificazione, in un contesto territoriale – come quello della Regione Sardegna – caratterizzato da un'elevata valenza ambientale e paesaggistica.

2.3 Assoggettabilità a VAS e VInCA del PPR

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS e VInCA dell'aggiornamento del PPR viene redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della *Direttiva Europea 2001/42/CE*, così come recepita dal *D.Lgs. 152/2006* e *D.Lgs. 128/2010* a livello nazionale e dalla *Delibera della Giunta Regionale n. 23/59 del 03.07.2024*, avente ad oggetto "*Direttive per lo svolgimento delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e dei Programmi di livello regionale*".

Come sarà meglio approfondito nelle trattazioni a seguire, la procedura in proposta si rende necessaria in quanto inquadrabile (art.6, commi 3 e 3-bis del *D.Lgs. n.152/2006*) tra le "*modifiche (aggiornamenti, in questo caso) minori ai Piani/Programmi*", nonché come minime rettifiche "*che determinano l'uso/modifica di piccole aree a livello locale*", "*nonché in generale quelli che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti*".

In parallelo alla VAS, come detto, sarà svolto il Livello I di Screening di V.Inc.A., per l'individuazione delle implicazioni potenziali del Piano su uno o più siti della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani, e presuppone la determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze, determinando in primo luogo se le attività di aggiornamento del PPR possono essere direttamente connesse o coinvolgere la gestione dei siti della Rete, quindi se possono implicare significativi effetti sul sito/siti della Rete stessa.

Il **Rapporto Preliminare Ambientale (RPA)** costituisce, quindi, una sorta di "*roadmap*" del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la verifica e adeguamento del PPR - Primo ambito omogeneo. Il suo scopo è individuare i potenziali impatti significativi che le attività previste potrebbero generare sulla sfera ambientale e stabilire le opportune metodologie e gli indicatori per valutarli, nonché definire l'ambito e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nell'eventuale successivo Rapporto Ambientale.

La Verifica di assoggettabilità della presente proposta di verifica e adeguamento del PPR da parte della Regione Sardegna troverà stesura a seguire attraverso la:

- **Individuazione delle motivazioni, obiettivi e strategie fondanti della proposta di aggiornamento al Piano**

In questa fase si esplicitano le motivazioni che portano alla necessità di aggiornamento del PPR, i principali obiettivi e le strategie da mettere in atto, anche in relazione alle eventuali programmazioni future.

- **Analisi di coerenza esterna con i Piani e Programmi di riferimento**

La verifica e adeguamento del PPR, per quanto, come si descriverà nel dettaglio nelle prossime trattazioni, non contenga elementi innovativi, viene confrontato con i principali Strumenti pianificatori che definiscono indirizzi, vincoli o regole per gli specifici settori d'intervento di livello ordinato e sovra-ordinato.

- **Analisi del contesto territoriale**



L'analisi del contesto territoriale costituisce la base conoscitiva degli ambiti interessati dalle modifiche in aggiornamento. Tale analisi è funzionale alla successiva fase di valutazione sui potenziali effetti d'impatto sull'ambiente.

- Analisi di coerenza degli obiettivi del Piano (per la parte in aggiornamento) con i criteri/obiettivi di sostenibilità e componenti ambientale interessate

Gli obiettivi di Piano sono messi a confronto con i criteri e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, da contestualizzarsi per l'ambito di competenza del Piano in proposizione. Tale analisi risulta funzionale alla definizione di obiettivi da perseguire in coerenza con i principali dettami, indirizzi e principi tipici dello sviluppo sostenibile.

- Individuazione delle misure previste dalla proposta di aggiornamento del Piano

Una volta descritto l'ambito d'influenza del Piano è possibile rappresentare le principali causali, da sottoporre ad analisi preliminare e valutazione finale sui potenziali effetti sull'ambiente.

La *D.G.R. n.23/59 del 2024* riassume le fasi della verifica di assoggettabilità a VAS di un Piano/Programma e delle sue modifiche/aggiornamenti, in:

- a) attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- b) individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) pubblicazione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;
- d) trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai soggetti competenti in materia ambientale;
- e) riunione con i soggetti competenti in materia ambientale (facoltativa);
- f) emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell'autorità competente;
- g) informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.



2.4 Enti e soggetti competenti da coinvolgere durante il processo di redazione e per l'assoggettività a VAS e VinCA

Ente competente da coinvolgere	<u>Pec</u>
Agenzia Regionale Conservatoria delle coste della Sardegna	agenziaconservatoriaco@pec.regione.sardegna.it
Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S.	protocollo.dg@pec.forestas.it
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPAS	arpas@pec.arpa.sardegna.it
Area Marina Protetta Capo Carbonara - Villasimius	ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it
Area Marina Protetta Capo Testa - Punta Falcone	amp.capotesta.puntafalcone@pec.comunestg.it
Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre	amp@pec.comune.cabras.or.it
Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo	amptavolara@pec.it
Area Marina Protetta di Capo Spartivento	N.D. (dm.cagliari@pec.mit.gov.it)
ASL - Aziende Sanitarie Locali Regione Sardegna	protocollo@pec.aslcagliari.it protocollo@pec.aslsassari.it protocollo@pec.aslgallura.it protocollo@pec.aslnuoro.it protocollo@pec.aslmediocampidano.it protocollo@pec.aslsulcis.it protocollo@pec.asloristano.it protocollo@pec.aslogliastra.it
ARES Sardegna (Azienda Regionale della Salute)	protocollo@pec.aressardegna.it
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna	cbnordsardegna@pec.it
Consorzio di Bonifica della Gallura	cbgallura@pec.it
Consorzio di Bonifica della Nurra	consorzio.nurra@tiscalipecc.it
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale	protocollo@pec.cbsc.it
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale	cbsm@pec.cbsm.it
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese	protocollo.cbo@pec.it
Consorzio di Bonifica d'Ogliastra	cbogliastra@pec.it
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (Autorità di Bacino regionale)	pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport	pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dei lavori Pubblici	lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dei Trasporti	trasporti@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it



Ente competente da coinvolgere	<u>Pec</u>
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile	<i>pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it</i>
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Sanità	<i>san.dgsan@pec.regione.sardegna.it</i>
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.) <i>Direzione tecnico-scientifica Servizio valutazione e analisi ambientale Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeorologico</i>	<i>arpas@pec.arpa.sardegna.it</i> <i>dts@pec.arpa.sardegna.it</i>
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione FEASR	<i>agricoltura@pec.regione.sardegna.it</i>
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Industria	<i>industria@pec.regione.sardegna.it</i>
Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze	<i>enti.locali@pec.regione.sardegna.it</i>
ENAS - Ente Acque della Sardegna	<i>protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it</i>
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna	<i>protocollo@pec.izs-sardegna.it</i>
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	<i>protocollo.ispra@ispra.legalmail.it</i>
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna	<i>protocolloparcogeominerario@pec.it</i>
Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu	<i>posta@pec.parcogutturumannu.it</i>
Parco Naturale Regionale di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana	<i>parcodiportoconte@pec.it - amcapocaccia@informapec.it</i>
Parco Naturale Regionale di Tepilora, Sant'Anna e Rio Posada	<i>parcotepilora@pec.it</i>
Parco Naturale Regionale Molentargius Saline	<i>posta@pec.parcomolentargius.it</i>
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena	<i>lamaddalenapark@pec.it</i>
Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta Isola dell'Asinara	<i>enteparcoasinara@pec.it</i>
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna	<i>sabap-ca@pec.cultura.gov.it</i>
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro	<i>sabap-ss@pec.cultura.gov.it</i>
Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano	<i>sabap-ca@pec.cultura.gov.it</i>
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio artistico ed etnoantropologico per le province di Nuoro e Sassari	<i>sabap-ss@pec.cultura.gov.it</i>
A.N.C.I. Sardegna	<i>ancisardegna@pec.it</i>



Ente competente da coinvolgere	<u>Pec</u>
Amministrazioni provinciali interessate:	
Città metropolitana di Cagliari	<i>protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it</i>
Provincia di Nuoro	<i>protocollo@pec.provincia.nuoro.it</i>
Provincia di Oristano	<i>provincia.oristano@cert.legalmail.it (PEC principale)</i> <i>o serv.prov.oristano@pec.it (altra PEC)</i>
Provincia di Sassari	<i>protocollo@pec.provincia.sassari.it</i>
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio	<i>zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it</i>
Rete Metropolitana del nord Sardegna	<i>retemetropolitananordsardegna@pec.it</i>
Provincia Sud Sardegna	<i>protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it</i>
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione generale valutazioni ambientali (VA) Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS	<i>va@pec.mase.gov.it - mase@pec.mase.gov.it</i>
Ministero della Difesa - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera	<i>cgcp@pec.mit.gov.it - pg_cp.nsi@pec.mit.gov.it</i>
Capitaneria di porto di Cagliari:	<i>dm.cagliari@pec.mit.gov.it</i>
Capitaneria di porto Guardia Costiera Olbia:	<i>dm.olbia@pec.mit.gov.it</i>
Capitaneria di porto di Porto Torres:	<i>cp-portotorres@pec.mit.gov.it</i>
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna	<i>adsp@pec.adspmaredisardegna.it</i>

Tabella 2 Enti e soggetti competenti in materia ambientale individuati



3 Il Piano Paesaggistico Regionale: Contenuti delle modifiche previste e obiettivi principali dell'aggiornamento

Il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito denominato PPR), è stato approvato in seguito alla *Legge Regionale n. 8 del 2004*, configurandosi quale strumento di governo del territorio di livello regionale che stabilisce il quadro di riferimento e di coordinamento per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio sardo.

Si evidenzia che l'approvazione è avvenuta dopo un processo partecipativo che ha compreso conferenze di copianificazione e l'analisi di oltre 2.800 osservazioni.

3.1 Caratteristiche, obiettivi e finalità generali del PPR

Redatto in vigenza del **Codice** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*) e approvato con *Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006* e successivamente reso efficace con *Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 7 settembre 2006*, il PPR - Primo Ambito Omogeneo - persegue diversi obiettivi e finalità generali (*art. 1, NTA*):

- *preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle future generazioni l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;*
- *proteggere il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;*
- *assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne la qualità.*

Il PPR riconosce il paesaggio sardo come l'insieme delle interazioni tra naturalità, storia e cultura delle popolazioni locali, identificandolo come elemento fondamentale per lo sviluppo della Sardegna.

Come già descritto nel Capitolo 1, con l'emanazione del *Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157*, prima, e successivamente del **Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63**, a meno di due anni dall'approvazione del PPR, la disciplina di riferimento (soprattutto la pianificazione paesaggistica, *Parte III del Codice*) viene sostanzialmente modificata.

Si cercherà nel proseguo della trattazione di descrivere la struttura e i contenuti del PPR attualmente in vigore, per poi esporre con maggiore dettaglio le finalità e motivazioni che portano alla proposta di verifica e adeguamento del PPR per il Primo Ambito Omogeneo, che si configura non solo come atto indispensabile per adeguarsi alla mutata disciplina di riferimento rappresentata dal *Codice (D. Lgs. n. 42/2004)* descritta precedentemente, soprattutto in riferimento alla Parte III, ma anche come attività necessaria per allineare l'intero quadro normativo, conoscitivo e tecnico all'evoluzione delle conoscenze, dei vincoli ed obiettivi di tutela paesaggistica succedutisi in questo ultimo ventennio.

Nei paragrafi successivi verranno quindi illustrate le attività previste per:

- allineare e rendere coerente il quadro normativo e conoscitivo ai sopraggiunti disposti legislativi;
- sviluppare, attraverso la procedura di VAS, l'integrazione ambientale nel processo di Piano.



3.2 Struttura del PPR, Prescrizioni ed Indirizzi

Il PPR vigente è costituito (art.5, NTA) da:

- a) *una relazione generale e relativi allegati, che motiva e sintetizza le scelte operate dal PPR;*
- b) *n.2 carte in scala 1:200.000, contenenti la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica (Tav. 1.1 e 1.2);*
- c) *n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa dell'assetto ambientale (Tav. 2);*
- d) *n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa dell'assetto storico-culturale (Tav. 3);*
- e) *n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa dell'assetto insediativo (Tav. 4);*
- f) *n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa delle aree gravate dagli usi civici (Tav. 5);*
- g) *n. 141 carte in scala 1:25.000 illustrative dei territori ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri;*
- h) *n. 27 schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio costieri corredate da 27 tavole cartografiche in scala 1:100.000 e dall'atlante dei paesaggi;*
- i) *n. 38 carte in scala 1:50.000 relative alla descrizione del territorio regionale non ricompreso negli ambiti di paesaggio costieri.*
- j) *Le norme tecniche di attuazione e relativi allegati.*

La Disciplina generale di cui al Titolo II introduce la definizione e le specifiche in merito agli Ambiti di paesaggio, beni e componenti di paesaggio di cui ai commi dell'art.6 delle NTA che seguono:

1. *Per ambiti di paesaggio s'intendono le aree definite in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, identificate nelle tav. 1.1 e 1.2 attraverso un processo di rilevazione e conoscenza, ai sensi della Parte II del P.P.R., in cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individui o d'insieme;*
2. *Per beni paesaggistici individui s'intendono quelle categorie di beni immobili i cui caratteri di individualità ne permettono una identificazione puntuale;*
3. *Per beni paesaggistici d'insieme s'intendono quelle categorie di beni immobili con caratteri di diffusività spaziale, composti da una pluralità di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale;*
4. *Per componenti di paesaggio s'intendono quelle tipologie di paesaggio, aree o immobili articolati sul territorio, che costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio;*
5. *Per beni identitari si intendono quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda;*
6. *Il P.P.R. detta per ciascun ambito di paesaggio la disciplina di tutela tramite il complesso degli atti e degli strumenti di governo territoriale di cui agli articoli 10 e 11.*

La disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 8, delle NTA introduce un richiamo esplicito alle norme di tutela del Codice relativamente alle categorie di beni paesaggistici, quali:

- a) *gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;*
- b) *gli immobili e le aree previsti dall'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;*
- c) *gli immobili e le aree ai sensi degli artt. 134, comma 1 lett.c), 143 comma 1 lett. i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.,*



L'articolo 9 – Disciplina dei beni identitari, definiti all'art.6, comma 5, costituiscono, invece, categorie di beni direttamente individuati dal PPR o dai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR. Al comma 6 dello stesso articolo si esplicita che *“nella localizzazione dei beni identitari la Regione o i Comuni provvedono a delimitare l'area finalizzata alla salvaguardia per la migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali dei beni stessi, in base alle loro caratteristiche.*

L'articolo 10 chiarisce che *“gli indirizzi, le prescrizioni, le misure di conoscenza, le misure di conservazione, i criteri di gestione e le azioni di recupero e riqualificazione concorrono, nel loro complesso, all'attuazione delle finalità e degli obiettivi del PPR” (art. 1, NTA).* Le prescrizioni possono essere dirette, in quanto conformative della proprietà o indirette, in quanto conformative del territorio o delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative (vedasi *art. 10, comma 3*), mentre per indirizzi s'intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di pianificazione provinciale e comunale, nonché degli altri soggetti coinvolti nella gestione del territorio (vedasi *art. 10, comma 4*).

Sulla base della ricognizione degli aspetti significativi di tutela paesaggistica, per ogni assetto (ambientale, storico-culturale e insediativo) vengono individuati i beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio e la relativa disciplina generale costituita da indirizzi e prescrizioni (*art. 16, NTA*).

Gli indirizzi e le prescrizioni, da recepire nella pianificazione sotto-ordinata, regolamentano le azioni di conservazione e recupero e disciplinano le trasformazioni territoriali, compatibili con la tutela paesaggistica e ambientale:

- Per l'assetto ambientale disciplinano le opere e gli interventi che possono determinare alterazioni territoriali sotto il profilo morfologico, idraulico, dello sfruttamento agricolo-economico, nonché riguardare la gestione delle aree ad elevata e media naturalità.
- Per l'assetto storico culturale disciplinano le azioni di conservazione, valorizzazione e gestione degli immobili ed aree riconosciuti caratteristici dell'antropizzazione.
- Per l'assetto insediativo disciplinano gli interventi edilizi e assimilabili, manufatti e impianti, infrastrutture e opere connesse alle attività abitative, sociali ed economiche, complementari a quelle di cui al comma 4.

A partire dalla fase ricognitiva degli aspetti significativi di tutela paesaggistica, riconosciuti attraverso l'analisi delle caratteristiche ambientali, storico-culturali ed insediative, il PPR individua la disciplina generale relativa agli ambiti di paesaggio, ai beni paesaggistici individuati e d'insieme ed ai beni identitari, fornendo un quadro di applicazione della disciplina per l'assetto territoriale, distinto in Ambientale, Storico-culturale, Insediativo.

Segue una trattazione sintetica di richiamo degli assetti e tematismi principali di cui si è fatto cenno, che costituiscono la base conoscitiva del paesaggio sardo e la struttura del PPR attualmente in vigore, per poi analizzare nei paragrafi successivi l'incidenza degli aggiornamenti normativi e le attività in esecuzione.

3.2.1.1 Assetto Ambientale del PPR

Disciplinato dagli articoli dal 17 al 46 delle NTA del PPR, si può definire come l'insieme delle Componenti di Paesaggio con valenza ambientale, ovvero gli elementi che rappresentano le tipologie di paesaggio naturale



e sub-naturale, seminaturale o ad utilizzazione agroforestale, che costituiscono la trama ecologica e fisica dei diversi ambiti di paesaggio regionali, per ognuna delle quali vengono definiti indirizzi e prescrizioni:

- 1) Aree naturali e sub-naturali, di cui agli articoli 22/24 delle NTA PPR;
- 2) Aree seminaturali, di cui agli articoli 25/27 delle NTA PPR;
- 3) Aree ad utilizzazione agro-forestale, di cui agli articoli 28/30 delle NTA PPR.

All'interno delle stesse vengono altresì riconosciute e disciplinate le aree a forte acclività, quelle di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, quelle di ulteriore interesse naturalistico, di recupero ambientale, nonché quelle di pericolosità idro-geologica e sottoposte a vincolo idro-geologico.

L'articolo 17 delle NTA del PPR, inoltre, individua per l'Assetto Ambientale le seguenti categorie di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- a) Fascia costiera;
- b) Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
- c) Campi dunari e sistemi di spiaggia;
- d) Aree rocciose di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri s.l.m.;
- e) Grotte e caverne;
- f) Monumenti naturali ai sensi della L.R. n. 31/89;
- g) Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- h) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
- i) Praterie e formazioni steppiche;
- j) Praterie di posidonia;
- k) Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92;
- l) Alberi monumentali.

Individua, altresì, le seguenti categorie di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- a) I territori coperti da boschi e foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, come definiti ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/01;
- b) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- c) le aree gravate da usi civici;
- d) i vulcani.

3.2.1.2 Assetto storico culturale del PPR

L'assetto storico culturale, disciplinato dagli articoli dal 47 al 59 delle NTA del PPR, è costituito da tutti quegli elementi derivanti dall'interazione tra l'uomo e l'ambiente nel corso della storia, che possiedono un valore estetico, tradizionale e identitario.

Rientrano nell'assetto territoriale storico-culturale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici (art.47, comma 2):



- a) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- b) Le zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nell'Allegato 3, sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni e precisamente:

- 1. Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, così come elencati nel successivo art. 48 comma 1, lett. a.;
- 2. Aree caratterizzate da insediamenti storici, di cui al successivo art. 51

Rientrano, inoltre, nell'assetto storico culturale regionale (ai sensi dell'art.47, comma 3) le categorie dei beni identitari di cui all'art 6, comma 5, individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nell'Allegato 3 e precisamente:

- a) Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, così come elencati nel comma 1, lett b) dell'art. 48;
- b) Reti ed elementi connettivi, di cui all'art. 54;
- c) Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale di cui all'art. 57.

Nelle NTA del PPR al comma 4 dell'art.47 si precisa anche che le aree facenti parte delle categorie di beni di cui ai precedenti commi 2 e 3, caratterizzate da preesistenze di manufatti o edifici che costituiscono, nel loro insieme, testimonianza del paesaggio culturale sardo, ove non sia stato già effettuato dal P.P.R., sono perimetrate dai Comuni interessati ai fini della conservazione e tutela e della migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali dei beni stessi nel contesto territoriale di riferimento.

3.2.1.3 Assetto insediativo del PPR

L'assetto insediativo, disciplinato dagli articoli dal 60 al 104 delle NTA del PPR, rappresenta l'insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali all'insediamento degli uomini e delle attività, caratterizzati dalle seguenti categorie di aree e immobili definiti nella relazione del P.P.R. e individuati nella tavola 4, a loro volta suddivise in ulteriori elementi:

- a) Edificato urbano (Centri di antica e prima formazione; Espansioni fino agli anni cinquanta; Espansioni recenti; Espansioni in programma; Edificato urbano diffuso);
- b) Edificato in zona agricola (Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi; Nuclei e case sparse nell'agro; Insediamenti specializzati);
- c) Insediamenti turistici;
- d) Insediamenti produttivi (Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale; Grande distribuzione commerciale; Aree estrattive: cave e miniere);
- e) Aree speciali;
- f) Sistema delle infrastrutture (nodi dei trasporti; porti, aeroporti e stazioni ferroviarie; la rete della viabilità; strade e ferrovie; il ciclo dei rifiuti; discariche, impianti di trattamento e incenerimento; il ciclo delle acque;



depuratori, condotte idriche e fognarie; il ciclo dell'energia elettrica; centrali, stazioni e linee elettriche; gli impianti eolici e bacini artificiali).

3.3 PPR: Influenza, coordinamento e riferimento per la realizzazione di Piani, progetti e interventi

Il PPR rappresenta il principale strumento di governo e tutela del paesaggio e costituisce, ai sensi della normativa regionale e del *Codice*, il quadro di riferimento e di coordinamento obbligatorio per la disciplina delle trasformazioni territoriali, la pianificazione urbanistica e la realizzazione di progetti e interventi pubblici e privati sull'intero territorio regionale.

Il *Piano Paesaggistico Regionale (PPR)* assume rilevanza vincolante per il sistema di pianificazione e programmazione regionale, provinciale e comunale, in quanto definisce le linee guida, le prescrizioni, i criteri di gestione, le misure di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, nonché le condizioni e i limiti alle trasformazioni del territorio.

In particolare, attraverso le Norme tecniche di attuazione del PPR si definiscono:

- gli ambiti paesaggistici regionali e le relative discipline specifiche, incluse le caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative dei contesti territoriali;
- le misure di conservazione dei caratteri paesaggistici e i criteri di gestione degli interventi di trasformazione compatibili con la tutela del paesaggio;
- le azioni e le linee di indirizzo per la salvaguardia, la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse paesaggistiche.

Le NTA del PPR, infatti, dispongono che gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, nonché gli altri piani territoriali e settoriali, debbano essere:

- adeguati alle previsioni del PPR;
- redatti in modo coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica;
- conformi alle discipline d'ambito e alle prescrizioni relative alle componenti paesaggistiche interessate.

Il PPR esercita pertanto una funzione di **coordinamento verticale**, imponendo agli strumenti di pianificazione di livello sotto-ordinato di recepire e declinare a scala locale le disposizioni paesaggistiche regionali, e di **coordinamento orizzontale**, assicurando coerenza tra le diverse politiche settoriali che incidono sul territorio (infrastrutture, difesa del suolo, energia, turismo, agricoltura, ambiente). Il PPR esercita una funzione di:

1. Coordinamento con la pianificazione urbanistica

La pianificazione urbanistica comunale (generale e attuativa), deve essere adeguata alle previsioni del PPR. Ciò implica che le normative e le previsioni dei piani urbanistici debbano tradurre in scala locale gli indirizzi, criteri e vincoli stabiliti dal PPR, garantendo coerenza tra l'assetto paesaggistico definito a livello regionale e le specifiche scelte territoriali e insediative.

2. Influenza sulle autorizzazioni paesaggistiche

Il PPR costituisce riferimento essenziale per le autorizzazioni paesaggistiche previste dal *Codice (D.Lgs. n. 42/2004)*. Ogni intervento soggetto a nulla osta paesaggistico deve essere valutato in relazione alla



disciplina del PPR, che ne orienta l'ammissibilità, le condizioni di progetto e gli eventuali vincoli o prescrizioni specifiche.

3. Riferimento progettuale per interventi pubblici e privati

Sia per le grandi infrastrutture sia per i progetti di trasformazione locale, il PPR fornisce i criteri di riferimento ambientale e paesaggistico cui i progettisti devono attenersi. Ciò si traduce nella necessità di considerare i valori identificati dal PPR in tutte le fasi di preparazione del progetto, dalle analisi preliminari fino alla stesura delle soluzioni progettuali, per assicurare compatibilità paesaggistica e tutela delle qualità territoriali.

4. Coerenza con altri strumenti settoriali e di settore

Il PPR concorre inoltre alla armonizzazione con altri piani settoriali e normative di riferimento (ad es., Piani delle Aree protette regionali e nazionali, Piani di Gestione della Rete Natura 2000, Piani per la difesa del suolo, strumenti di gestione del patrimonio naturale), fornendo un quadro di riferimento condiviso per la valutazione delle scelte settoriali in relazione alle componenti paesaggistiche e ambientali.

La funzione di riferimento e coordinamento del PPR si traduce in numerosi obblighi e vincoli operativi per amministrazioni, enti e operatori privati.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai dettami del PPR è sicuramente una delle attività fondamentali richieste alle amministrazioni ricadenti del tutto o in parte all'interno del primo ambito omogeneo. Tutti i piani urbanistici devono essere coerenti con il PPR, traducendo in piani di maggiore dettaglio le prescrizioni e gli indirizzi paesaggistici regionali.

Il PPR fornisce, inoltre, strumenti conoscitivi e prescrittivi indispensabili per la definizione di soluzioni progettuali compatibili, in particolare in aree sottoposte a specifiche tutele o identificate come ambienti fragili o caratterizzati da valore paesaggistico per cui è necessario l'orientamento delle scelte progettuali.

Ricopre un ruolo determinante anche nelle valutazioni ambientali (sia strategica - VAS, che di impatto ambientale - VIA), la disciplina del PPR costituisce parametro di riferimento per definire i contesti di analisi paesaggistica, individuare gli impatti ambientali significativi e orientare le scelte progettuali nelle fasi di screening e di valutazione stessa.

In conclusione, per quanto evidenziato, per la sua funzione di coordinamento e disciplina, soprattutto verticale, ma anche orizzontale, rispetto agli strumenti di pianificazione e settoriali **il PPR agisce assolutamente da quadro di riferimento per la redazione di altri Piani** (ordinati o sub-ordinati) **e sulla realizzazione di progetti e interventi**, in quanto costituisce riferimento essenziale per le autorizzazioni paesaggistiche previste dal *Codice*.

Alle motivazioni sinteticamente richiamate segue un'analisi puntuale delle attività e delle procedure stabilite e disciplinate da operare per la fase ricognitiva del Piano.



3.4 PPR: Contenuti delle modifiche previste dall'aggiornamento

Le modifiche previste, necessarie per un aggiornamento formale dei contenuti cartografici e dei riferimenti normativi, determineranno maggiore uniformità e certezza applicativa del PPR, riducendo il margine di incertezza relativo all'applicazione di parametri vincolistici e normativi non coordinati con il quadro generale vigente, accogliendo e risolvendo dubbi interpretativi segnalati e allineandolo alla prassi consolidata o ai pronunciamenti del giudice amministrativo.

Per maggiore chiarezza espositiva e per esplicitare meglio i contenuti di tali modifiche, necessari alla valutazione dei criteri utili a stabilire la assoggettabilità o meno del Piano a VAS, secondo gli indirizzi forniti dall'*Allegato 8 (Delib. G.R. n.23/59 del 2024)*, si introdurranno le attività e sub-attività specifiche previste.

3.4.1 *Protocollo di Intesa, disciplinare tecnico ed attività per l'aggiornamento al Piano Paesaggistico Regionale*

La verifica e adeguamento del PPR è organizzato secondo 5 attività e ulteriori sotto-attività già contenute nell'*Allegato B del Disciplinare Tecnico di Attuazione del Protocollo di intesa fra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), oggi Ministero della Cultura (MiC), e la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito Regione Sardegna), sottoscritto il 18 aprile 2018.*

Le attività e le relative sotto-attività, da svolgere congiuntamente tra Ministero e Regione nell'ambito dei gruppi di lavoro costituiti a tal fine, sono di seguito elencate:

A. Verifica e adeguamento del quadro normativo del PPR

1. *Eliminazione o riforma delle parti caducate per effetto di dispositivi e sentenze assunte dal T.A.R. Sardegna, qualora diventate definitive, e dal Consiglio di Stato.*
2. *Recepimento delle disposizioni normative intervenute successivamente all'approvazione del PPR del Primo Ambito Omogeneo.*
3. *Verifica e risoluzione delle incongruenze evidenziate dagli Enti locali e dalle strutture regionali negli elaborati del PPR del Primo Ambito Omogeneo.*

B. Aggiornamento del perimetro dei beni paesaggistici (Artt. 136 e 142 del Codice)

1. Inserimento nel PPR dei **perimetri già validati** nelle attività congiunte Ministero - Regione dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (**beni paesaggistici ex art. 136-157 del Codice**).
2. *Inserimento nel PPR dei perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (beni paesaggistici ex art. 136-157 del Codice), non ancora validati dal Comitato tecnico.*
3. Inserimento nel PPR dei **perimetri già validati** dei beni paesaggistici ex **art. 142, comma 1 del Codice**:
 - **ex art. 142, comma 1, lettera a del Codice: territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia marina;**



- *ex art. 142, comma 1, lettera b del Codice: territori contermini ai Laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia;*
- *ex art. 142, comma 1, lettera c del Codice: Fiumil, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi*
- *ex art. 142, comma 1, lettera d del Codice: Montagne per la parte eccedente i 1.200 m;*
- *ex art. 142, comma 1, lettera f del Codice: Parchi;*
- *ex art. 142, comma 1, lettera i del Codice: le Zone Umide ex DPR 448 del 1976, Ramsar;*
- *ex art. 142, comma 1, lettera l del Codice: Vulcani;*
- *ex art. 142, comma 1, lettera m del Codice: Zone di Interesse Archeologico.*

C. Aggiornamento del perimetro dei beni paesaggistici ex articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 63/2008

1. *Inserimento nel PPR delle **risultanze delle attività di copianificazione dei beni del Repertorio** concluse con i Comuni (art. 49 delle NTA del PPR).*
2. *Inserimento nel PPR del **Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari** (deliberazione della Giunta regionale n. 23/14 del 16.04.2008 come successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 18/14 del 11.04.2017).*
3. *Inserimento nel PPR degli **atti di copianificazione dei "Centri di Antica e Prima Formazione"** e modifica dei "centri di antica e prima formazione" su proposta dei Comuni (art. 51 e 52 delle NTA del PPR).*

D. Correzione di errori materiali nelle cartografie del PPR

1. ***Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 bis, della L.R. n. 8/2004 (come modificato dalla L.R. n. 3/2009).***
2. ***Correzione/aggiornamento delle componenti di paesaggio dell'assetto ambientale e insediativo;***

E. Valutazione Ambientale Strategica (o verifica di assoggettabilità a VAS).

Il punto E è da intendersi come Valutazione Ambientale Strategica (o verifica di assoggettabilità a VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (o screening, livello I della VInCA) su Rete Natura 2000.

Sono previsti, inoltre, rispetto al Disciplinare tecnico del 2018, **ulteriori aggiornamenti** che riguardano l'aggiornamento di dati cartografici, la verifica della puntuale perimetrazione di alcuni beni paesaggistici individuati dal PPR e di alcuni beni identitari.

Nei paragrafi successivi sono illustrati, nel dettaglio, i contenuti delle modifiche previste da ciascuna attività e relative sotto-attività.



3.5 Attività A - Verifica e adeguamento del Quadro normativo del PPR

3.5.1 A.1 - Eliminazione o riforma delle parti caducate per effetto di dispositivi e sentenze assunte dal T.A.R. Sardegna, qualora diventate definitive, e dal Consiglio di Stato.

La verifica e adeguamento del PPR riguarda la verifica e l'adeguamento delle NTA del PPR ed è finalizzata ad eliminare o riformare le parti caducate per effetto dei disposti e delle sentenze assunte dal T.A.R. Sardegna: tali interventi, infatti, hanno prodotto nel corso degli anni di vigenza del PPR, alcune modifiche al contenuto delle NTA, anche attraverso abrogazioni di interi commi. Alcune di queste modifiche, pertanto, sono applicate da diverso tempo, pur in mancanza di un testo normativo coordinato.

In particolare, le modifiche interessano gli articoli 12, 15, 20, 83, 103, 110 e 112 delle NTA.

Alla fine di questa attività il PPR sarà quindi dotato di un testo normativo aggiornato.

3.5.2 A.2 - Recepimento delle disposizioni normative intervenute successivamente all'approvazione del PPR – Primo Ambito Omogeneo.

La verifica e adeguamento del PPR prevede la revisione delle NTA del PPR al fine di eliminare o aggiornare le parti che si riferiscono a disposizioni legislative oramai obsolete, sia in riferimento alle modifiche che si sono succedute nel Codice successivamente alla data di entrata in vigore del PPR, sia rispetto ad altre ulteriori modifiche normative intervenute.

Occorre integrare le NTA al fine di accogliere le diverse tipologie di beni paesaggistici previste dal D.Lgs. n. 42/2004: in particolare, attraverso l'inserimento nella struttura del PPR dei beni paesaggistici previsti dall'articolo 134 del D.Lgs. n. 42/2004, come di seguito riportato:

"1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all'articolo 142;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156".

Relativamente alla disciplina dei beni paesaggistici, le attività si limiteranno a richiamare disposizioni già vigenti senza contenuti innovativi.

3.5.3 A.3 - Verifica e risoluzione delle incongruenze evidenziate dagli Enti locali e dalle strutture regionali negli elaborati del PPR - Primo Ambito Omogeneo.

La verifica e adeguamento del PPR prevede la revisione delle NTA nelle parti che hanno generato dubbi interpretativi allineando l'interpretazione alla prassi consolidata o ai pronunciamenti del giudice amministrativo.



3.6 Attività B - Aggiornamento del perimetro dei beni paesaggistici (Artt. 136 e 142 del Codice)

L'articolo 143, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che l'elaborazione del piano paesaggistico comprenda almeno:

- la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis (lettera b);
- la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione (lettera c).

Le attività di ricognizione dei beni paesaggistici sono condotte sulla base dei criteri allegati al Protocollo d'intesa RAS-MIBAC del 2011, per i beni paesaggistici ex articolo 136 e 157 del Codice, e al Protocollo d'intesa RAS-MIBAC del 2013 per i beni paesaggistici ex articolo 142 del Codice.

L'attività di ricognizione è effettuata congiuntamente tra Ministero - Regione sulla base dei Protocolli d'intesa ed è validata da un apposito Comitato Tecnico che comprende rappresentanti della Regione e del Ministero. I perimetri di vincolo così individuati sono trasposti sulla versione più aggiornata del DataBase GeoTopografico regionale alla scala 1:10.000 (di seguito DBGT_10K) nel sistema di riferimento nazionale RDN2008 UTM32, basando il riconoscimento sui vari strati informativi che lo compongono (elementi fisici, elementi naturali e artificiali, limiti catastali, ecc).

3.6.1 B.1 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (beni paesaggistici ex art. 136-157 del D.Lgs. n. 42/2004), già validati nelle attività congiunte Ministero - Regione

La verifica e adeguamento del PPR conterrà i perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale, già validati nel corso delle attività congiunte Ministero – Regione, cioè nella rappresentazione cartografica *“degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157”* del Codice.

Poiché la versione vigente del PPR non rappresenta i beni paesaggistici ex *articolo 134, comma 1, lettera a)*, del *Codice*, l'obiettivo è quella di completare la cartografia con la rappresentazione di tali beni paesaggistici, come risultanti da dette attività di ricognizione effettuate congiuntamente tra Ministero e Regione.

Tale attività, in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti di vincolo, è da intendersi continua e ad implementazione progressiva e proseguirà nelle successive fasi di aggiornamento con l'istruttoria delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico da parte del Comitato Tecnico.

La verifica e adeguamento del PPR non conterrà la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, tuttavia, si intende revocare il PTP Molentargius – Monte Urpinu (Decreto 12.01.1979 - GU n.286 del 04.12.1992), ancora vigente, e trasporre la disciplina in esso contenuta, attualizzandola, nel PPR come specifica disciplina d'uso del DM (Cagliari - Molentargius, DM 24/03/1977 - GU n.345 del 20.12.1977, Quartu S. Elena -



Molentargius, DM 24/03/1977 - GU n.346 del 21.12.1977) che comprende gli areali attualmente disciplinati dal PTP Molentargius – Monte Urpinu.

3.6.2 B.2 - Inserimento nel PPR dei perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (beni paesaggistici ex art. 136-157 del D.Lgs. n. 42/2004), benché non ancora validati nelle attività congiunte Ministero - Regione

La verifica e adeguamento del PPR conterrà nella cartografia i perimetri indicativi dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale ex articoli 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 non ancora validati nel corso delle attività congiunte Ministero – Regione.

Tali perimetri, comunque derivanti da una preliminare ricognizione complessiva dei provvedimenti di vincolo, ancorché non validata dal Comitato Tecnico, sono stati già resi disponibili tramite il sito tematico istituzionale SardegnaGeoportale.

3.6.3 B.3 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004

La verifica e adeguamento del PPR conterrà la “ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla rappresentazione” dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice per i seguenti beni (tra parentesi la lettera di riferimento nel dispositivo legislativo):

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (lettera a);
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b);
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c);
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lettera d);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera f);
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (lettera i);
- i vulcani (lettera l);
- le zone di interesse archeologico (lettera m).

Al contrario, non sono ricompresi in questa fase di ricognizione i seguenti beni:

- i ghiacciai e i circhi glaciali (lettera e), in quanto non presenti in Sardegna;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (lettera g), in quanto non sono oggetto di ricognizione in questa fase;



- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (lettera h), in quanto non sono oggetto di ricognizione in questa fase.

3.6.3.1 Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004: territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare

L'articolo 142, comma 1, del Codice prevede alla lettera a) che siano di interesse paesaggistico "*i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*": con la verifica e adeguamento del PPR si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero e Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio.

Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013.

Il vincolo paesaggistico non risulta rappresentato nella cartografia del PPR vigente.

3.6.3.2 Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 42/2004: territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

L'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede alla lettera b) che siano di interesse paesaggistico "*i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*".

Con la verifica e adeguamento del PPR si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero - Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013.

Tale ricognizione non comprende le "cave allagate" per le quali l'attività di coltivazione risulta cessata: queste saranno oggetto di una successiva fase di aggiornamento.

Il vincolo paesaggistico non risulta rappresentato nella cartografia del PPR vigente.



3.6.3.3 Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004: fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna

L'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede alla lettera c) che siano di interesse paesaggistico "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Con la verifica e adeguamento del PPR si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero - Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013.

Il vincolo paesaggistico non risulta rappresentato nella cartografia del PPR vigente.

3.6.3.4 Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 42/2004: le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole

L'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede alla lettera d) che siano di interesse paesaggistico "le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole".

Con la verifica e adeguamento del PPR si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero - Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013.

Il vincolo paesaggistico non risulta rappresentato nella cartografia del PPR vigente.

3.6.3.5 Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004: i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

L'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede alla lettera f) che siano di interesse paesaggistico "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi". Tali territori sono qualificati come beni paesaggistici sulla base degli atti istitutivi e di modifica dei parchi e delle riserve nazionali e regionali.



Con la verifica e adeguamento del PPR si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero - Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013.

In particolare, il PPR conterrà la rappresentazione dei parchi nazionali, dei parchi regionali e delle aree marine protette sulla base della ricognizione effettuata secondo gli atti istitutivi e di modifica vigenti e i relativi allegati cartografici aggiornati al 2025. L'attività non comporta l'istituzione di nuovi ambiti tutelati, ma esclusivamente l'allineamento e l'aggiornamento delle perimetrazioni del PPR alla documentazione ufficiale vigente.

Si ricorda che il vincolo paesaggistico risulta rappresentato parzialmente nella cartografia del PPR vigente. In particolare, si evidenzia che dal 2006 al 2025 sono stati emanati provvedimenti di nuova istituzione o di modifica dei parchi e delle aree marine protette.

Sulla base della ricognizione effettuata sul territorio regionale, in Sardegna risultano attualmente istituiti i Parchi nazionali, i Parchi regionali e le Aree marine protette di seguito elencati:

- Parchi nazionali:
 - Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;
 - Parco nazionale dell'Asinara;
- Parchi regionali:
 - Parco naturale regionale "Porto Conte"
 - Parco naturale regionale "Molentargius – Saline"
 - Parco naturale regionale di "Gutturu Mannu"
 - Parco naturale regionale di "Tepilora"
- Riserve - Aree marine protette:
 - Area marina protetta denominata "Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre"
 - Area naturale marina protetta denominata "Tavolara – Punta Coda Cavallo"
 - Area marina protetta denominata "Capo Caccia – Isola Piana"
 - Area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara"
 - Area marina protetta denominata "Capo Carbonara"
 - Area Marina protetta denominata "Capo Testa – Punta Falcone"
 - Area marina protetta denominata "Capo Spartivento".

3.6.3.6 *Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 42/2004: le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*

L'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede alla lettera i) che siano di interesse paesaggistico "le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448". Tali territori sono qualificati come



beni paesaggistici sulla base degli atti istitutivi e di modifica delle zone umide secondo la convenzione di Ramsar.

Con la "verifica e adeguamento" del PPR si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero - Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013.

La ricognizione si basa sugli atti istitutivi e di modifica delle perimetrazioni ed è finalizzata a individuare e rappresentare le zone umide di importanza internazionale (Siti Ramsar) ricadenti nel territorio della Sardegna, in attuazione del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e dei decreti ministeriali emanati tra il 1977 e il 2018.

Si ricorda che il vincolo paesaggistico non risulta rappresentato nella cartografia del PPR vigente.

Sulla base della ricognizione effettuata sul territorio regionale, in Sardegna risultano attualmente individuate le seguenti zone umide in applicazione della Convenzione Ramsar:

- zona umida denominata "s'Ena Arrubia"
- zona umida denominata "Stagno di Molentargius"
- zona umida denominata "Stagno di Cagliari"
- zona umida denominata "Peschiera di Corru s'Ittiri - con saline e tratto di mare antistante - Stagno di S. Giovanni e Marceddi"
- zona umida denominata "Stagno di Pauli Maiori"
- zona umida denominata "Stagno di Sale e' Porcus"
- zona umida denominata "Stagno di Mistras"
- zona umida denominata "Foce del Rio Posada"

3.6.3.7 Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 42/2004: i vulcani

L'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede alla lettera l) che siano di interesse paesaggistico "i vulcani".

Con la verifica e adeguamento si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero - Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013. In particolare, il PPR rappresenterà la perimetrazione dell'effettiva zona vincolata come acquisita dallo studio redatto dall'Università degli Studi di Cagliari che ha portato all'individuazione di n. 32 "edifici vulcanici".



Si precisa che nella cartografia del PPR vigente sono attualmente identificati come elementi puntuali n. 3 vulcani mentre lo studio dell'Università degli Studi di Cagliari ha portato all'individuazione di n. 32 "edifici vulcanici".

Nella cartografia del PPR sono rappresentati come oggetti puntuali i soli apparati vulcanici di *Monte Arci*, *Monte Arcuentu* e *Montiferru* e identificati nella legenda come beni ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Sulla base dell'attività di ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (di cui alla pubblicazione "*Gli edifici vulcanici cenozoici della Sardegna*", AA.VV. (2016)) dell'Università degli Studi di Cagliari, sono stati identificati 32 edifici vulcanici, riportati su altrettante schede sintetiche descrittive contenenti l'inquadramento dell'edificio vulcanico nel territorio regionale, la rappresentazione del perimetro su ortofoto e su cartografia tecnica, e alcune informazioni di carattere geografico, geologico e vulcanologico, oltre alla rappresentazione in formato vettoriale.

Gli edifici vulcanici che saranno rappresentati nella cartografia del PPR sono i seguenti:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| - <i>Monte Annaru Poddighe</i> | - <i>Monte Truxionis</i> |
| - <i>Monte Cujaru</i> | - <i>Acquafredda</i> |
| - <i>Monte Aurtidu</i> | - <i>Monte Exi</i> |
| - <i>Monte Massa</i> | - <i>Monte Santu Miali</i> |
| - <i>Monte 'Oes</i> | - <i>Monte Mannu</i> |
| - <i>Monte Cuccuruddu</i> | - <i>Monte Zara</i> |
| - <i>Monte Pelau</i> | - <i>Monte Ferru</i> |
| - <i>Monte Lisiri</i> | |
| - <i>Monte Ruju</i> | |
| - <i>Monte Pescia (Sa Percia)</i> | |
| - <i>Monte Pubulena</i> | |
| - <i>Monte Larenta</i> | |
| - <i>Pedra Mendarza</i> | |
| - <i>Conca de Janas</i> | |
| - <i>Nuraghe Sortei</i> | |
| - <i>Nuraghe Cungiadu</i> | |
| - <i>Punta su Nurtale</i> | |
| - <i>Ibba Manna</i> | |
| - <i>Monte Arci</i> | |
| - <i>Montiferru</i> | |
| - <i>Monte Arcuentu</i> | |
| - <i>Zeppara Manna</i> | |
| - <i>Zeppareda</i> | |
| - <i>Pizziogu - Corona Arrubia</i> | |
| - <i>Nasca - Ravenna</i> | |



3.6.3.8 Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati del bene paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004: zone di interesse archeologico

L'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede alla lettera m) che siano di interesse paesaggistico "le zone di interesse archeologico".

Con la verifica e aggiornamento si intende fornire una puntuale perimetrazione del bene paesaggistico, condivisa tra Ministero - Regione, al fine di garantire certezza applicativa del vincolo e uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Pertanto, la cartografia del PPR revisionato e adeguato conterrà la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione del bene paesaggistico effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al Protocollo di intesa Ministero - Regione del 2013. La ricognizione non sarà completa e riguarderà solo alcuni beni paesaggistici.

Si ricorda che il vincolo paesaggistico non risulta presente nella cartografia del PPR vigente.

In questa fase la ricognizione non sarà completa, ma limitata ad alcuni beni paesaggistici: tale attività, in questo senso, può essere definita continua e ad implementazione progressiva, e proseguirà nelle successive fasi di aggiornamento attraverso la ricognizione e validazione delle "zone di interesse archeologico" da parte del Comitato Tecnico.

3.7 ATTIVITÀ C - Aggiornamento del perimetro dei beni paesaggistici ex articolo 143, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 42/2004, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 63/2008

3.7.1 C1 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR delle risultanze delle attività di copianificazione dei beni del Repertorio concluse con i Comuni (art. 49 delle NTA del PPR)

Il PPR elenca all'articolo 48 delle NTA le "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale" dell'Assetto storico culturale, articolati in beni paesaggistici (lettera a) ed in beni identitari (lettera b), la cui disciplina è riportata ai successivi articoli 49 e 50: tali beni sono rappresentati nella cartografia del PPR come elementi puntuali e non sono oggetto di specifica disciplina d'uso. Nella fase transitoria che precede l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PPR e sino alla loro "analitica individuazione cartografica", per tali beni è prevista una fascia di tutela, di larghezza pari a 100 metri, a partire "dal perimetro esterno dell'area o del manufatto edilizio" (tale fascia di 100 metri non è riportata nella cartografia del PPR).

Infatti, l'articolo 49 delle NTA del PPR prevede che tali beni siano oggetto in sede di adeguamento dei PUC al PPR di analitica individuazione cartografica, attraverso l'attività di copianificazione tra lo stesso Comune, la Regione e il Ministero: l'esito di tale attività è costituito dai perimetri di tutela dei beni paesaggistici e dei beni identitari così come definiti in detta sede di copianificazione, nonché da una disciplina d'uso che supera quella transitoria del PPR. Secondo la disciplina vigente, i beni paesaggistici e i beni identitari così definiti diventano efficaci con l'approvazione del PUC adeguato al PPR e, precisamente, con la sua pubblicazione sul BURAS.



Con la verifica e adeguamento del PPR si intende far confluire i risultati delle attività di copianificazione dei PUC vigenti nel PPR come attività di riordino; tale azione garantirà di rappresentare lo strumento di pianificazione paesaggistica nella sua versione vigente, garantendo certezza applicativa e maggiori livelli di tutela.

Inoltre, sarà oggetto di valutazione la modifica dell'articolo 49, comma 2, delle NTA del PPR affinché le risultanze dell'attività di copianificazione congiunta Comune-Regione-Ministero possano confluire nel PPR e acquisire piena efficacia, ancorché le stesse risultanze non siano già confluite nei PUC adeguati al PPR: in questo modo si supererebbe quella fase di incertezza che si determina laddove l'attività di copianificazione risulti conclusa ma la stessa non sia confluita nel PUC adeguato al PPR.

In tale ipotesi, la verifica e adeguamento del PPR conterrà anche i risultati delle attività di copianificazione che non sono ancora confluiti nei PUC adeguati al PPR.

3.7.2 C2 - Inserimento nel PPR del Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari

In fase di prima applicazione del PPR si sono riscontrate difficoltà rispetto all'individuazione dei beni puntuali dell'Assetto storico culturale rappresentati nella cartografia del PPR in scala 1:25.000 per gli Ambiti di paesaggio costieri e in scala 1:50.000 per i territori interni. Per ovviare a tale problematica è stato approvato, successivamente all'entrata in vigore del PPR, il Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari (deliberazione della Giunta regionale n. 23/14 del 16.04.2008 come successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 18/14 del 11.04.2017).

Tale documento, articolato per volumi, comprende:

- Beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR;
- Beni identitari tipizzati e individuati dal PPR;
- Proposte di insussistenza di vincolo, beni paesaggistici per i quali, in sede di copianificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, delle NTA del PPR, è stata proposta la dichiarazione di non sussistenza del vincolo paesaggistico;
- Ulteriori elementi con valenza storico culturale individuati in sede di copianificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, delle NTA del PPR;
- Beni culturali architettonici vincolati con specifico provvedimento amministrativo ai sensi della parte II del D.Lgs n. 42/2004;
- Beni culturali di natura archeologica vincolati con specifico provvedimento amministrativo ai sensi della parte II del D.Lgs.n. 42/2004.

Il Repertorio fornisce gli elementi minimi per la corretta individuazione dei beni e viene costantemente aggiornato rispetto agli esiti delle attività di copianificazione di cui all'articolo 49 delle NTA del PPR che portano alla analitica individuazione cartografica dei beni.



La verifica e adeguamento del PPR prevede che il Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari diventi un elaborato del PPR come strumento di corretta applicazione sia in fase transitoria sia a regime.

3.7.3 C3 - Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR degli atti di copianificazione dei “Centri di Prima e Antica Formazione” (art. 51 e 52 delle NTA del PPR)

Nella versione vigente delle NTA del PPR, l'*articolo 47, comma 2, lettera c)*, definisce gli immobili e le aree tipizzati e individuati in cartografia dal PPR (*art. 143, comma 1, lettera i*, della versione allora vigente del *D.Lgs. n. 42/2004*): a tale categoria di beni appartengono le “*Aree caratterizzate da insediamenti storici*”, di cui al successivo *articolo 51, comma 1, che alla lettera a)* comprendono “*le matrici di sviluppo dei centri di antica e prima formazione*”.

I “centri di antica e prima formazione”, inizialmente individuati e rappresentati attraverso 490 areali nella cartografia del PPR, sono disciplinati dagli articoli 52 e 53 delle NTA.

I “centri di antica e prima formazione” costituiscono una tipologia di beni paesaggistici individuata dal PPR all'interno dell'assetto storico-culturale, quale espressione delle origini storiche e insediative dei centri urbani e dei nuclei di sviluppo del territorio regionale.

Una parte considerevole dei “centri di antica e prima formazione” perimetrati nel PPR vigente sono stati oggetto negli anni di applicazione del PPR di verifica e integrazione portando a una differente configurazione dei beni paesaggistici come individuati e perimetrati con lo strumento originario. Tali attività sono state oggetto di provvedimenti formali assunti dalla Regione, pubblicati sul BURAS e pertanto vigenti.

Con la “verifica e adeguamento” del PPR si procederà all'inserimento dei risultati delle attività di verifica e integrazione dei perimetri dei “centri di antica e prima formazione”, svolte congiuntamente da Regione e Comuni e assunte dalla Regione con propri atti, restituendo lo stato vigente aggiornato.

Si precisa che sulla base di tali perimetri verificati e integrati sono stati, nel corso degli anni, adottati e approvati numerosi Piani particolareggiati in adeguamento all'articolo 52 delle NTA.

A seguito delle attività di verifica e integrazione dei “centri di antica e prima formazione” svolti congiuntamente tra Comuni e Regione sono stati individuati 22 nuovi centri di antica e prima formazione mentre 9 sono stati stralciati in quanto non sono stati rilevati edifici storici e/o la matrice storica è risultata non più riconoscibile, per complessivi 503 centri di antica e prima formazione.

I perimetri dei “centri di antica e prima formazione” saranno riportati nella cartografia del PPR verificato e adeguato con le perimetrazioni estrapolate dalla cartografia del PPR vigente, laddove non oggetto di verifica e integrazione, o come risultanti dalle attività di verifica e integrazione sopra citate, rimandandone la trasposizione sugli elementi del DBGT 10k alla successiva fase di estensione del PPR all'intero territorio regionale. Si specifica che per i “centri di antica e prima formazione” ricadenti nel Comune di Carbonia (Carbonia Centro, Bacu Abis e Cortoghiana), i perimetri riportati nella cartografia del PPR verificato e adeguato



sono quelli ridefiniti nell'ambito dell'adeguamento del PUC al PPR a seguito di adattamenti alla reale conformazione dei lotti e del costruito, mentre per quelli di Siniscola, limitatamente alla borgata di Santa Lucia, Alghero Centro e Portoscuso, il limite verrà adeguato alla linea di costa marina contenuta nel DBG 10K.

3.8 ATTIVITÀ D - Correzione di errori materiali nelle cartografie del PPR

3.8.1 D1 - Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 bis, della L.R. n. 8/2004 (come modificato dalla L.R. n. 3/2009)

Con la verifica e adeguamento si prevede l'inserimento nel PPR dei risultati delle attività di correzione dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici e ai beni identitari effettuate dalla Regione in applicazione dell'articolo 8, comma 3bis, della L.R. n. 8 del 2004 con riferimento alle seguenti tematiche: aree di bonifica, zone umide costiere, insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale, nonché grandi aree industriali.

L'articolo 8, comma 3 bis, della L.R. n. 8/2004 prevede che le attività di correzione *“sono effettuate dalla Regione mediante delibera della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS”*.

3.8.1.1 Correzione della perimetrazione delle aree di bonifica

La verifica e adeguamento del PPR conterrà la correzione delle *“Aree di Bonifica”*, classificate dal PPR come beni identitari all'interno delle *“Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale”*, la cui disciplina è contenuta negli articoli 9, 57 e 58 delle NTA del PPR, e rappresentate nella cartografia vigente all'interno della categoria *“Aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale”*.

Le aree di seguito elencate sono state oggetto di correzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, della L.R. n. 8/2004, attraverso deliberazione della Giunta Regionale.

La rappresentazione attuale risulta in scala 1:25.000:

- DGR n. 48/18 del 27.10.2009 - *Correzione della perimetrazione delle aree di bonifica relative al “Sistema delle bonifiche di Oristano e Arborea”*;
- DGR n. 26/33 del 06.07.2010 - *Correzione della perimetrazione delle aree di bonifica relative “Sistema delle bonifiche di Alghero- Fertilia”*;
- DGR n. 29/27 del 29.07.2010 - *Correzione della perimetrazione delle aree di bonifica relative al “Sistema delle bonifiche di Castiadas”*.

Tali perimetrazioni così corrette saranno trasposte alla scala 1:10.000 nel DBG 10K.

Il PPR individua ulteriori Aree di bonifica, come ad esempio il *“Sistema delle bonifiche di Pula”*, che non sono state oggetto di correzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, della L.R. n. 8/2004; inoltre, l'articolo 59 delle NTA del PPR richiama il *“Sistema delle bonifiche del Sassarese”*, il quale non risulta attualmente rappresentato nella cartografia del PPR.



3.8.1.2 *Correzione della perimetrazione della zona umida costiera del “Molentargius”*

Il bene paesaggistico zona umida costiera del “Molentargius”, di cui all'*articolo 17, comma 3, lettera g)* delle NTA del PPR, relativo a *“Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”*, è stato oggetto di correzione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3-bis, della L.R. n. 8/2004*, attraverso la deliberazione *DGR n. 33/37 del 30.09.2010 “Correzione della perimetrazione della zona umida costiera del “Molentargius”*.

La verifica e adeguamento del PPR conterrà la correzione del bene paesaggistico Zona umida di Molentargius, per la quale si procederà al riconoscimento della perimetrazione individuata nella cartografia allegata alla DGR e nella sua trasposizione nel DBGT_10K.

3.8.1.3 *Correzione della perimetrazione delle Grandi aree industriali*

La verifica e adeguamento del PPR conterrà la correzione del perimetro degli “Insediamenti produttivi” dell’Assetto insediativo, e specificatamente degli “Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” – “Grandi aree industriali” (~~articoli 91 e 92 delle NTA del PPR~~) operata dalla Regione, nell’esercizio delle relative esclusive competenze in materia, relativamente alle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR n. 14/27 del 04.04.2012 *“L.R. n. 8/2004, art. 8, comma 3, come modificato dall’art. 5, comma 8, della L.R. n. 3/2009. Correzione della perimetrazione degli “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” ricadenti nel territorio comunale di Oristano e Santa Giusta”*;
- DGR n. 16/24 del 28.03.2017 *“Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”*.

3.8.2 **D2 - Correzione/aggiornamento delle componenti di paesaggio dell’Assetto Ambientale e Insediativo**

La verifica e adeguamento del PPR comprende la ricognizione e l’eventuale aggiornamento e/o correzione delle componenti di paesaggio relative all’assetto ambientale, di cui all'*articolo 21* e seguenti delle NTA del PPR, e all’assetto insediativo, così come definito dall'*articolo 60* e seguenti delle stesse NTA del PPR: la finalità è quella di adeguare e consolidare il quadro conoscitivo territoriale del Piano, allineandolo a basi dati territoriali aggiornate.

La base cartografica della verifica e adeguamento del PPR sarà quella estratta dal DataBase Geotopografico regionale alla scala 1:10.000 (DBGT_10K).

Per l’aggiornamento delle componenti di paesaggio con valenza ambientale (aree naturali e subnaturali, aree seminaturali e aree ad utilizzazione agro-forestale) è previsto l’utilizzo della carta dell’uso del suolo del 2008,



nel rispetto dei criteri e della struttura classificatoria già definiti dal PPR vigente, con l'allineamento delle geometrie alla linea di costa estratta dal DBGT_10K. Nella cartografia del PPR 2006, infatti, le componenti di paesaggio con valenza ambientale si basano sulla carta dell'uso del suolo del 2003. Sulla base delle definizioni delle NTA del PPR, si ricondurranno alle componenti ambientali gli invasi artificiali relativi alle grandi dighe.

Per quanto riguarda l'assetto insediativo, si procederà alla revisione delle geometrie mediante l'allineamento alla linea di costa del DBGT_10K e all'aggiornamento di alcuni tematismi sulla base della carta dell'uso del suolo 2008, in coerenza con la metodologia originaria del Piano. L'aggiornamento riguarda, in particolare, l'edificato in zona agricola, le aree estrattive, le aree speciali, il sistema delle infrastrutture e i bacini artificiali. Per gli insediamenti produttivi e le grandi aree industriali si farà riferimento ai perimetri acquisiti dai soggetti competenti.

Infine, a seguito della ricognizione dei perimetri dei "centri di antica e prima formazione" nello stato vigente, saranno verificate e aggiornate, con il supporto delle ortofoto, le componenti ambientali e le geometrie dell'assetto insediativo adiacenti.

Tutte le attività di aggiornamento delle componenti di paesaggio saranno estese all'intero territorio regionale.

3.8.3 Ulteriori aggiornamenti utili in programma

Con la verifica e adeguamento del PPR si procederà ad aggiornare ulteriori strati cartografici; ad esempio, si procederà ad aggiornare la perimetrazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Verrà, inoltre, effettuata una verifica rispetto alla rappresentazione dei beni paesaggistici individuati dal PPR e dei beni identitari.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici individuati dal PPR, si procederà, ad esempio, a verificare: la corretta localizzazione degli alberi monumentali puntualmente elencati nell'Allegato 2.2 delle NTA del PPR (articolo 17, comma 3, lettera l), delle NTA); la corretta localizzazione delle grotte e caverne (articolo 17, comma 3, lettera e), delle NTA); la corretta rappresentazione dei monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. n. 31/1989 (articolo 17, comma 3, lettera f), delle NTA).

Per quanto riguarda i beni identitari, si procederà, ad esempio, ad inserire la corretta rappresentazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna in linea con il Decreto Istitutivo.

Gli ulteriori aggiornamenti saranno estesi all'intero territorio regionale.

3.9 Obiettivi e contenuti desumibili dalle attività previste per l'aggiornamento del PPR – Primo Ambito omogeneo

La proposta di verifica e adeguamento del PPR – Primo ambito omogeneo è finalizzata alla corretta e aggiornata rappresentazione del quadro vincolistico (beni paesaggistici e beni identitari) all'aggiornamento di alcuni tematismi, alla necessità di eliminazione o riforma delle parti caducate per effetto di dispositivi e sentenze assunte dal T.A.R. Sardegna, qualora diventate definitive, e dal Consiglio di Stato, nonché alla



verifica e risoluzione delle incongruenze nel tempo evidenziate dagli Enti locali e dalle strutture regionali negli elaborati.

Alla luce delle motivazioni illustrate nel dettaglio nelle precedenti trattazioni, che hanno condotto alla proposta di verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale e alla definizione delle attività e sub-attività necessarie alla sua attuazione, è possibile individuare gli **obiettivi generali (OG)** cui è finalizzata la ricognizione del PPR della Regione Sardegna, ovvero:

1. **OG.1 - Armonizzare lo strumento di pianificazione attraverso l'allineamento normativo e l'aggiornamento dei tematismi ed elementi confluenti nel PPR:** Favorire l'integrazione tra le diverse scale di pianificazione e le competenze istituzionali (Regione, Ministero, Comuni), garantendo coerenza e omogeneità nella gestione del territorio e del Paesaggio.
2. **OG.2 - Migliorare la conoscenza e la rappresentazione del patrimonio paesaggistico attraverso le attività di aggiornamento del PPR:** Approfondire ed aggiornare il quadro conoscitivo del territorio, allo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse paesaggistiche.

Gli obiettivi generali precedentemente individuati non si esauriscono in enunciazioni di principio, ma trovano concreta attuazione attraverso una strutturazione gerarchica della progettualità, articolata in obiettivi specifici tra loro coerenti e direttamente correlati.

Ciascun obiettivo specifico è a sua volta perseguito mediante l'individuazione di attività e sub-attività dedicate, opportunamente associate alle diverse procedure tecniche e amministrative previste, in modo da garantire coerenza tra finalità strategiche, azioni operative e strumenti procedurali.

Si riportano a seguire le specifiche relazionali:

Verifica e Adeguamento del Quadro Normativo del PPR

- **Obiettivo Specifico: Ob.S.1** - *Assicurare la piena coerenza e operatività delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR con le normative ordinate e sovraordinate e con le esigenze di gestione del territorio.*
- **Attività:** Verifica approfondita degli articoli e delle NTA del PPR per individuare eventuali lacune, incongruenze o disposizioni obsolete. Proposta di modifiche e integrazioni per garantire chiarezza, applicabilità e rispondenza agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica.

Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei perimetri già validati nelle attività congiunte Ministero - Regione dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (Beni Paesaggistici ex art. 136-157 del Codice) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

- **Obiettivo Specifico: Ob.S.2** - *Integrare formalmente nel PPR i perimetri dei beni paesaggistici già oggetto di provvedimenti di vincolo e validati dalle Autorità competenti.*
- **Attività:** Acquisizione e digitalizzazione dei perimetri dei vincoli paesaggistici già approvati e validati. Trasposizione di tali perimetri nella cartografia del PPR con la scala idonea.



Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR dei Perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (Beni Paesaggistici ex art. 136-157 del Codice), non ancora validati dal Comitato Tecnico

- **Obiettivo Specifico:** *Ob.S.3 - Proporre l'integrazione nel PPR dei perimetri dei beni paesaggistici sottoposti a provvedimenti di vincolo in attesa di validazione da parte del Comitato Tecnico Regione - Ministero.*
- **Attività:** Acquisizione dei dati relativi ai perimetri non ancora validati.

Ricognizione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione

- **Obiettivo Specifico:** *Ob.S.4 - Mappare le aree soggette a vincolo paesaggistico per legge (cd. "beni di categoria" o "aree tutelate per legge"), garantendo la loro corretta identificazione.*
- **Attività:** Identificazione e delimitazione delle aree elencate nell'Art. 142, comma 1 del Codice (es. coste, laghi, fiumi, zone umide, montagne, vulcani, parchi, aree archeologiche). Rappresentazione cartografica in scala adeguata.

Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR delle risultanze delle attività di copianificazione dei Beni del repertorio concluse con i Comuni (Art. 49 delle NTA del PPR)

- **Obiettivo Specifico:** *Ob.S.5 - Recepire nel PPR i risultati delle attività di copianificazione già definite con i Comuni e il Ministero per la gestione dei Beni paesaggistici.*
- **Attività:** Acquisizione degli atti di copianificazione conclusi con i Comuni e con il Ministero. Trasposizione delle determinazioni e delle prescrizioni derivanti da tali atti (di copianificazione) nel PPR.

Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR del Repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici e Beni Identitari

- **Obiettivo Specifico:** *Ob.S.6 - Integrare nel PPR il repertorio dei Beni paesaggistici e identitari regionali, riconosciuti come elementi fondamentali del patrimonio paesaggistico.*
- **Attività:** Inserire nel PPR il repertorio dei Beni paesaggistici e identitari regionali aggiornato con i risultati delle attività di copianificazione svolte ai sensi dell'articolo 49 delle NTA del PPR.

Inserimento (rappresentazione cartografica) nel PPR degli Atti di copianificazione dei "Centri di Prima e Antica Formazione" (Art. 51 e 52 delle NTA del PPR)

- **Obiettivo Specifico:** *Ob.S.7 - Ricognizione degli atti di copianificazione dei "Centri di Prima e Antica Formazione", integrando le risultanze delle attività con i Comuni all'interno del PPR.*
- **Attività:** Analisi degli atti di copianificazione già definiti e loro aggiornamento nei documenti di Piano.

Inserimento (rappresentazione cartografica) delle correzioni riferite ai tematismi, agli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, Beni paesaggistici e identitari effettuate ai sensi della L.R. 3/2009

- **Obiettivo Specifico:** *Ob.S.8 - Recepire nel PPR le correzioni e gli affinamenti cartografici già apportati al Quadro conoscitivo in base alla Legge Regionale 3/2009.*



- **Attività:** Identificazione e integrazione delle modifiche puntuali, descrittive e cartografiche, assicurandone la corretta trasposizione nel PPR aggiornato.

Correzione/aggiornamento cartografico delle componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale e Insediativo

- **Obiettivo Specifico: Ob.S.9** - *Aggiornare e correggere la rappresentazione delle componenti di paesaggio nelle relazioni tra tematismi naturali e antropici, garantendo una pianificazione più efficace e integrata.*
- **Attività:** Revisione e aggiornamento delle cartografie e delle descrizioni relative alle componenti di paesaggio per quanto concerne gli elementi dell'assetto ambientale e dell'assetto insediativo. Modifica/correzione delle componenti di paesaggio anche a seguito dell'aggiornamento della cartografia di base e tematica e conseguente al riconoscimento dei beni paesaggistici.

Rafforzare la dinamicità, l'aggiornabilità e l'attualità del Piano Paesaggistico Regionale, assicurando che lo strumento regionale possa evolvere nel tempo in modo coerente con i mutamenti del quadro normativo, delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle esigenze territoriali

- **Obiettivo Specifico: Ob.S.10** - *Mantenere il PPR dinamico, aggiornabile e operativamente efficace, capace di recepire in modo sistematico e tempestivo aggiornamenti derivanti da studi, nuove esigenze territoriali o direttive sovraordinate, attraverso la definizione e il mantenimento di una base informativa territoriale ufficiale in formato digitale e vettoriale, che costituisca riferimento univoco per l'interpretazione e l'applicazione delle norme.*
- **Attività:** Definizione e implementazione di modalità strutturate di aggiornamento dei contenuti del PPR, comprensive della predisposizione, gestione e aggiornamento continuo di una base dati geografica ufficiale (es. GIS, shapefile, geodatabase), finalizzata a:
 - garantire la consultazione agevole e univoca degli elementi del PPR;
 - assicurare la corretta e omogenea applicabilità delle norme sul territorio;
 - favorire l'interoperabilità dei dati con i sistemi informativi regionali, locali e con gli strumenti di pianificazione e valutazione ambientale;
 - supportare i procedimenti autorizzativi e le valutazioni ambientali, riducendo ambiguità interpretative e disallineamenti informativi.

3.10 Individuazione delle Strategie e dell'albero della progettualità specifica

La determinazione della progettualità del PPR in aggiornamento, come è stato già anticipato nei paragrafi precedenti, nella prassi segue un iter ben definito, che comporta un continuo processo di definizione, integrazione, rimodulazione e codifica di tutti gli obiettivi, generali e specifici, nel corso della procedura di VAS, se ritenuta necessaria. Sono fondamentali in questo senso i risultati conseguenti dalla valutazione di coerenza esterna con gli altri Piani e Programmi, di confronto con i criteri e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di coerenza interna e di verifica attraverso il modello DPSIR.



Nel caso specifico, tuttavia, trattandosi di un atto ricognitivo di un Piano che già di per sé nasce con finalità regolamentative e di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, limitata peraltro alle sole modifiche ed aggiornamenti descritti precedentemente, di fatto vigenti, risulta difficoltoso approcciare alla valutazione in termini tradizionali. Pur cercando, dunque, di condurre una procedura rigorosa, si pone da subito in evidenza che tale approccio ci si aspetta non produca particolari effetti significativi in termini negativi, ma che, anzi, costituisca un atto determinante ai fini del recepimento di elementi, vincoli, norme e regolamentazioni, di fatto già esistenti, ma di difficile applicazione senza una confluenza degli stessi anche nei documenti ufficiali di un Piano di governo del territorio fondamentale quale è il Piano Paesaggistico Regionale.

Le attività programmate e le motivazioni alla base dell'aggiornamento portano a definire la seguente progettualità rappresentata in forma sintetica secondo le relazioni/ramificazioni intercorrenti tra obiettivi alle diverse scale di dettaglio:

Obiettivi Generali dell'aggiornamento del PPR			Obiettivi Specifici (desunti dalle attività)	
Codice	Obiettivo	Descrizione	Codice	Descrizione
Ob.G.1	Armonizzare le politiche di pianificazione attraverso l'allineamento normativo e l'aggiornamento dei tematismi ed elementi confluenti nel PPR	Favorire l'integrazione tra le diverse scale di pianificazione e le competenze istituzionali (Regione, Ministero, Comuni), garantendo coerenza e omogeneità nella gestione del territorio e del Paesaggio	Ob.S.1	Assicurare la piena coerenza e operatività delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR con le normative ordinate e sovraordinate e con le esigenze di gestione del territorio
			Ob.S.2	Integrare formalmente nel PPR i perimetri dei beni paesaggistici già oggetto di provvedimenti di vincolo e validati dalle Autorità competenti
			Ob.S.3	Proporre l'integrazione nel PPR dei perimetri dei beni paesaggistici sottoposti a provvedimenti di vincolo in attesa di validazione da parte del Comitato Tecnico Regione - Ministero
			Ob.S.4	Mappare le aree soggette a vincolo paesaggistico per legge (cd. "beni di categoria" o "aree tutelate per legge"), garantendo la loro corretta identificazione
			Ob.S.5	Recepire nel PPR i risultati delle attività di copianificazione già definite con i Comuni e il Ministero per la gestione dei Beni paesaggistici
			Ob.S.7	Ricognizione degli atti di copianificazione dei "Centri di Prima e Antica Formazione", integrando le risultanze delle attività con i Comuni all'interno del PPR
			Ob.S.9	Aggiornare e correggere la rappresentazione delle componenti di paesaggio nelle relazioni tra tematismi naturali e antropici, garantendo una pianificazione più efficace e integrata
Ob.G.2	Migliorare la conoscenza e la rappresentazione del patrimonio paesaggistico attraverso le attività di	Approfondire ed aggiornare il quadro conoscitivo del territorio, allo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse paesaggistiche	Ob.S.10	Mantenere il PPR dinamico, aggiornabile e operativamente efficace, capace di recepire in modo sistematico e tempestivo aggiornamenti derivanti da studi, nuove esigenze territoriali o direttive sovraordinate, attraverso la definizione e il mantenimento di una base informativa territoriale ufficiale in formato digitale e vettoriale, che costituisca riferimento univoco per l'interpretazione e l'applicazione delle norme
			Ob.S.2	Integrare formalmente nel PPR i perimetri dei beni paesaggistici già oggetto di provvedimenti di vincolo e validati dalle Autorità competenti
			Ob.S.3	Proporre l'integrazione nel PPR dei perimetri dei beni paesaggistici sottoposti a provvedimenti di vincolo in attesa di validazione da parte del Comitato Tecnico Regione - Ministero
			Ob.S.4	Mappare le aree soggette a vincolo paesaggistico per legge (cd. "beni di categoria" o "aree tutelate per legge"), garantendo la loro corretta identificazione



Obiettivi Generali dell'aggiornamento del PPR			Obiettivi Specifici (desunti dalle attività)	
Codice	Obiettivo	Descrizione	Codice	Descrizione
	aggiornamento del PPR		Ob.S.5	Recepire nel PPR i risultati delle attività di copianificazione già definite con i Comuni e il Ministero per la gestione dei Beni paesaggistici
			Ob.S.6	Integrare nel PPR il repertorio dei Beni paesaggistici e identitari regionali, riconosciuti come elementi fondamentali del patrimonio paesaggistico
			Ob.S.7	Ricognizione degli atti di copianificazione dei "Centri di Prima e Antica Formazione", integrando le risultanze delle attività con i Comuni all'interno del PPR
			Ob.S.8	Recepire nel PPR le correzioni e gli affinamenti cartografici già apportati al Quadro conoscitivo in base alla Legge Regionale 3/2009
			Ob.S.9	Aggiornare e correggere la rappresentazione delle componenti di paesaggio nelle relazioni tra tematismi naturali e antropici, garantendo una pianificazione più efficace e integrata
			Ob.S.10	Mantenere il PPR dinamico, aggiornabile e operativamente efficace, capace di recepire in modo sistematico e tempestivo aggiornamenti derivanti da studi, nuove esigenze territoriali o direttive sovraordinate, attraverso la definizione e il mantenimento di una base informativa territoriale ufficiale in formato digitale e vettoriale, che costituisca riferimento univoco per l'interpretazione e l'applicazione delle norme



4 Analisi di coerenza esterna dell'aggiornamento del PPR rispetto ai Piani e Programmi di riferimento

Qualsiasi Piano o Programma contenente indirizzi e strategie di sviluppo del territorio deve essere analizzato in relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo tracciate all'interno delle attività verifica e adeguamento del PPR sono coerenti con gli indirizzi previsti dagli altri Piani e/o Programmi già esistenti con i quali lo stesso potrebbe avere delle interazioni. A tal fine occorre esaminare PPP (Politiche, Piani e Programmi) sia sovraordinati che di pari livello rispetto ai quali sarà svolta la cosiddetta "analisi di coerenza esterna" dello Strumento, necessaria per l'approfondimento e la specificazione di eventuali relazioni ed interferenze esistenti.

Per ulteriori considerazioni e dettagli sulle attività previste e richiamate nei paragrafi a seguire, si rimanda ai capitoli precedenti.

4.1 Piani settoriali e di livello superiore: Coerenza Orizzontale e Verticale

Per la coerenza esterna da condurre in sede di VAS del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), è necessario verificare la compatibilità con altri strumenti di pianificazione e programmazione che operano sullo stesso territorio, sia a livello superiore (verticale) che a livello settoriale o di pari livello (orizzontale).

Questo significa valutare se gli obiettivi e le disposizioni del PPR, nella fattispecie l'aggiornamento del PPR, sono in linea con quelli di altri PPP (Piani, Politiche e Programmi), evitando conflitti e promuovendo sinergie.

In sintesi, la verifica di coerenza esterna della VAS del PPR mira a garantire che il Piano sia in armonia con il contesto territoriale più ampio, promuovendo uno sviluppo sostenibile e integrato.

4.2 Coerenza "Verticale": Piani, Politiche e Programmi di livello europeo e nazionale

4.2.1 Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

Introduzione.

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), firmata a Firenze il 20.10.2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 14 del 09.01.2006, è un trattato internazionale che stabilisce i principi per la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei. Il suo contenuto principale risiede nel riconoscimento giuridico del paesaggio come un elemento chiave per la qualità della vita delle popolazioni, un patrimonio culturale e naturale da tutelare e un fattore identitario.

Il suo obiettivo è riconoscere giuridicamente il paesaggio come elemento essenziale del benessere individuale e sociale, contribuendo all'identità culturale e al patrimonio naturale: secondo la CEP, tutti i tipi di paesaggio, non solo quelli di particolare pregio, sono oggetto di attenzione.



Obiettivi.

I suoi obiettivi principali, che si riflettono direttamente nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna, includono:

CEP_01. Riconoscimento del paesaggio. Questo obiettivo, definito nell'articolo 5 della Convenzione, impegna gli stati a riconoscere il paesaggio come un elemento essenziale del contesto di vita e un valore da proteggere. Per la Sardegna, questo si traduce nel fondamento stesso del PPR, che eleva il paesaggio da semplice cornice a risorsa strategica, riconoscendone il ruolo identitario, culturale, ecologico ed economico. Il piano non si limita a tutelare paesaggi di eccezionale pregio, ma estende il riconoscimento a tutti i paesaggi dell'Isola, comprese le aree rurali e periurbane.

CEP_02. Identificazione e valutazione dei paesaggi. L'articolo 6 richiede l'identificazione e la valutazione dei paesaggi, coinvolgendo il pubblico e gli attori interessati. Questo è un passaggio cruciale che il PPR della Sardegna ha implementato attraverso un complesso processo di analisi e mappatura. Il piano ha classificato il territorio sardo in diverse tipologie di paesaggio, individuando le loro caratteristiche, valori e vulnerabilità. Questo processo di valutazione ha permesso di assegnare a ciascun ambito un sistema di prescrizioni d'uso e salvaguardia, che è il cuore normativo del PPR.

CEP_03. Definizione e attuazione di politiche paesaggistiche. Questo obiettivo, sancito dagli articoli 5, 6 e 7, impegna le parti ad elaborare e attuare politiche volte a proteggere, gestire e pianificare i paesaggi. Il PPR della Sardegna è la manifestazione più completa di questo impegno a livello regionale. Non è un semplice vincolo, ma uno strumento di gestione proattiva che mira a:

- **Protezione:** Mantenere gli aspetti significativi e caratteristici di un paesaggio, attraverso vincoli e norme che ne impediscano il degrado.
- **Gestione:** Intervenire sui paesaggi al fine di guidarne le trasformazioni, promuovendo pratiche che ne mantengano la qualità.
- **Pianificazione:** L'insieme delle azioni di forte programmazione che il PPR propone per l'evoluzione e lo sviluppo futuro dei paesaggi, integrando la tutela paesaggistica nelle politiche di settore (urbanistica, agricoltura, turismo, ecc.).

CEP_04. Sensibilizzazione e formazione. L'articolo 6 e l'articolo 8 della Convenzione sottolineano l'importanza di aumentare la consapevolezza pubblica sul valore del paesaggio e di promuovere la formazione di specialisti. Il PPR non è solo uno strumento normativo, ma anche un veicolo di informazione e sensibilizzazione. La sua attuazione richiede la formazione di tecnici, funzionari e operatori che comprendano l'approccio integrato del piano e sappiano applicarlo correttamente, promuovendo al contempo la cultura del paesaggio nella società sarda.

CEP_05. Partecipazione pubblica. L'articolo 5 della Convenzione richiede la partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e di altri attori interessati nella definizione e nell'attuazione delle politiche paesaggistiche. Il processo di adozione del PPR è stato caratterizzato da una lunga fase di consultazione pubblica, che ha permesso di raccogliere istanze e contributi dal basso, in linea con questo principio. La partecipazione è considerata essenziale per garantire che il piano rifletta i valori e le aspettative della comunità.



Analisi di Coerenza.

Il confronto tra gli obiettivi posti alla base della verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e quelli desunti dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) rivela una sostanziale armonia: infatti i primi non solo rispettano i principi della CEP, ma ne rappresentano la declinazione operativa e dettagliata a livello regionale. In particolare, gli obiettivi specifici **Ob.S.1**, **Ob.S.8** e **Ob.S.10**, volti alla coerenza normativa, al recepimento degli affinamenti e alla dinamicità del Piano, garantiscono che il PPR mantenga la sua efficacia come strumento di attuazione delle politiche paesaggistiche (**CEP_03**), assicurando che le sue NTA siano sempre allineate al quadro legislativo superiore. Gli obiettivi **Ob.S.2**, **Ob.S.3**, **Ob.S.4**, **Ob.S.6** e **Ob.S.7**, principalmente incentrati sull'integrazione dei perimetri vincolati, sulla mappatura delle aree tutelate per legge e sull'integrazione del Repertorio dei Beni Paesaggistici e Identitari, sono la diretta concretizzazione dell'obiettivo **CEP_02** (Identificazione e valutazione dei paesaggi), in quanto ne traducono l'analisi in prescrizioni cartografiche e normative chiare. Inoltre, gli obiettivi **Ob.S.5** e **Ob.S.7**, relativi al recepimento degli esiti delle procedure di copianificazione con i Comuni e, implicitamente, l'obiettivo **Ob.S.9**, che mira al miglioramento delle relazioni tra tematismi naturali e antropici, rappresentano l'applicazione pratica e territoriale del principio di Partecipazione pubblica (**CEP_05**), promuovendo la sussidiarietà e la condivisione delle competenze nella gestione proattiva del paesaggio (**CEP_03**). Pertanto, si può affermare che gli obiettivi posti alla base dell'aggiornamento del PPR sono coerenti con i principi stabiliti dalla CEP, agendo come il meccanismo vitale che mantiene il Piano aderente al suo fondamento di riconoscimento, gestione e tutela proattiva di tutti i paesaggi sardi (**CEP_01** e **CEP_03**).

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di verifica e adeguamento del PPR non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, anzi si ritiene possano rafforzarne la coerenza.

4.2.2 Direttive Habitat e Uccelli (Rete Natura 2000)

Introduzione.

La Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE), adottata il 21.05.1992, è il principale strumento normativo dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Il suo obiettivo primario è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Per raggiungere questo scopo, la Direttiva ha istituito la Rete ecologica Natura 2000, un sistema di aree protette che comprende i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, in combinato disposto con la Direttiva Uccelli, le Zone di Protezione Speciale (ZPS). La Direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat e le specie di interesse comunitario. Tali misure sono spesso tradotte in Piani di Gestione dei siti Natura 2000, che definiscono le azioni concrete da intraprendere. In Italia, la direttiva è stata recepita principalmente tramite il DPR n. 357 del 08.09.1997 (e successive modifiche).

La Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE), adottata il 30.11.2009, è la versione codificata e aggiornata della Direttiva originaria del 1979 (79/409/CEE). Rappresenta uno dei primi e più importanti atti legislativi in materia



ambientale dell'UE. L'obiettivo principale è la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici che vivono naturalmente nel territorio europeo. La Direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per proteggere, gestire e controllare le specie di uccelli, in particolare stabilendo un sistema generale di protezione che vieti l'uccisione, la cattura e il commercio non autorizzati. Per le specie più minacciate o migratrici, la Direttiva prevede l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), che fanno parte della Rete Natura 2000 insieme ai SIC. In Italia, le disposizioni della Direttiva sono state recepite nel tempo attraverso diverse normative, tra cui la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Obiettivi.

In generale, la Direttiva Habitat (92/43/CEE) contribuisce a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo.

DHAB_01. Creazione della Rete Natura 2000. Istituire una rete coerente di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) e, una volta approvati a livello comunitario, "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), per tutelare habitat e specie di interesse comunitario.

DHAB_02. Mantenimento e Ripristino. Assicurare che gli habitat e le specie di interesse comunitario siano mantenuti o ripristinati in uno "stato di conservazione soddisfacente". Questo implica un approccio proattivo e gestionale, non solo restrittivo.

DHAB_03. Coerenza Ecologica. Promuovere la coerenza della Rete Natura 2000 attraverso la gestione degli elementi del paesaggio che sono fondamentali per la flora e la fauna selvatiche (ad es. corsi d'acqua, siepi, fasce boscate), garantendo connettività ecologica.

La Direttiva Uccelli (2009/147/CE) ha lo scopo di conservare tutte le specie di uccelli selvatici che vivono naturalmente nel territorio europeo degli Stati membri.

DUCC_01. Protezione Generale. Instaurare un regime generale di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici, vietandone la cattura, l'uccisione, la distruzione di nidi e uova e il disturbo deliberato.

DUCC_02. Creazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS). Designare le aree più idonee per la conservazione delle specie di uccelli, in particolare quelle elencate nell'Allegato I della Direttiva (specie minacciate) e le specie migratrici che ritornano regolarmente. Queste aree diventano parte integrante della Rete Natura 2000.

DUCC_03. Gestione degli Habitat. Adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ripristinare una varietà e una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie di uccelli.

DUCC_04. Regolamentazione della Caccia. Definire un quadro normativo per la caccia, stabilendo le specie cacciabili e vietando metodi di cattura e uccisione non selettivi.

Analisi di Coerenza.

La verifica di coerenza tra gli obiettivi di aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e quelli alla base delle Direttive Habitat (DHAB) e Uccelli (DUCC) rivela un forte legame che si concretizza, soprattutto, attraverso i concetti di connettività ecologica e di tutela degli habitat. Gli obiettivi delle Direttive Habitat e Uccelli (Rete Natura 2000) come l'obiettivo **DHAB_01** (relativo alla creazione della Rete Natura 2000), **DUCC_02** (relativo alla creazione delle ZPS) e **DHAB_03** (relativo alla Coerenza Ecologica), sono supportati, sebbene



in modo indiretto, dagli obiettivi specifici **Ob.S.4** (finalizzato alla mappatura delle aree soggette a vincolo paesaggistico per legge), dall'obiettivo **Ob.S.9** (che mira a migliorare la rappresentazione e la disciplina delle relazioni tra tematismi naturali e antropici), dall'obiettivo **Ob.S.1** (finalizzato a garantire la coerenza delle NTA PPR) e dall'obiettivo **Ob.S.10** (che deve garantire la dinamicità del PPR).

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, anzi si ritiene possano rafforzarne la coerenza.

4.2.3 Strategia della UE sulla biodiversità per il 2030

Introduzione.

La Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è un piano a lungo termine volto a proteggere e ripristinare la natura in Europa, invertendo il processo di degrado degli ecosistemi: rappresenta un elemento chiave del Green Deal europeo e mira a porre la biodiversità sulla via della ripresa entro il 2030, a beneficio del clima, del pianeta e delle persone.

Seppure tale strategia non sia un atto legislativo con valore cogente diretto per i singoli cittadini, ma un documento programmatico e politico della Commissione Europea, il suo recepimento e la sua attuazione avvengono a livello nazionale attraverso l'integrazione dei suoi obiettivi nelle politiche e nella legislazione dei vari Stati membri.

Obiettivi.

SBIO_01. Protezione di almeno il 30% delle aree terrestri e marine dell'UE. Questo è un obiettivo quantitativo che mira a espandere in modo significativo le reti di aree protette esistenti, con una particolare attenzione ai siti di grande valore e importanza per la biodiversità. Di questo 30%, un terzo (il 10%) deve essere protetto in modo rigoroso.

SBIO_02. Ripristino degli ecosistemi degradati. L'obiettivo è ripristinare in modo significativo ecosistemi degradati, in particolare quelli con il maggior potenziale di cattura del carbonio e di prevenzione e riduzione dell'impatto dei disastri naturali. Ciò include foreste, torbiere, zone umide, fiumi e zone costiere.

SBIO_03. Incremento della biodiversità agricola. La strategia promuove pratiche agricole sostenibili per riportare la biodiversità nel paesaggio agricolo, riducendo l'uso di pesticidi e fertilizzanti, e aumentando l'agricoltura biologica.

SBIO_04. Contrasto al commercio illegale di specie selvatiche. Si mira a rafforzare la lotta al commercio illegale e alla criminalità ambientale, che rappresentano una minaccia per la biodiversità globale.

SBIO_05. Miglioramento della connettività ecologica. Promuovere il ripristino di corridoi ecologici per garantire la mobilità delle specie e la funzionalità degli ecosistemi, essenziale per la loro resilienza di fronte ai cambiamenti climatici.

SBIO_06. Mobilitazione dei fondi. La Commissione si impegna a mobilitare risorse finanziarie per sostenere la transizione verso un modello economico rispettoso della biodiversità.



Analisi di Coerenza.

In generale, gli obiettivi della Strategia della UE sulla biodiversità hanno una forte incidenza sulla pianificazione regionale ed il PPR, attraverso la tutela degli habitat e la promozione della connettività ecologica, contribuisce direttamente al raggiungimento dei suoi obiettivi in quanto mostrano una forte coerenza strategica e operativa con i pilastri stabiliti dalla Strategia UE sulla Biodiversità.

In primo luogo, l'obiettivo **SBIO_01** (relativo alla soglia minima del 30% di aree da proteggere) e l'espansione della protezione della biodiversità sono supportati in modo cruciale dagli obiettivi specifici **Ob.S.2**, **Ob.S.3** e **Ob.S.4**: infatti, la perimetrazione e la definizione della relativa disciplina delle aree tutelate, contribuisce indirettamente al raggiungimento degli obiettivi quantitativi di protezione. L'obiettivo **Ob.S.9** (teso a migliorare la disciplina delle relazioni tra tematismi naturali e antropici) si allinea con l'obiettivo **SBIO_02** (Ripristino degli ecosistemi degradati), in quanto mira a fornire il quadro normativo territoriale necessario per guidare interventi di ripristino su fiumi, zone umide o aree costiere. Ancora, gli obiettivi **Ob.S.7** e **Ob.S.9** riflettono la finalità di **SBIO_03** (Incremento della biodiversità agricola), mirando a preservare i paesaggi rurali e agricoli di valore, essenziali per la biodiversità. Infine, sia **Ob.S.5** (attraverso il recepimento degli atti di Copianificazione) e **Ob.S.10** assicurano che il Piano possa intercettare e implementare i meccanismi stabiliti secondo l'obiettivo **SBIO_06** (Mobilitazione dei fondi) e promuovere **SBIO_05** (Miglioramento della connettività ecologica), garantendo che le politiche di tutela ecologica siano non solo definite, ma anche gestite in modo condiviso a livello locale.

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza del PPR con lo strumento esaminato

4.2.4 Politica Agricola Comune (PAC)

Introduzione.

La Politica Agricola Comune (PAC) è un insieme di politiche e regolamenti dell'Unione Europea che gestiscono la produzione agricola e le sovvenzioni agli agricoltori. La PAC non si basa su un singolo testo legislativo, ma su un complesso sistema di regolamenti e direttive che viene periodicamente riformato. Le basi legali della PAC sono stabilite nei Trattati dell'UE, in particolare negli articoli 38-44 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'ultima riforma significativa, che ha introdotto il "New Delivery Model", è entrata in vigore il 01.01.2023 con l'adozione di tre regolamenti principali: il Regolamento (UE) 2021/2115 (sui piani strategici), il Regolamento (UE) 2021/2116 (sul finanziamento e monitoraggio) e il Regolamento (UE) 2021/2117 (che modifica i regolamenti sul mercato agricolo).

In Italia, il recepimento avviene attraverso il Piano Strategico Nazionale (PSN) della PAC 2023-2027, elaborato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con le Regioni. Questo piano definisce come l'Italia intende attuare le misure della PAC a livello nazionale.



Obiettivi.

Gli obiettivi della PAC sono evoluti nel tempo per rispondere alle sfide sociali, economiche e ambientali. La riforma 2023-2027 ha introdotto una serie di obiettivi chiave, suddivisi in tre categorie: obiettivi economici, obiettivi sociali e obiettivi ambientali e climatici; questi ultimi sono quelli che presentano più attinenza con il PPR.

PAC_01. Protezione dell'ambiente. Contribuire alla transizione ecologica attraverso misure che riducano l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, e che migliorino la gestione del suolo e dell'acqua.

PAC_02. Contrasto al cambiamento climatico. Sostenere pratiche agricole che contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come l'agricoltura biologica e le pratiche di sequestro del carbonio. Un elemento chiave in questo senso sono gli "Eco-schemi", pagamenti volontari a favore degli agricoltori che adottano pratiche rispettose del clima e dell'ambiente.

PAC_03. Tutela della biodiversità. Proteggere e ripristinare la biodiversità nel paesaggio agricolo, ad esempio conservando habitat come siepi e fasce tampone.

Analisi di Coerenza.

La Politica Agricola Comune (PAC), essendo uno strumento di sostegno all'agricoltura, ha una notevole influenza sul paesaggio rurale. Le sue misure ambientali e i suoi schemi ecologici (eco-schemi) promuovono pratiche agricole che possono contribuire alla conservazione del paesaggio e della biodiversità.

I principi generali e la disciplina del PPR mostrano una forte sinergia con gli obiettivi della PAC, in particolare nella gestione del paesaggio rurale e agricolo, mentre le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di verifica e adeguamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sugli altri Piani, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza del PPR con lo strumento esaminato

4.2.5 Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)

Introduzione.

La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) è il principale strumento normativo dell'Unione Europea per la protezione e la gestione delle acque. Il suo obiettivo generale è garantire che le acque europee, compresi fiumi, laghi, acque sotterranee e costiere, raggiungano un buono stato ecologico e chimico.

La Direttiva 2000/60/CE, adottata il 23.10.2000, ha stabilito un quadro comune per la protezione delle acque in Europa. Essa rappresenta un approccio innovativo perché gestisce le acque non più per categorie (fiumi, laghi, ecc.), ma a livello di bacino idrografico, che è l'unità naturale del ciclo dell'acqua. Questo ha portato all'istituzione in Italia delle Autorità di Bacino Distrettuale. In Italia, la DQA è stata recepita principalmente tramite il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 ("Norme in materia ambientale"), che ne costituisce il Testo Unico. All'interno di questo quadro normativo, le Regioni e le Autorità di Bacino elaborano specifici strumenti attuativi, come i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e i Piani di Tutela delle Acque (PTA).



Obiettivi.

Gli obiettivi della DQA sono fissati per il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque, da realizzarsi entro scadenze precise e con aggiornamenti periodici. I principali obiettivi includono:

DQA_01. Raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico. L'obiettivo primario è che tutte le acque superficiali raggiungano un buono stato ecologico (relativo alla qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica) e chimico (relativo all'assenza di inquinanti pericolosi). Per le acque sotterranee, l'obiettivo è un buono stato quantitativo e chimico.

DQA_02. Prevenzione del deterioramento. Evitare il peggioramento dello stato di tutti i corpi idrici. Questo è un principio di "non regressione" che impedisce l'autorizzazione di nuove attività che possano compromettere la qualità delle acque.

DQA_03. Gestione a livello di bacino idrografico. Istituire una gestione integrata delle acque che tenga conto dell'intero bacino idrografico, superando le divisioni amministrative. Questo permette di gestire le pressioni sull'acqua (come l'inquinamento) in modo più efficace.

DQA_04. Tutela delle aree protette. Proteggere e migliorare lo stato delle acque nelle aree protette, incluse quelle designate dalle direttive "Habitat" e "Uccelli".

DQA_05. Controllo delle pressioni. Identificare e controllare le principali pressioni che gravano sulle acque, come inquinamento da sostanze pericolose, prelievi eccessivi, e alterazioni idromorfologiche.

DQA_06. Partecipazione pubblica. Promuovere la partecipazione attiva del pubblico nella definizione e nell'attuazione dei piani di gestione.

Analisi di Coerenza.

L'obiettivo **Ob.S.4** (finalizzato alla mappatura delle aree soggette a vincolo paesaggistico per legge), che include spesso coste, fiumi, laghi e corsi d'acqua, contribuisce indirettamente alla tutela delle aree protette (**DQA_04**), anche rafforzando i vincoli sulle aree che sono spesso designate come zone sensibili.

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza del PPR con lo strumento esaminato

4.2.6 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP)

Introduzione.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, istituito con il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 è il testo normativo fondamentale in Italia per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Codice non si limita a un approccio puramente conservativo, ma promuove la gestione attiva del patrimonio, riconoscendolo come un bene di interesse pubblico che contribuisce allo sviluppo sostenibile. Il Titolo I della Parte Terza del Codice, in particolare, è dedicato ai beni paesaggistici, definendo le procedure per la loro



tutela e per l'elaborazione dei piani paesaggistici regionali. Questi piani sono concepiti come strumenti di pianificazione congiunta tra lo Stato e le Regioni, volti a individuare e tutelare i paesaggi, stabilendo le norme d'uso e le misure di salvaguardia necessarie.

Obiettivi.

Gli obiettivi principali del Codice, in relazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sono:

CBCP_01. Tutela del Paesaggio come Valore Costituzionale. Riconoscere il paesaggio come un bene di interesse primario per la collettività e elevare la tutela a principio fondamentale, in linea con l'articolo 9 della Costituzione italiana che sancisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

CBCP_02. Integrazione tra Tutela e Sviluppo Sostenibile. Superare l'approccio puramente conservativo e promuovere una gestione attiva del territorio che concili la salvaguardia del paesaggio con le esigenze di sviluppo economico e sociale, al fine di prevenire la distruzione dei valori paesaggistici senza ostacolare le attività economiche compatibili.

CBCP_03. Pianificazione Congiunta Stato-Regioni. Imporre la collaborazione tra il Ministero della Cultura (espressione della tutela a livello nazionale) e le Regioni (espressione della pianificazione a livello locale) per l'elaborazione dei piani paesaggistici al fine di assicurare che il piano rifletta sia gli interessi di tutela nazionali sia le specificità e le istanze del territorio regionale.

CBCP_04. Prevalenza del Piano Paesaggistico. Stabilire che le disposizioni dei piani paesaggistici hanno un valore vincolante e sono prevalenti rispetto a quelle dei piani urbanistici di livello inferiore (comunali o provinciali).

Analisi di coerenza.

La coerenza tra gli obiettivi di aggiornamento del PPR e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP) è ovviamente massima, in quanto il PPR è lo strumento di pianificazione che attua in concreto le disposizioni del Codice a livello regionale. L'obiettivo **CBCP_01** (Tutela come Valore Costituzionale) è il fondamento stesso dell'aggiornamento, e trova riscontro operativo soprattutto negli obiettivi specifici **Ob.S.2, Ob.S.3, Ob.S.4 e Ob.S.6**: l'integrazione e la formalizzazione di tutti i perimetri delle aree vincolate, nonché degli elementi contenuti nel Repertorio dei Beni Paesaggistici e Identitari, garantiscono che il **valore primario** del paesaggio sia tradotto in confini e discipline certe. L'obiettivo **CBCP_03** (Pianificazione Congiunta Stato-Regioni) è assicurato dalla necessità di recepire i vincoli già validati (**Ob.S.2**) e la coerenza con la normativa sovraordinata di cui all'obiettivo specifico **Ob.S.1** (Coerenza con le normative sovraordinate). Infine, gli obiettivi specifici **Ob.S.5** (Recepimento della Copianificazione) e **Ob.S.9** (Miglioramento della disciplina tra tematismi) consentono di concretizzare quanto stabilito dall'obiettivo **CBCP_02** (Integrazione tra Tutela e Sviluppo Sostenibile) e di rafforzare la prevalenza del PPR stesso (**CBCP_04**), garantendo che le NTA PPR siano non solo vincolanti rispetto agli strumenti urbanistici comunali, ma anche gestibili e applicabili in modo attivo, conciliando la conservazione con le esigenze di trasformazione compatibile del territorio. L'aggiornamento, pertanto, è essenziale per riaffermare e rendere pienamente operativo il ruolo del PPR come strumento **prevalente e congiunto** di tutela, così come stabilito dal Codice stesso.



4.3 Coerenza con la pianificazione di livello regionale e settoriale

4.3.1 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Introduzione.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato redatto ai sensi dell'Art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 17, c. 6-ter della legge n. 183 del 1989 e ss.mm.ii. e ha lo scopo di proteggere e migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale.

L'obiettivo primario è il raggiungimento di un "buono stato ecologico" per i corpi idrici, attraverso la prevenzione del loro deterioramento e la riduzione dell'inquinamento: il PTA individua i corpi idrici, ne valuta lo stato di qualità e stabilisce le misure necessarie, come il controllo degli scarichi civili e industriali e la salvaguardia delle zone umide e delle fasce di rispetto fluviali.

Il documento, come previsto dalla legge regionale n. 14/2000, è stato predisposto sulla base delle linee generali approvate dalla Giunta Regionale con DGR n. 47/18 del 05.10.2005 ed in conformità alle linee guida approvate da parte del Consiglio Regionale. Il documento è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 18.06.2009 ed è soggetto a revisioni periodiche, come previsto dalla normativa europea, per adattarsi ai cambiamenti ambientali e ai progressi scientifici

Nella redazione del documento si è tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che disciplina la redazione del Piano di Gestione dei bacini idrografici.

Obiettivi.

PTA_01. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso.

PTA_02. Mantenere, ove esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1.

PTA_03. Mantenuti o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2.

PTA_04. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale.

PTA_05. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

PTA_06. Lotta alla desertificazione.

Analisi di coerenza.

La tutela delle aree costiere, di cui all'obiettivo **PTA_04**, è rafforzata dall'obiettivo specifico **Ob.S.4** (relativo alla mappatura delle aree soggette a vincolo per legge), che include gran parte del litorale e delle zone umide, vincoli che garantiscono una tutela paesaggistica compatibile con la qualità ambientale necessaria per lo



sviluppo turistico sostenibile. Inoltre, sia l'obiettivo **PTA_06** (Lotta alla desertificazione) e **PTA_05** (Equilibrio tra fabbisogni e disponibilità idriche) richiedono una gestione del suolo che massimizzi la ritenzione idrica e minimizzi l'erosione: in tal senso, gli obiettivi specifici (**Ob.S.9** e **Ob.S.6**) che mirano a garantire la conservazione di quegli elementi del paesaggio rurale (terrazzamenti, boschi, ecc.) che svolgono una funzione idrogeologica e ambientale fondamentale concorrono, almeno indirettamente, al raggiungimento di tali risultati.

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di verifica e adeguamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza del PPR con lo strumento esaminato

4.3.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Introduzione.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico della Sardegna è lo strumento di pianificazione che attua a livello locale la Direttiva Alluvioni (2007/60/CE). L'obiettivo principale è la prevenzione e la riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Il PGRA si basa su tre fasi: l'analisi preliminare del rischio di alluvioni (PIRA), la mappatura della pericolosità e del rischio, e la definizione di misure di gestione per la riduzione del rischio. Il Piano individua le aree a rischio e stabilisce obiettivi e azioni per il loro controllo, come la pianificazione urbanistica, la realizzazione di opere di difesa e la promozione di misure non strutturali.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006, il Piano di gestione del rischio di alluvioni è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01.12.2022.

Obiettivi.

Il PGRA si concentra sulla gestione e la riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni. I suoi obiettivi sono strutturati in quattro macro-azioni:

PGRA_01. Valutazione del rischio, attraverso l'identificazione delle aree del territorio a rischio di alluvione, la mappatura dei livelli di pericolosità e del rischio potenziale per la popolazione, l'ambiente, i beni e le attività economiche.

PGRA_02. Previsione del rischio, attraverso la limitazione delle nuove costruzioni nelle aree a rischio e definire misure di pianificazione territoriale, al fine di evitare l'aumento della vulnerabilità.

PGRA_03. Protezione, attraverso la realizzazione di opere strutturali (come argini, casse di espansione) e di misure non strutturali (come l'adeguamento di edifici) per ridurre il rischio nelle aree già urbanizzate.

PGRA_04. Preparazione della popolazione attraverso l'implementazione di sistemi di allertamento, piani di emergenza e campagne di sensibilizzazione per migliorare la risposta della popolazione in caso di alluvione.

Analisi di coerenza.

L'obiettivo **PGRA_02** che impone, tra le altre, la limitazione delle nuove costruzioni nelle aree a rischio alluvione per evitarne l'aumento della vulnerabilità, è indirettamente legato agli obiettivi di aggiornamento normativo del PPR. In particolare, l'obiettivo specifico **Ob.S.1** è finalizzato a garantire che le prescrizioni contenute nelle NTA PPR relative all'uso del suolo e agli interventi edilizi siano pienamente allineate con la



normativa sovraordinata e rafforzino le aree a rischio. Analogamente, l'aggiornamento del PPR contribuisce a rendere operative le misure non strutturali di protezione (definite dall'obiettivo **PGRA_03**), ad esempio attraverso la salvaguardia delle aree naturali (quali fasce fluviali e zone umide) che fungono da casse di espansione naturali e da limitatrici alle azioni di impermeabilizzazione.

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di verifica e adeguamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza del PPR con lo strumento esaminato

4.3.3 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il territorio sardo ricade in un unico bacino idrografico di interesse regionale, suddiviso in sette sub-bacini, ognuno dei quali caratterizzato in grande da generali omogeneità geomorfologiche, geografiche, idrologiche. Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici. Le Norme di Attuazione del PAI sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008. Secondo la Legge 267/98 il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana, per le quali si distinguono aggiornamenti differenti. La variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) limitatamente alla parte frane relativa ai sub-bacini Posada-Cedrino (sub-bacino 5) e Sud-Orientale (sub-bacino 6) è stata adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2010, mentre per la parte idraulica si segnala la Delibera n.4 del 19.05.2011 con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato in via definitiva lo studio di Variante redatto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – CINSIA dell'Università degli Studi di Cagliari denominato: "Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale.

Si riporta a seguire una sintesi degli indirizzi programmatici e degli obiettivi del Piano.

Obiettivi.

PAI_OB_01. Garantire il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei suoli esistente adottando eventuali misure ed interventi compensativi.

PAI_OB_02. Prevedere che le aree prive di insediamenti siano gradualmente dotate di adeguati sistemi di drenaggio lento delle acque meteoriche.

PAI_OB_03. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare all'esercizio delle attività agricole, occorre:

- prevedere interventi di manutenzione e di ripristino attenti all'efficacia della rete di deflusso delle acque superficiali, evitando interruzioni o impedimenti al flusso dei fossi e dei canali esistenti ovvero realizzando nuovi percorsi delle acque intercettate;
- favorire sistemi colturali che preservino la stabilità dei versanti, limitino il trasporto solido e preservino le capacità chimico-fisiche e biologiche dei suoli conciliando le esigenze di coltivazione e di produzione con quelle di salvaguardia del territorio;



- evitare per quanto possibile le lavorazioni profonde del terreno per contrastare e ostacolare i movimenti di infiltrazione verticale delle acque ed i connessi fenomeni erosivi;
- favorire sistemi colturali che offrano una duratura copertura dei terreni;
- creare zone di rispetto adiacenti ai collettori e alla viabilità anche minore caratterizzate dall'assenza di lavorazioni agrarie al fine di costituire fasce di filtro vegetale con funzione antierosiva e fitodepurante;
- incentivare a monte e all'esterno di zone potenzialmente instabili o all'esterno di linee di distacco di frane l'esecuzione di affossature di guardia capaci di intercettare e allontanare le acque scolanti dei terreni sovrastanti e circostanti;
- impedire lavorazioni agricole sulle scarpate stradali e fluviali, su cui favorire invece la ricolonizzazione spontanea della vegetazione autoctona locale, l'inserimento di compagini erbaceo-arbustive, il mantenimento della vegetazione d'alto fusto di ampio apparato radicale;
- evitare possibilmente lavorazioni agricole capaci di indurre erosione nelle zone caratterizzate da elevate pendenze;
- favorire l'impiego di macchine agricole che limitino il compattamento del suolo;
- indurre l'abbandono dell'agricoltura e la rinaturalizzazione nelle aree marginali a forte pendenza o difficilmente accessibili;
- limitare la impermeabilizzazione permanente del suolo e garantire il normale deflusso delle acque in relazione agli impianti specializzati di vivaio e serre ad uso ortoflorovivaistico;
- estendere le precedenti indicazioni, ove possibile, a seminativi di carattere intensivo od estensivo, vigneti, frutteti, sughereti, uliveti.

PAI_OB_04. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare all'esercizio delle attività selvicolturali, occorre:

- evitare i tagli in alveo e l'eliminazione della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua se non per motivi insuperabili di sistemazione e manutenzione idraulica;
- favorire la ricostituzione di vegetazione elastica resistente agli allagamenti ed adatta ai processi di fitodepurazione;
- disciplinare le concessioni per gli impianti produttivi nelle aree del demanio fluviale secondo i principi di cui alla legge n. 37/1994.
- interdire pratiche e interventi che provochino erosioni non compatibili;
- ammettere il taglio di piante normalmente solo quando concorrono a determinare l'instabilità dei versanti, in particolare nei terreni litoidi e su pareti subverticali;
- disincentivare l'estirpazione di cespugli e di ceppaie appartenenti a specie forestali e alla macchia mediterranea;
- assicurare la manutenzione sistematica dei terreni forestali attraverso il controllo degli arbusti, la ripulitura del sottobosco e degli accessi di servizio;
- favorire la ricostituzione dei boschi degradati e dei boschi di latifoglie accentuandone la funzione produttiva;
- diradare quando necessario gli impianti di conifere;



- eliminare gli individui in soprannumero, eliminare in alcuni casi i palchi inferiori delle conifere, rimuovere dal sottobosco i materiali abbattuti;
- operare potature di formazione su leccio, roverelle, giovani piante di sughera;
- incentivare la decorticazione delle piante di sughera bruciate o affiammate, favorire la demaschiatura,
- evitare gli accumuli sparsi del sughero estratto trasportandolo nel più breve tempo possibile verso i centri di lavorazione;
- creare vivai specializzati in piante autoctone arboree ed arbustive;
- formare ed approvare i piani di assestamento forestale tenendo conto dei vincoli posti dal PAI;
- incentivare la gestione degli usi civici in modo sinergico alle finalità del PAI.

PAI_OB_05. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare all'esercizio delle attività selvicolturali, occorre:

- interdire il pascolo nelle zone percorse da incendio fino a quando non sia stata ristabilita una adeguata copertura erbosa;
- consentire e favorire il pascolamento a condizione che il carico unitario di bestiame permesso per unità di superficie non sia tale da denudare porzioni di territorio o indurre un eccessivo calpestamento soprattutto in corrispondenza dei percorsi preferenziali del bestiame e delle zone di abbeveraggio;
- indurre l'avvicendamento dei pascoli, dei tratturi e dei sentieri dal bestiame.

Analisi di Coerenza.

Gli obiettivi **PAI_OB_03** (Attività agricole) e **PAI_OB_04** (Attività selvicolturali), con le loro dettagliate prescrizioni sulla conservazione del suolo, la gestione delle acque e la tutela della vegetazione ripariale e forestale, sono pienamente coerenti con la tutela paesaggistica del PPR: in particolare, le misure che favoriscono sistemi colturali stabili, mantengono la copertura vegetale e disciplinano i tagli boschivi non solo riducono il rischio idrogeologico, ma preservano anche l'identità e la bellezza dei paesaggi rurali e forestali.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di verifica e adeguamento non incidono apprezzabilmente sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza.

4.3.4 Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PGDI)

Introduzione.

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PGDI), previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Il suo obiettivo principale è garantire la tutela e il miglioramento dello stato ecologico e chimico di tutti i corpi idrici del distretto, inclusi fiumi, laghi, acque di transizione e acque marine costiere, oltre a quelle sotterranee. Il piano definisce il quadro conoscitivo, identifica le pressioni e gli impatti, e stabilisce le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali di qualità.



Nel Distretto idrografico della Sardegna il primo Piano di Gestione è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale con delibera n. 1 del 25.02.2010. Successivamente, con delibera n. 1 del 3.6.2010, è stata adottata la prima revisione del Piano di Gestione per tener conto dei risultati delle consultazioni pubbliche e delle prescrizioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. La Direttiva prevede per il Piano di Gestione un processo di revisione continua ed in particolare stabilisce che lo stesso piano venga sottoposto a riesame e aggiornamento: il 21 dicembre 2021 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato la Delibera n. 16 del 21 dicembre 2021 "Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque) – Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna – Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027– Adozione ai sensi dell'articolo 66 del DLgs 152/2006 e ai sensi della L.R. 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione".

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.06.2023 è stato approvato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 2021-2027, redatto dall'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Obiettivi.

PGDIS_OB_01. Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

PGDIS_OB_02. Garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo;

PGDIS_OB_03. Applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici;

PGDIS_OB_04. Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

PGDIS_OB_05. Impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;

PGDIS_OB_06. Ridurre progressivamente l'inquinamento da sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie nelle acque superficiali;

PGDIS_OB_07. Impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei;

PGDIS_OB_08. Invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee;

PGDIS_OB_09. Raggiungimento del buono stato entro il 22 dicembre 2015 per tutti i corpi idrici;

PGDIS_OB_10. Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette:

- ridurre e prevenire l'inquinamento da nitrati di origine agricola (Dir. 91/676/CE);
- imposizione di limiti più restrittivi per Ntot e Ptot negli scarichi in aree sensibili (Direttiva 91/271/CE);
- mantenere e migliorare lo stato delle acque ricadenti nelle aree designate per la protezione degli habitat e delle specie (Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE);



- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro (anche mediante l'istituzione di zone di salvaguardia), aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, corpi idrici destinati alla balneazione;

PGDIS_OB_11. Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Analisi di coerenza.

L'obiettivo PGDIS_OB_10 (Conformarsi agli standard per le aree protette), che richiede il mantenimento e il miglioramento dello stato delle acque nelle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, si lega strettamente all'obiettivo specifico **Ob.S.1** e, indirettamente, alla necessaria integrazione dei vincoli (**Ob.S.2, Ob.S.3, Ob.S.4**) nel PPR.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza.

4.3.5 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)

Introduzione.

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali della Regione Sardegna, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge n. 183 del 19.05.1989 ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali.

Tale Piano, approfondimento ed integrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali che consente, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), di conseguire un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Le Linee Guida per la redazione del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali sono state approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 48/11 del 30.12.2003 e, a seguito dello svolgimento delle conferenze preliminari istruttorie, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n. 1 del 03.09.2012 e con Delibera n. 1 del 31.10.2012, ha adottato preliminarmente il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è stato infine adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna con Delibera n. 1 del 20.06.2013 e approvato definitivamente con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino n. 2 del 17.12.2015.

Obiettivi

PSFF_01. Delimitazione delle fasce fluviali e delle aree inondabili. Il PSFF ha lo scopo di identificare e mappare con precisione le aree inondabili lungo i principali corsi d'acqua dell'isola. Le aree vengono classificate in base alla probabilità di evento, ovvero ai tempi di ritorno (Tr) delle piene, in tre fasce: questa



perimetrazione dettagliata fornisce un quadro essenziale per la pianificazione urbanistica, consentendo di orientare lo sviluppo del territorio lontano dalle zone più vulnerabili.

PSFF_02. Sicurezza idraulica e riduzione del rischio. L'obiettivo primario è la protezione della vita umana e la riduzione dei danni a beni, infrastrutture e attività economiche. Il piano interviene in modo diretto, stabilendo una serie di norme d'uso e vincoli che limitano le attività antropiche nelle fasce fluviali; in particolare, vieta la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione di infrastrutture critiche nelle aree a maggiore pericolosità, disciplina gli interventi di modifica e manutenzione degli edifici esistenti, imponendo misure di protezione e, in alcuni casi, promuovendo la delocalizzazione volontaria degli edifici che si trovano in condizioni di rischio estremo e fornisce indirizzi per la gestione del territorio, ad esempio limitando l'uso di materiali che possono ostacolare il deflusso delle acque in caso di piena.

PSFF_03. Salvaguardia ambientale e riqualificazione fluviale. Il PSFF promuove anche la tutela e la riqualificazione degli ecosistemi fluviali in quanto riconosce l'importanza delle fasce fluviali non solo come aree di deflusso delle acque, ma anche come corridoi ecologici vitali per la biodiversità. A tal fine, il PSFF tutela la vegetazione ripariale e le aree umide, riconoscendone il ruolo fondamentale nel consolidamento delle sponde e nella depurazione delle acque, promuove interventi di riqualificazione ecologica che mirano a ripristinare la naturalità dei corsi d'acqua, riducendo l'impatto di opere di ingegneria idraulica invasive e contribuisce alla creazione di una rete ecologica, integrandosi con altri strumenti di tutela come il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e i Piani dei parchi e delle aree protette.

PSFF_04. Integrazione con altri strumenti di pianificazione. L'obiettivo è garantire la coerenza e la sinergia tra i vari strumenti di governance territoriale indicando le prescrizioni vincolanti che i Piani Urbanistici Comunali (PUC) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) devono obbligatoriamente recepire e integrandosi con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico della Sardegna che ha una visione più ampia e strategica sulla prevenzione del rischio idraulico.

Analisi di coerenza

In generale, il PPR opera indirettamente come il quadro urbanistico sovraordinato che assicura che le prescrizioni vincolanti del PSFF siano coerentemente tradotte nella pianificazione comunale, mantenendo la prevalenza della tutela idraulica e della sicurezza del territorio su ogni altro interesse di sviluppo. In particolare, l'obiettivo **PSFF_03** (che garantisce la salvaguardia ambientale e la riqualificazione fluviale) trova applicazione trasversale sugli obiettivi specifici **Ob.S.1**, **Ob.S.2**, **Ob.S.3**, **Ob.S.4** e **Ob.S.9**, in quanto la tutela paesaggistica diviene lo strumento per rafforzare la protezione della vegetazione ripariale e delle aree umide (riconosciute dal PSFF come elementi chiave per il consolidamento e la depurazione), elevando la loro funzione ecologica e idraulica a valore paesaggistico da salvaguardare.

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza del PPR con lo strumento esaminato



4.3.6 Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)

Introduzione.

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007, è finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile dell'economia rurale della Sardegna. In linea con il dettato della gestione forestale sostenibile è necessario individuare i modelli di pianificazione orientati alla multifunzionalità delle foreste e che analizzano i sistemi forestali quali parte integrante e compositiva degli ecosistemi territoriali.

Il PFAR, dunque, sposa l'approccio sistemico, il riconoscimento della multifunzionalità dei sistemi forestali, la necessità di salvaguardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate interconnessioni. In sintesi gli obiettivi si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di:

- protezione delle foreste;
- sviluppo economico del settore forestale;
- cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali, alla pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle informazioni;
- potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione ambientale.

Il PFAR suddivide il territorio regionale in 25 distretti, distinti secondo i limiti amministrativi e ognuno caratterizzato da affinità fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-culturali.

Il PFAR, di durata decennale, risulta attualmente scaduto: resta valido, comunque, il documento di riferimento per l'attuazione delle politiche forestali regionali, richiamato anche dalla legge regionale n. 8/2016 "Legge Forestale Regionale".

Obiettivi.

PFAR_OB_01. Miglioramento funzionale dell'assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione;

PFAR_OB_02. Miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti con particolare attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani;

PFAR_OB_03. Mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e conservazione degli ecotipi locali;

PFAR_OB_04. Prevenzione e lotta fitosanitaria;

PFAR_OB_05. Incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale di carbonio fissato dalle piante; utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici.

PFAR_OB_06. Potenziamento del comparto sughericolo.

PFAR_OB_07. Valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione e la promozione dell'associazionismo forestale.

PFAR_OB_08. Impianti di arboricoltura per biomassa forestale.

PFAR_OB_09. Formazione professionale.

PFAR_OB_10. Certificazione forestale.

PFAR_OB_11. Valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative.



PFAR_OB_12. Diffusione delle buone pratiche di gestione agro-pastorale.

PFAR_OB_13. Azioni di sensibilizzazione sui rischi connessi all'assenza di una pianificazione forestale.

PFAR_OB_14. Avvio di processi di animazione territoriale.

PFAR_OB_15. Formazione professionale di operatori ambientali.

PFAR_OB_16. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, della ricerca applicata e della sperimentazione.

Analisi di coerenza.

Il confronto con gli obiettivi del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) evidenzia una coerenza strategica e territoriale cruciale nella gestione delle aree boscate e agro-silvo-pastorali, fondamentali sia per il paesaggio che per l'ambiente: in questo senso un PPR aggiornato può fungere da quadro territoriale vincolante che tutela il valore estetico-culturale delle foreste, ma garantendo al contempo che le azioni di gestione forestale previste dal PFAR (per l'ambiente, l'economia e la sicurezza) siano pienamente attuabili e coerenti con la pianificazione paesaggistica generale

A tal proposito, gli obiettivi **PFAR_OB_01** (Miglioramento assetto idrogeologico e tutela acque) e **PFAR_OB_02** (Miglioramento funzionalità dei sistemi forestali) sono indirettamente supportati dall'obiettivo **Ob.S.9**, che è finalizzato a migliorare la disciplina delle relazioni tra tematismi naturali e antropici del PPR: infatti, attraverso la sua disciplina, il PPR garantisce che le attività antropiche non compromettano la stabilità dei versanti e la permeabilità dei suoli, come richiesto dal PFAR, valorizzando al contempo il ruolo paesaggistico dei boschi e delle aree preforestali.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza.

4.3.7 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) - Sezione Rifiuti urbani e Sezione Rifiuti speciali

Introduzione.

Secondo l'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE tutti gli Stati membri devono provvedere affinché le rispettive autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti: tali piani, oltre a comprendere un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico di riferimento, devono prevedere le misure corrette da adottare, dal punto di vista ambientale, per le fasi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti nonché una valutazione del modo in cui i piani stessi contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della medesima direttiva. L'articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che le Regioni predispongano i piani regionali, che comprendono le stesse misure e valutazioni di cui sopra, debbano essere aggiornati almeno ogni sei anni.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Sardegna è costituito dalle seguenti sezioni:

- sezione rifiuti urbani;
- sezione rifiuti speciali;
- sezione protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;



- sezione bonifica siti inquinati.

La Sezione Rifiuti Urbani è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 57/2 del 17.12.1998 e pubblicata nel BURAS n. 23 del 30.07.1999: a questa hanno fatto seguito i Piani provinciali adottati dalle Province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano.

L'ultimo aggiornamento è avvenuto con la deliberazione n. 4/145 del 15.02.2024, con la quale la Giunta regionale ha adeguato la Sezione alla luce delle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE, dell'Ottavo programma d'azione per l'ambiente dell'Unione, del programma nazionale per la gestione dei rifiuti e delle nuove norme che attengono alla gestione dei rifiuti urbani intervenute tra il 2017 e il 2023.

Il documento è impostato sul rispetto della gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, che individua una scala di opzioni nella gestione di un rifiuto che va dalla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o recupero di materia, fino allo smaltimento.

Il documento ha individuato le azioni necessarie affinché sia prevista una riduzione della produzione di rifiuti urbani, una limitazione per le discariche ai soli rifiuti non riciclabili e non recuperabili, al recupero energetico dei soli materiali non riciclabili, fino alle misure di reimmissione nel ciclo economico ed alla ottimizzazione delle diverse fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

La Sezione Rifiuti Speciali è stata predisposta a partire da una preliminare caratterizzazione del quadro normativo e pianificatorio di riferimento (come definito a livello comunitario, nazionale e regionale) e da un'analisi del quadro socio-economico regionale, nell'ambito dei quali è stata contestualizzata l'analisi dell'attuale sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali.

In particolare, la Sezione ha previsto un'analisi della produzione di rifiuti speciali, pericolosi e non, nell'ambito regionale, attraverso una fotografia della situazione aggiornata all'anno 2008, messa anche a confronto con i dati disponibili relativi ad annualità precedenti, pur con le incertezze legate a una non trascurabile disomogeneità delle diverse fonti di informazione.

Obiettivi.

Di seguito gli obiettivi generali delle due sezioni: dal 01 al 08 quelli della Sezione Rifiuti Urbani, dal 09 al 17 quelli della Sezione Rifiuti Speciali.

PRGR_OB_01. Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti urbani.

PRGR_OB_02. Aumento della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani.

PRGR_OB_03. Aumento del riciclaggio dei rifiuti urbani.

PRGR_OB_04. Minimizzazione del recupero energetico dei rifiuti urbani o dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

PRGR_OB_05. Riduzione degli smaltimenti in discarica dei rifiuti urbani o dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

PRGR_OB_06. Minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

PRGR_OB_07. Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione.

PRGR_OB_08. Gestione del periodo transitorio sino alla costituzione dell'Ente di governo della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale.

PRGR_OB_09. Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali.



PRGR_OB_10. Massimizzare l'invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli esausti, biogas etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica.

PRGR_OB_11. Promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale;

PRGR_OB_12. Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

PRGR_OB_13. Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè, che i rifiuti vengano trattati in punti il più possibile vicini al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione.

PRGR_OB_14. Assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in maniera sicura.

PRGR_OB_15. Perseguire l'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti.

PRGR_OB_16. Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una "green economy" regionale, fornendo impulso al sistema economico produttivo per il superamento dell'attuale situazione di crisi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, all'insegna dell'innovazione e della modernizzazione.

PRGR_OB_17. Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale.

Analisi di coerenza.

In generale, l'aggiornamento del PPR è indirettamente efficace per incanalare la pianificazione della gestione dei rifiuti (che per sua natura richiede spazi e infrastrutture) entro limiti territoriali che salvaguardino il valore paesaggistico e ambientale della Regione: in tal senso, l'obiettivo **PRGR_OB_17** (che assicura le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici) è il punto di contatto più diretto con gli obiettivi specifici **Ob.S.2**, **Ob.S.3**, **Ob.S.4** e **Ob.S.6** in quanto aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento o smaltimento rifiuti (come discariche, inceneritori o impianti di recupero), assicurando che tali strutture non compromettano il patrimonio paesaggistico e identitario. La tutela attiva del paesaggio vincola, pertanto, la pianificazione impiantistica (**PRGR_OB_13**), garantendo che il principio di prossimità sia applicato solo in luoghi compatibili con i valori di tutela.

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul Piano, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza del PPR con lo strumento esaminato.

4.3.8 Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (PGSRN)

Introduzione.

Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 si identifica come lo strumento gestionale che, in coerenza con i dettami previsti dall'articolo 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e dell'articolo 4 del DPR n. 120/2003 di recepimento, nonché in attuazione della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), ha l'obiettivo di garantire la presenza



degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del SIC e della ZPS, mettendo in atto strategie di tutela e gestione in grado di consentire il mantenimento delle aree nelle condizioni ottimali, pur in presenza di attività antropiche.

I Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 in Sardegna rappresentano strumenti chiave per la conservazione della biodiversità, il cui obiettivo principale è garantire il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. La Rete Natura 2000 in Sardegna, che copre circa il 12% del territorio regionale, è composta da 128 siti, di cui 31 Zone di Protezione Speciale (ZPS, siti di tipo "A"), 89 Zone Speciali di Conservazione (ZSC, siti di tipo "B") e 8 SIC ancora in attesa dei Decreti Ministeriali di approvazione delle misure di conservazione. Tra le 31 ZPS, 10 siti sono di tipo "C", ossia aree per le quali i SIC/ZSC coincidono completamente con le ZPS.

Ogni piano di gestione è specifico per il sito e definisce le misure di conservazione necessarie, incluse norme e divieti, per proteggere le specie e gli habitat prioritari, armonizzando la tutela con le attività umane sostenibili come l'agricoltura e il turismo: ciascun piano è redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con la DGR n. 37/18 del 12.09.2013 ed approvato con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Obiettivi

I Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 hanno l'obiettivo primario di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario. Questi obiettivi si traducono in azioni e prescrizioni specifiche che, in comune per tutti i Piani di Gestione, possono essere riassunti in tre categorie principali: la prima raggruppa gli obiettivi ecologici di conservazione, finalizzati al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione degli elementi naturali; la seconda comprende gli obiettivi di governance e pianificazione territoriale, cioè quelli che definiscono il quadro regolamentare, pianificatorio e di controllo necessario per integrare la conservazione nella gestione complessiva del territorio; la terza, infine, include quegli obiettivi socio-economici e partecipativi che mirano a integrare la conservazione con le esigenze socio-economiche locali e a garantire la sostenibilità della gestione attraverso la partecipazione, l'educazione e la valorizzazione.

PGSRN_01. Conservare gli habitat di particolare pregio ecologico, come le foreste di leccio, le macchie costiere o le zone umide, che ospitano specie rare o in via di estinzione.

PGSRN_02. Tutelare le popolazioni di specie animali e vegetali elencate negli allegati delle direttive, come il grifone o l'avvoltoio monaco, attraverso la protezione dei siti di nidificazione, riproduzione e alimentazione.

PGSRN_03. Promuovere la creazione di corridoi ecologici che colleghino i vari siti Natura 2000, facilitando il movimento delle specie e riducendo l'isolamento genetico.

PGSRN_04. Contrastare la diffusione di specie vegetali e animali non autoctone che possono compromettere gli equilibri degli ecosistemi locali.

PGSRN_05. Conciliare la tutela ambientale con le attività economiche tradizionali e sostenibili, come l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura, definendo pratiche che non danneggino gli habitat e le specie protette.

PGSRN_06. Gestire il flusso dei visitatori per prevenire il disturbo della fauna e il degrado degli habitat, promuovendo al contempo un turismo naturalistico e sostenibile che valorizzi il patrimonio del sito.



PGSRN_07. Fornire indicazioni e vincoli ai Piani Urbanistici Comunali (PUC) e al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) affinché le nuove trasformazioni territoriali non compromettano gli obiettivi di conservazione.

PGSRN_08. Implementare sistemi di monitoraggio periodico per valutare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie e l'efficacia delle misure adottate, adattando la gestione in base ai risultati.

PGSRN_09. Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del valore naturalistico del sito tra la popolazione locale, i visitatori e gli operatori economici, incoraggiando la partecipazione e la collaborazione nella gestione del territorio.

Analisi di coerenza

In generale, l'aggiornamento del PPR è indispensabile per garantire che gli obiettivi di conservazione specifici dei Piani Natura 2000 siano efficacemente tradotti in norme e cartografie vincolanti per l'uso e la trasformazione del territorio a livello comunale e regionale, ponendo la biodiversità al centro della pianificazione paesaggistica.

In tal senso, il confronto con gli obiettivi dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 (PGSRN) rivela una coerenza operativa essenziale, in particolar modo con **PGSRN_01** e **PGSRN_02** (Conservazione di habitat e specie di pregio), che sono attuati dal PPR attraverso le azioni mappatura e di integrazione dei vincoli esistenti, operate dagli obiettivi specifici **Ob.S.2**, **Ob.S.3**, **Ob.S.4** e **Ob.S.6**). Il PPR, infatti, recepisce i perimetri dei Siti Natura 2000 e le relative prescrizioni vincolanti (**PGSRN_07**), assicurando che la pianificazione urbanistica e territoriale non comprometta gli obiettivi di conservazione, rafforzando la tutela degli habitat vitali (come zone umide, foreste e macchie costiere).

Indirettamente, l'aggiornamento del PPR agisce coerentemente con gli obiettivi **PGSRN_03** (che promuove la creazione di corridoi ecologici) e **PGSRN_05** (finalizzato a conciliare tutela e attività economiche sostenibili) attraverso gli obiettivi specifici **Ob.S.9** e **Ob.S.5**, in quanto volti a identificare e tutelare le aree tampone e i corridoi di collegamento tra i siti, facilitando il movimento delle specie, nonché, attraverso la pianificazione comunale, ad assicurare che le pratiche agricole, pastorali e silvicole poste all'interno o nelle vicinanze dei siti siano concordate e coerenti con la conservazione, garantendo la sostenibilità del paesaggio rurale.

In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sui Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000, anzi si ritiene possano rafforzarne la coerenza; a questo proposito si rimanda al documento di accompagnamento relativo alla procedura di assoggettabilità a VinCA.

4.3.9 Piano Energetico Ambientale Regionale Sardegna (PEARS)

Introduzione.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in condizioni dinamiche: infatti le norme dell'Unione Europea e del Governo italiano sono in continuo cambiamento, così pure le condizioni economiche internazionali nel determinare la dinamica dei prezzi, evoluzione da tenere in considerazione nel momento della programmazione.

L'obiettivo principale è quello di coniugare la sicurezza energetica con la tutela ambientale, promuovendo uno sviluppo sostenibile, attraverso azioni e programmi volti a ridurre i consumi energetici attraverso l'efficienza e



il risparmio, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, diversificare le fonti energetiche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e mitigare gli impatti ambientali della produzione e del consumo di energia. Inoltre, il PEAR fornisce anche indirizzi per la pianificazione territoriale e urbanistica, per un'integrazione armonica degli impianti energetici nel paesaggio sardo.

Il PEAR è stato adottato in attuazione di normative regionali e nazionali, in linea con gli indirizzi dell'Unione Europea e, in particolare, della Legge Regionale n. 4 del 16.02.2006, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32/17 del 25.12.2010.

Con DGR n. 43/31 del 60.12.2010 sono state avviate le attività dirette alla predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) aggiornato alle recenti evoluzioni normative: questo è stato approvato con deliberazione n. 45/40 del 02.08.2016. Il PEARS è stato sottoposto a specifiche misure di monitoraggio ambientale dirette al controllo degli effetti ambientali significativi del Piano e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati, al fine di individuare e adottare eventuali misure correttive ritenute opportune: in seguito all'attività di monitoraggio condotta durante il 2022 e primi mesi del 2023 è stato redatto il Terzo Rapporto di Monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale, relativo all'annualità 2020.

Obiettivi.

PEARS_OB_01. La stabilità e la sicurezza della rete: rafforzamento delle infrastrutture energetiche della Sardegna.

PEARS_OB_02. Il Sistema Energetico funzionale all'apparato produttivo: struttura produttiva di base esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le prospettive dei posti di lavoro.

PEARS_OB_03. La tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna: gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale.

PEARS_OB_04. Le strutture delle reti dell'Energia.

PEARS_OB_05. La diversificazione delle fonti energetiche: la necessità di assicurare un approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti energetiche.

Analisi di coerenza.

Il confronto tra gli obiettivi di aggiornamento del PPR e quelli del PEARS rivela una coerenza essenziale, centrata sul bilanciamento tra le esigenze infrastrutturali energetiche e la tutela paesaggistica.

L'obiettivo **PEARS_OB_03** rappresenta il punto di contatto più significativo in quanto stabilisce che le azioni del Sistema Energetico Regionale debbano minimizzare l'alterazione ambientale e paesaggistica: gli obiettivi specifici **Ob.S.2**, **Ob.S.3**, **Ob.S.4** e **Ob.S.6** forniscono il quadro normativo e cartografico vincolante per la sua applicazione in quanto, definendo le aree di pregio e i vincoli, indirizzano la localizzazione delle nuove infrastrutture energetiche in aree compatibili, escludendo i siti di massima tutela.

Anche l'obiettivo **Ob.S.1**, indirettamente, garantisce che le norme del PPR siano allineate per supportare lo sviluppo energetico nel rispetto rigoroso dei limiti di tutela paesaggistica imposti dal Codice e dal Piano stesso.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sul PEARS, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza.



4.3.10 Sardegna2030 - Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)

4.3.10.1 Introduzione.

L'*Agenda ONU 2030* per lo Sviluppo Sostenibile, varata nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sottoscritta da 193 Stati membri dell'ONU e sostenuta da altre istituzioni come l'Unione Europea (UE), costituisce il principale riferimento strategico per le politiche rivolte a significativi traguardi per il 2030.

L'idea di Sviluppo Sostenibile raggiunge una diffusione e una consapevolezza planetaria a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso. In tal senso può essere utile riportare la definizione proposta nel 1994 dall'*International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)*, per la quale si tratta di "Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi". Le tre dimensioni - economica, sociale e ambientale - sono strettamente correlate ed ogni attività di programmazione deve tenerne conto. Perciò lo sviluppo sostenibile fornisce elementi ecologici, sociali e opportunità economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare minacce alla vitalità del sistema naturale, urbano e sociale che da tali opportunità dipendono.

Gli impegni degli Stati sullo Sviluppo Sostenibile, da realizzare entro il 2030 secondo l'*Agenda ONU*, sono articolati in 17 obiettivi globali (*SDGs - Sustainable Development Goals*) e 169 target o obiettivi specifici.

In Italia, a seguito dell'adesione all'Agenda ONU 2030, nel dicembre 2017 il CIPE ha approvato la *Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)*, con la regia del *Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)*, posta come "aggiornamento della precedente Strategia d'azione ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia 2002-2010, e come strumento per inquadrarla nel più ampio contesto di sostenibilità economico-sociale delineato dall'*Agenda 2030*. Annualmente il Documento di Economia e Finanza (DEF) dovrebbe definire i target nazionali che deriveranno dal recepimento della Strategia concordata a livello europeo e delineare le azioni e gli strumenti per il loro raggiungimento." Contemporaneamente, il MATTM offre un supporto a Regioni e Città Metropolitane per l'attuazione della strategia nazionale e la messa a punto e perseguimento di quelle definite localmente.

La SNSvS, che attualmente è oggetto di un riesame orientato al suo aggiornamento, identifica, oltre ad un insieme strutturato di scelte e obiettivi strategici nazionali, incardinati nelle cosiddette 5P dello Sviluppo Sostenibile (Pace, Persone, Pianeta, Prosperità e Partnership), un sistema di Vettori di sostenibilità, definiti come ambiti di azione trasversali e leve fondamentali per avviare, guidare, gestire e monitorare l'integrazione della sostenibilità nelle Politiche, Piani e nei Progetti nazionali, e fornisce il quadro di riferimento per la definizione, a norma dell'art. 34 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 (*Codice dell'Ambiente*) delle *Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)*.

L'aumentata consapevolezza della necessità dell'approccio integrato verso lo sviluppo sostenibile ha stimolato un'intensa attività di declinazione degli impegni a livello regionale (in Sardegna è in corso la definizione della *Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – SRSvS*) e non solo, fissando tali obiettivi nell'ambito della propria programmazione economica, sociale e ambientale.

4.3.10.2 Il ruolo dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo



L'Unione Europea ha tratto ispirazione dall'**Agenda 2030** per definire gli obiettivi dei **Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)** per il ciclo 2021-2027. Sulla base di questi, ha poi elaborato il **Green Deal europeo**, un'agenda strategica ambiziosa e impegnativa che ne adotta i principi per guidare la transizione dell'UE.

Gli obiettivi principali dei Fondi SIE sono:

- **Un'Europa più intelligente:** promuovere la trasformazione economica attraverso l'innovazione, l'**intelligenza artificiale** e la connettività, in particolare nelle regioni.
- **Un'Europa più verde:** sostenere la transizione verso un'**economia a basse emissioni di carbonio**, investendo in energie pulite, economia circolare, tutela delle risorse naturali e adattamento ai cambiamenti climatici.
- **Un'Europa più connessa:** migliorare la mobilità e la connettività digitale, investendo in infrastrutture e servizi di comunicazione.
- **Un'Europa più sociale:** attuare il **Pilastro europeo dei diritti sociali** per promuovere l'inclusione, l'occupazione e combattere la povertà e l'esclusione sociale.
- **Un'Europa più vicina ai cittadini:** sostenere lo sviluppo locale e integrato, coinvolgendo i cittadini per una diffusione capillare dei benefici.

Questi obiettivi hanno fornito le linee guida per il **Green Deal europeo** per il periodo 2021-2027. L'obiettivo a lungo termine è trasformare l'UE nel primo continente a **impatto climatico zero entro il 2050**, riducendo l'inquinamento, proteggendo la biodiversità e ripristinando gli ecosistemi. Il Green Deal europeo si articola in diverse aree d'intervento:

1. **Riduzione delle emissioni di gas serra:** L'obiettivo è una riduzione netta di almeno il **55% entro il 2030** rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
2. **Promozione delle energie rinnovabili:** Aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili come l'eolico e il solare per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
3. **Miglioramento dell'efficienza energetica:** Promuovere l'efficienza negli edifici, nei trasporti e nei processi industriali.
4. **Sviluppo dell'economia circolare:** Ridurre i rifiuti al minimo e promuovere il riutilizzo e il riciclo delle risorse.
5. **Protezione della biodiversità:** Conservare gli habitat naturali, ridurre l'inquinamento e contrastare il cambiamento climatico per proteggere e ripristinare la biodiversità.
6. **Transizione verso una mobilità sostenibile:** Incentivare l'uso di veicoli elettrici e il trasporto pubblico, investendo nelle infrastrutture necessarie.
7. **Sostegno alle Regioni e ai settori colpiti:** Il **Meccanismo per una transizione giusta (Just Transition Mechanism)** supporta le Regioni e i settori dipendenti dai combustibili fossili, garantendo una transizione equa.



8. **Finanziamento della transizione: Il Piano di investimenti per il Green Deal** e altri fondi europei mobilitano risorse finanziarie per sostenere la transizione verso un'economia sostenibile.

In sintesi, il Green Deal europeo è una strategia per trasformare l'UE in un'economia moderna, competitiva ed efficiente nell'uso delle risorse, che protegge l'ambiente e il benessere dei cittadini.

4.3.10.3 *Il Quadro di indirizzo strategico della Sardegna*

La Regione Sardegna (dal 2018) è impegnata nell'elaborazione della *Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)*, come declinazione territoriale della Strategia Nazionale (SNSvS) e con riferimento all'*Agenda 2030*.

Come richiamato nella Delibera di avvio del processo di elaborazione della Strategia¹, essa costituisce un **documento di indirizzo e di impostazione strategica di lungo periodo** che rappresenta la cornice di riferimento per tutte le politiche di sviluppo. Pertanto, essa costituisce l'ambito più vasto che conterrà la programmazione regionale della Politica di Sviluppo e Coesione del periodo 2021-27.

Il processo di elaborazione della SRSvS è stato avviato tramite la costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale con il pieno coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi regionali, al fine di garantire sin dall'origine una piena coerenza fra la costituenda SRSvS e la Programmazione comunitaria regionale. Significativa in tal senso è la scelta di individuare i cinque ambiti tematici della SRSvS in coincidenza con i cinque **obiettivi di policy** della Politica di coesione 2021-27 (richiamati precedentemente per il Quadro Europeo):

- *Sardegna più intelligente*: si focalizza sull'innovazione, la ricerca e la valorizzazione delle competenze locali, promuovendo l'innovazione organizzativa e di prodotto nelle imprese;
- *Sardegna più verde*: mira a rafforzare la competitività delle imprese attraverso la sostenibilità, promuovendo l'economia circolare, l'energia rinnovabile e la tutela degli ecosistemi;
- *Sardegna più connessa*: implica l'integrazione tra le politiche ambientali, sociali ed economiche per una visione unitaria dello sviluppo, facilitata anche dall'uso di tecnologie e mobilità sostenibili;
- *Sardegna più sociale e più vicina ai cittadini*: si basa su un processo partecipativo che coinvolge enti locali, imprese e società civile, per integrare i bisogni dei cittadini nella pianificazione e attuazione delle politiche.

¹ Deliberazione n. 64/23 del 28.12.2018 *Indirizzi per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)*



L'elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile è un percorso che fornirà indirizzi strategici per il prossimo decennio e che pertanto non può non tenere conto dei cambiamenti in atto e futuri: in particolare, deve confrontarsi con i cambiamenti climatici in atto e raccordarsi con la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), al fine di integrare le reciproche indicazioni e decisioni.

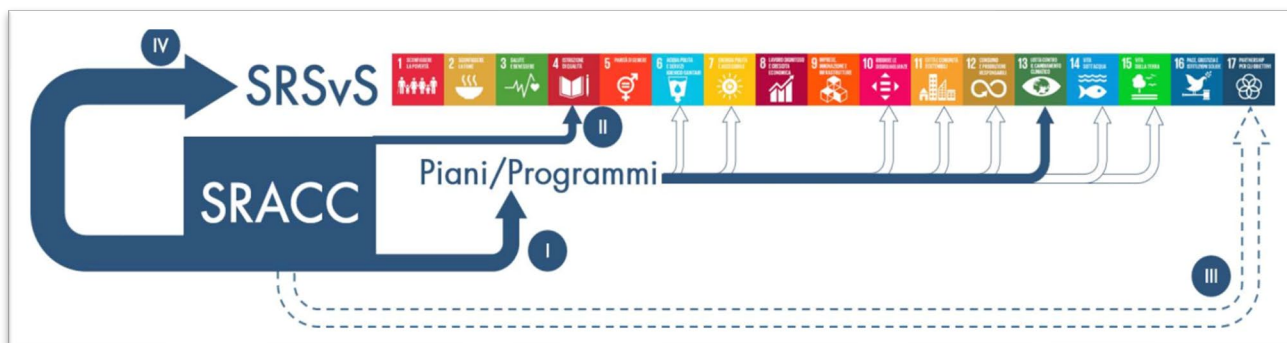


Figura 2 - Livelli di interazione tra la SRACC e SRSvS (Fonte: SRACC)

L'adattamento rappresenta una variabile fondamentale delle strategie e politiche della Regione e la SRACC assume conseguentemente un carattere trasversale come quadro di orientamento della pianificazione e programmazione settoriale e territoriale regionale.

Nel dicembre 2020² è stato approvato un Documento preliminare della SRSvS, esito dell'attività del Gruppo di lavoro Interassessoriale, che ha portato ad individuare un sistema di 36 obiettivi, di 82 macroazioni e di 435 azioni da perseguire nel prossimo decennio e da porre a fondamento della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi strategici rappresentano le priorità per la Regione Sardegna, da attuare tramite una o più macroazioni, che rappresentano un set di opzioni attuative della strategia.

Gli obiettivi, macroazioni e azioni sono integrati e correlati con le aree della SNSvS e i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e con le impostazioni della Programmazione comunitaria per il periodo 2021-27.

Agenda 2030: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile		
1	Porre fine alla povertà in tutte le sue forme	Ad oggi sono ancora molte le persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno; un fenomeno ingiusto per la dignità di qualsiasi essere umano che può giungere al termine con la cooperazione tra Paesi e l'implementazione di sistemi e misure sociali di protezione per tutti.
2	Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile	Ognuno di noi ha diritto ad avere cibo sufficiente per tutto l'anno: un concetto elementare ma ancora trascurato. Tuttavia, lo si può affermare, ad esempio, con sistemi di coltivazione e produzione di cibo sostenibili e mantenendo intatto l'ecosistema e la diversità di semi e di piante da coltivare. Se non si raggiungerà l'Obiettivo entro il 2030, 1 bambino su 5 sarà rachitico a causa della malnutrizione.
3	Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età	Monito basilare è la riduzione del tasso mondiale di mortalità materna e impedire la morte di neonati e di bambini sotto i 5 anni per cause prevenibili. In che modo? Ad esempio, assicurando l'assistenza sanitaria per tutti e supportando la ricerca e sviluppo di vaccini e medicine per malattie trasmissibili o meno.

² Deliberazione n. 64/46 del 18.12.2020 Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Adozione documento preliminare



Agenda 2030: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

4	Offrire un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita per tutti	L'istruzione può davvero garantire ai giovani un futuro migliore. Un passo in avanti è fare in modo che tutti, uomini e donne, possano leggere e scrivere, eliminando ogni forma di discriminazione di genere e promuovendo un accesso paritario a tutti i livelli di educazione accompagnato da un'elevata qualità degli insegnanti. La previsione è che 2 bambini su 5 che inizieranno la scuola nei prossimi sette anni non saranno in grado di leggere e comprendere un semplice testo entro l'età di 10 anni.
5	Realizzare l'uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne	Ancora oggi vengono perseguite discriminazioni verso il genere femminile: sradicare ogni forma di violenza contro le donne nella sfera privata e pubblica, così come il loro sfruttamento sessuale è fondamentale.
6	Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti	L'acqua è fonte di vita ed è necessario che questa sia accessibile a chiunque. Un'affermazione che sprona a garantire entro il 2030 l'accesso universale all'acqua pulita e potabile, e a garantire adeguate condizioni igieniche con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.
7	Assicurare l'accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti	Ad oggi, i sistemi energetici sono elemento fondamentale per la vita quotidiana di tutti noi: per questo una tappa importante è quella di renderli accessibili a tutti.
8	Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti	Il lavoro ci dà la possibilità di vivere la nostra vita dignitosamente: sostenere la crescita economica e raggiungere alti livelli di produttività possono aiutare la nostra sopravvivenza.
9	Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l'industrializzazione sostenibile e inclusiva e favorire l'innovazione	Sia le infrastrutture che l'industria sono importanti per supportare l'intero sviluppo economico e il nostro benessere divenendo sostenibili ed affidabili con lo sviluppo tecnologico e la ricerca.
10	Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi	Ogni Paese dovrebbe avere pari opportunità e diritti a livello economico e globale: per questo è necessario che sia raggiunta e sostenuta la crescita del reddito interno. Per andare in questa direzione urge che entro il 2030 vengano promosse politiche fiscali, salariali, di protezione che assicurino gradualmente una maggiore uguaglianza tra la popolazione e più equità per tutti i bambini.
11	Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili	L'ambiente che ci circonda può influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Per questo il miglioramento in ottica sostenibile dei nostri spazi vitali è un obiettivo imprescindibile entro il 2030.
12	Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili	Il nostro pianeta ha bisogno di essere rispettato e salvaguardato: in quest'ottica entro il 2030 è importante ridurre gli sprechi e le sostanze chimiche rilasciate soprattutto dalle grandi aziende multinazionali tramite politiche sostenibili e improntate sul riciclaggio dei prodotti.
13	Fare un'azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto	I cambiamenti climatici sono all'ordine del giorno e balzano agli occhi di tutti: una situazione che non può più essere ignorata e che deve essere affrontata entro il 2030 con politiche e strategie globali sostenibili in modo da arginare i rischi ambientali e gli effettivi disastri naturali. Se non si interviene subito, 4 bambini su 5, pari a 2,6 miliardi, vivranno almeno un evento climatico estremo.
14	Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile	La conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e di tutte quelle risorse al loro interno sono importanti per la nostra vita: la riduzione dell'inquinamento marino, così come una gestione sostenibile dell'ecosistema e una protezione dell'ambiente subacqueo sono obiettivi necessari per salvaguardare la nostra salute.
15	Proteggere, ristabilire e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del territorio e arrestare la perdita della biodiversità	Preservare il nostro pianeta è un compito affidato a tutti noi e per questo motivo è necessario che entro il 2030 si persegua un'azione congiunta per proteggere, ristabilire e promuovere l'impiego sostenibile dell'ecosistema terrestre.
16	Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli	Un futuro migliore per ognuno di noi è possibile, ma solo in caso di una riduzione drastica di violenza e mortalità: una visione che oggi sembra lontana, ma tuttavia fattibile con la realizzazione entro il 2030 di società pacifiche, l'accesso alla giustizia per tutti e l'esistenza di istituzioni responsabili.



Agenda 2030: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

17	Rinforzare i significati dell'attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo sostenibile	L'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura.
----	---	--

Con Deliberazione n. 39/56 del 08.10.2021 la Regione Sardegna ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e l'Agenda 2030 dell'ONU sottoscritta da 193 Paesi.

Rappresenta un quadro di indirizzo strategico che non ha valore vincolante diretto sui singoli piani settoriali, ma fornisce orientamenti e obiettivi per la programmazione regionale, con lo scopo di agire in maniera integrata sui vari aspetti di sostenibilità delle nostre società, attraverso il passaggio da un approccio settoriale ad una visione di governo integrata, che parta dalla lettura delle dinamiche del territorio nella loro complessità e individui percorsi di sviluppo che tengano conto delle interrelazioni ambientali, sociali, economiche e istituzionali, mettendo a valore le risorse identitarie delle singole comunità. A tal fine sono stati individuati 41 target da raggiungere al 2030 necessari per un percorso di maggiore sostenibilità.

La Strategia della Sardegna, sulla base dei contributi raccolti durante i dibattiti pubblici, è stata impostata in stretta connessione con gli strumenti per la sua attuazione: considerando la concomitanza temporale con la programmazione regionale della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, sono stati utilizzati i cinque obiettivi di policy dell'Unione Europea al fine di individuare i cinque Temi Strategici della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: Sardegna più intelligente, innovativa e digitalizzata; Sardegna più verde per le persone, le imprese e gli enti; Sardegna più connessa e accessibile; Sardegna più sociale, istruita e prospera; Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente.

Obiettivi.

La SRSvS declina gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 in un contesto specificamente sardo, individuando cinque aree tematiche di intervento che si intersecano con i 17 SDGs globali. I principali obiettivi sono:

SRSvS_01. Rafforzare la governance multilivello attraverso il miglioramento del coordinamento tra i diversi livelli di governo (regionale, locale, statale) per una gestione più efficace delle politiche di sostenibilità.

SRSvS_02. Promuovere un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio sostenendo la transizione verso un modello economico che riduca gli sprechi, ottimizzando l'uso delle risorse e contrastando i cambiamenti climatici, anche attraverso la promozione di energie rinnovabili.

SRSvS_03. Valorizzare e proteggere il capitale naturale attraverso la tutela della biodiversità e degli ecosistemi terrestri e marini e la gestione sostenibile delle risorse idriche e del suolo, nonché con la promozione della resilienza del territorio.

SRSvS_04. Garantire l'equità sociale, ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche, promuovere la salute, l'educazione di qualità, l'inclusione e il benessere per tutti i cittadini.

SRSvS_05. Potenziare l'innovazione e la ricerca e utilizzare la ricerca e lo sviluppo tecnologico come motore per la sostenibilità, favorendo soluzioni innovative nei settori chiave come l'agricoltura, l'energia e i trasporti.



Analisi di coerenza.

Il confronto con gli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) dimostra che l'aggiornamento del PPR è uno strumento essenziale e trasversale per la sua attuazione, in quanto traduce i principi di sostenibilità in disciplina territoriale concreta.

In particolare, l'obiettivo **SRSvS_03** (Valorizzare e proteggere il capitale naturale) è pienamente supportato dalla totalità degli obiettivi di aggiornamento del PPR, come ad esempio **Ob.S.2**, **Ob.S.3**, **Ob.S.4** e **Ob.S.6** in quanto assicurano la tutela della biodiversità e degli ecosistemi terrestri e marini.

Anche l'obiettivo **SRSvS_02** (Promuovere un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio) è supportato dal PPR attraverso una pianificazione che indirizza l'uso delle risorse e minimizza l'impatto ambientale: con gli obiettivi **Ob.S.1** e **Ob.S.10**, che ne garantiscono l'operatività e la dinamicità, viene infatti definito il quadro di tutela che deve essere rispettato dagli interventi di promozione delle energie rinnovabili (come già visto nel confronto con il PEARS), assicurando che la transizione energetica avvenga con la minima alterazione paesaggistica.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono negativamente sulla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS), mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza.

4.3.11 Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC)

Introduzione.

La Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC) costituisce il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento degli obiettivi strategici e l'elaborazione di obiettivi settoriali per l'adattamento, e rappresenta il documento quadro per la coerenza verso l'adattamento delle politiche e strategie settoriali e territoriali.

Gli studi di supporto fino ad ora elaborati hanno approfondito alcuni settori finora individuati come prioritari tra i settori strategici (ambiente urbano, infrastrutture, costa e ambienti di transizione, assetto idrogeologico, agricoltura e allevamento, foreste, acque interne).

La SRACC è strutturata per guidare e supportare il processo regionale di adattamento con metodi e strumenti trasversali, da declinare nella pianificazione e programmazione settoriale e territoriale, nonché nella progettazione correlata, attraverso procedure e strumenti propri. Inoltre, è finalizzata a creare le condizioni favorevoli per l'adattamento a livello di regole, norme e processi, a rafforzare la capacità di adattamento regionale, attraverso la circolazione delle conoscenze e il miglioramento delle competenze e a supportare il processo regionale di adattamento, fornendo gli strumenti idonei.

La SRACC, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 12.02.2019, è stata elaborata in linea con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e con la Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici.

Obiettivi.

In coerenza con la Strategia nazionale, la SRACC persegue i seguenti obiettivi generali:

SRACC_01. Ridurre i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;



SRACC_02. Proteggere la salute e il benessere e i beni della popolazione;

SRACC_03. Garantire la disponibilità e l'accesso alle risorse ambientali;

SRACC_04. Migliorare la capacità di adattamento dei sistemi ambientali, sociali ed economici;

SRACC_05. Trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

Analisi di coerenza.

Gli obiettivi volti alla riduzione dei rischi e alla protezione della salute (**SRACC_01** e **SRACC_02**) è intrinsecamente legata alla gestione del suolo e della vegetazione: in tal senso, l'aggiornamento del PPR, perseguito anche attraverso l'obiettivo specifico **Ob.S.9** contribuisce al contrasto delle azioni di impermeabilizzazione del suolo e alla tutela della vegetazione ripariale e forestale, contribuendo direttamente alla protezione dei beni e della popolazione dagli eventi estremi.

Anche la tutela degli ecosistemi, garantita dagli obiettivi **Ob.S.4** e **Ob.S.6**, unitamente allo stesso **Ob.S.9**, e risulta vitale per mantenere la funzionalità dei sistemi ambientali (come gli ecosistemi forestali che supportano la ritenzione idrica), migliorando così la loro capacità di adattamento, in coerenza con quanto stabilito da **SRACC_03** e **SRACC_04**.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono negativamente sulla Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC), mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza.

4.3.12 Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2022 e Completamento Regionale per lo sviluppo rurale 2023/2027 (CRSR)

Introduzione.

Approvato il 20.11.2007 dal Comitato Sviluppo rurale della Commissione Europea, il PSR costituisce il principale strumento di programmazione della strategia regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Integra in un solo documento i tre diversi programmi attivi nel periodo 2000/2006 - POR FEOGA, il PSR e il LEADER PLUS. In linea con la Politica Agricola Comune (PAC), il programma ha finanziato una vasta gamma di interventi, dalla modernizzazione delle aziende agricole alla tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale. La sua attuazione si basa sul Regolamento (UE) n. 1305/2013 e su successive normative regionali.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/4 del 14.03.2023, viene approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Sardegna nell'ambito del Piano Strategico dell'Italia per la PAC (PSP 2023-2027), concludendo la procedura avviata con la consultazione del partenariato regionale e con la successiva deliberazione n. 3/51 del 27 gennaio 2023.

Con il CSR Sardegna 2023-2027 la Regione indirizza gli interventi previsti dal Piano Strategico Nazionale, adeguandoli alle specificità economiche, sociali e territoriali. Il documento programmatico regionale si inquadra, pertanto, nella cornice definita a livello nazionale col PSP, per declinare gli obiettivi strategici di



sviluppo sostenibile del settore agricolo, agroindustriale e dei territori rurali e coniugarli con le priorità climatiche e ambientali della Politica Agricola Comune e del FEASR.

Gli interventi previsti dal CSR si pongono in continuità con la precedente programmazione e spingono verso un rafforzamento delle azioni dirette alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche, alla valorizzazione qualitativa delle produzioni agroalimentari, al miglioramento della competitività del sistema agricolo isolano, al sostegno alle strategie di sviluppo locale, al trasferimento di conoscenza e innovazione attraverso l'informazione, la digitalizzazione, la ricerca e la sperimentazione.

Obiettivi

CRSR_01. Rinnovare e modernizzare l'agricoltura, promuovendo la sostenibilità economica e la digitalizzazione.

CRSR_02. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, supportando l'adozione di pratiche a basse emissioni e la protezione della biodiversità.

CRSR_03. Favorire il ricambio generazionale, incoraggiando l'insediamento di giovani agricoltori.

CRSR_04. Rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali, supportando la creazione di posti di lavoro e la diversificazione delle attività.

Analisi di coerenza.

Il confronto con gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR/CRSR) certifica una coerenza operativa fondamentale che lega la tutela del paesaggio alla sostenibilità e vitalità economica delle aree rurali.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono negativamente sul Programma di Sviluppo Rurale mantenendone sostanzialmente inalterata la coerenza.

4.3.13 Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS)

Introduzione.

Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (PRSTS), istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n.39/15 del 05.08.2005, si pone, insieme al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come strumento teorico e operativo per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Sardegna, di sviluppo sostenibile del territorio e di relativa coesione.

Il PRSTS è il piano di programmazione che traduce le direttive regionali e gli indirizzi europei in una strategia operativa per il turismo sardo. L'obiettivo principale è superare un modello basato prevalentemente sul turismo balneare di massa, per promuovere un'offerta diversificata, di qualità e distribuita su tutto l'anno e su tutto il territorio.

Obiettivi.

PRSTS_01. Costruire i sistemi informativi integrati

- Coordinamento stretto fra la struttura tecnica di riferimento per la raccolta e analisi dei dati con le fonti primarie di informazioni (es: Osservatorio del paesaggio, Ufficio del Piano Paesaggistico, Assessorato agli Enti Locali)



- Costruzione di adeguati strumenti di indagine campionaria volti alla conoscenza immediata degli andamenti del settore sotto differenti aspetti (flussi turistici, spese, preferenze)
- Costruzione di strumenti di rilevazione e analisi dei dati sull'andamento passato e futuro del mercato turistico
- Raccolta di dati provenienti da fonti ufficiali e non ufficiali sulla domanda e sull'offerta turistica, a vari livelli di disaggregazione;
- Incentivi per la dotazione di sistemi informatici adeguati alla raccolta dei dati.
- Stima del numero dei posti letto e delle presenze nelle seconde case
- Stima della Capacità di Accoglienza Turistica ai fini della realizzazione di Piani Locali per il Turismo Sostenibile
- Stima degli impatti ambientali, economici e sociali del fenomeno turistico, (analisi dei costi e dei benefici)
- Individuazione delle modalità di diffusione delle informazioni riguardanti il sistema turistico e le sue potenzialità in un'ottica locale, regionale, nazionale e internazionale;

PRSTS_02. Definire gli strumenti di valutazione ex ante ed ex post della sostenibilità ambientale ed economica di interventi sull'offerta turistica.

- Individuazione dei criteri per la definizione della capacità di accoglienza turistica.
- Stima del limite oltre il quale il sistema delle infrastrutture non è più in grado di soddisfare la domanda di servizi proveniente dai turisti e dalla popolazione residente
- Indicazione delle metodologie di indagine diretta per la stima della spesa media pro capite del turista e della spesa turistica totale
- Valutazione delle preferenze dei turisti circa le principali caratteristiche dell'offerta turistica sarda.
- Definizione delle metodologie più adeguate per la stima degli impatti economici del turismo.
- Indicazione delle metodologie da seguire per la realizzazione dei conti satellite, in un quadro più ampio di omogeneizzazione delle metodologie contabili indicate dall'EUROSTAT.
- Valutazione dei differenti aspetti delle politiche fiscali sul settore del turismo
- Sistema di indicatori necessari per l'applicazione empirica dei modelli di interpretazione e valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali del fenomeno turistico
- Analisi strutturali sugli impatti socio-economici e ambientali del fenomeno turistico.

PRSTS_03. Ridurre la concentrazione nel tempo e nello spazio della domanda turistica:

- Incentivi, finanziari o in termini di cubature, per l'adattamento delle caratteristiche strutturali degli esercizi, anche se localizzati in fascia costiera, vincolati al soddisfacimento delle esigenze di una domanda turistica riferibile all'intero arco dell'anno (centri benessere, piscine riscaldate, Saluber Per Aquas (SPA), centri congressi, dotazioni per il turismo sociale, etc)
- Incentivi, sia finanziari che in termini di cubature, volti alla riconversione in strutture di alta qualità e sostenibilità ambientale, di quelle attività che attualmente fanno un uso troppo estensivo del territorio per limitati periodi dell'anno o che presentano basse ricadute economiche sul territorio o un basso rapporto fra posti letto e personale occupato.



-
- Incentivi, finanziari o in termini di cubature, per le riqualificazioni architettoniche volte a incrementare il rapporto fra spazi destinati a servizi e spazi destinati a posti letto.
 - Incentivi diretti o indiretti al fine di prolungare il periodo di apertura delle strutture ricettive, con premialità progressiva a seconda del tempo di apertura (abbattimento del costo del lavoro, abbattimento della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, abbattimento del costo dell'energia etc.)
 - Introduzione di criteri e livelli di classificazione della ricettività, anche diffusa, nel rispetto delle specificità locali e degli standard di accoglienza rilevati sul mercato verso un sistema di qualità (legge di classificazione delle strutture ricettive).
 - Incentivi ai proprietari per l'emersione, la riqualificazione e l'integrazione delle seconde case con le strutture ricettive ufficiali anche attraverso il ricorso al mercato dell'intermediazione immobiliare. Incentivi ai comuni per il controllo di questo processo
 - Incentivi per il recupero e la riqualificazione in forma imprenditoriale del patrimonio immobiliare sottoutilizzato (anche attualmente ad uso non turistico).
 - Rafforzamento dei sistemi di offerta turistica integrata, ai fini di una maggiore integrazione orizzontale e verticale fra imprese turistiche e per una maggiore differenziazione dei prodotti turistici.
 - Potenziamento del sistema dei trasporti interno per il completamento della filiera turistica; incremento della competitività sul sistema dei trasporti con l'esterno (aeroporti di terzo livello, linee low cost) per una maggiore accessibilità in termini di prezzo per i non residenti e per turisti
 - Incentivi per il completamento dei sistemi turistici nelle zone interne (adeguamento del sistema dei trasporti, attività di servizio al turista, promozione)
 - Strutturazione e applicazione di un piano di marketing in grado di veicolare una parte crescente della domanda turistica verso nuovi prodotti e nuovi mercati, soprattutto internazionali.
 - Incentivi per la riorganizzazione e qualificazione del sistema della formazione e dell'aggiornamento del personale, in funzione delle nuove esigenze del mercato
 - Incentivi per la certificazione ambientale di imprese e aree, anche sovracomunali, e di specifici segmenti di offerta turistica e ricettiva in stretto raccordo con gli organismi internazionali operanti in tema di turismo sostenibile
 - Sperimentazione delle migliori pratiche di applicazione dei principi della perequazione urbanistica in tema di sviluppo turistico sostenibile
 - Politiche fiscali differenziate per tempo, luogo, tipologia di domanda turistica

PRSTS_04. Incrementare il livello di spesa turistica e gli effetti moltiplicativi sugli altri settori economici:

- Realizzazione di una strategia di marketing mirata alla vendita di prodotti-destinazione sui mercati con alte potenzialità in termini di spesa pro capite.
- Incentivi alla realizzazione o all'allungamento del periodo di apertura di punti vendita di prodotti locali certificati e commercializzati con un marchio unico a livello regionale, anche all'interno delle strutture alberghiere.
- Incentivi per la modernizzazione delle attività commerciali per un adeguamento alle esigenze della domanda turistica (modernizzazione dei sistemi di pagamento, conoscenza delle lingue etc.)



- Incentivi per la creazione e il completamento di filiere produttive interne e l'integrazione intersettoriale
- Incentivi per la creazione di consorzi e reti commerciali per incrementare l'acquisto di beni e servizi prodotti localmente con qualità certificata e costanza nella quantità delle forniture
- Sostegno all'azione dei STL come veicolo di qualità diffusa mediante l'applicazione di disciplinari di offerta che rendano più stretto il coordinamento fra imprese e riducano l'esposizione alle fluttuazioni stagionali della domanda

Analisi di coerenza.

Le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di aggiornamento non incidono apprezzabilmente sulla coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS).

4.4 Considerazioni conclusive: Analisi di coerenza esterna e ridefinizione della progettualità di Piano

Le fasi precedenti d'indagine interna ed esterna del territorio in esame hanno permesso di definire il quadro territoriale generale per la prima stesura degli obiettivi generali, a cui ha fatto seguito l'analisi delle attività di aggiornamento richieste e la definizione della progettualità più specifica di Piano.

Nei paragrafi precedenti è stato evidenziato come gli obiettivi di aggiornamento del PPR dimostrino una coerenza esterna trasversale con l'intero quadro normativo e strategico sovraordinato e di pari livello, traducendone gli obiettivi strategici (come la Sostenibilità della SRSvS, la Biodiversità della Strategia UE, e l'Adattamento climatico della SRACC) all'interno della disciplina di uso del suolo. Il PPR rafforza il suo ruolo a tutela del paesaggio attraverso la formalizzazione dei vincoli (**Ob.S.2, Ob.S.3, Ob.S.4**), conciliando le esigenze di salvaguardia con lo sviluppo sociale ed economico e indirizzando la transizione energetica (PEARS) e la modernizzazione agricola e turistica (CRSR e PRSTS) verso la sostenibilità **Ob.S.5 e Ob.S.9**.

L'analisi SWOT, sviluppata in prima sede d'analisi e riproposta nelle analisi a seguire in relazione alle componenti ambientali, attraverso la definizione di punti di forza e debolezza del territorio congiuntamente alle eventuali opportunità e minacce esterne, ha, inoltre, fornito utili spunti per la migliore definizione delle procedure da mettere in atto.

La fase di analisi di "coerenza esterna" in riferimento agli obiettivi del PPR ha, infine, nella maggior parte dei casi confermato la coerenza degli obiettivi rispetto ai Piani, Politiche e Programmi vigenti di pari livello e sovraordinati, mettendo altresì in luce nuovi spunti per la rimodulazione o integrazione delle scelte di Piano.

4.4.1 Conclusioni generali per la coerenza esterna

Gli approfondimenti svolti hanno confermato la generale coerenza delle scelte di Piano rispetto al quadro programmatico vigente, mettendo in luce degli interessanti spunti circa la riformulazione e l'integrazione di alcuni obiettivi in seno alle attività del quadro progettuale in ingresso.



In conclusione, le modifiche che si intendono apportare al PPR in sede di verifica e adeguamento non incidono apprezzabilmente su come il PPR influisce sugli altri Piani, mantenendo sostanzialmente inalterata la coerenza dello stesso con gli strumenti esaminati, anzi rafforzandone la coerenza.



5 Screening di V.Inc.A. integrato nella procedura di V.A.S.

Ai fini della valutazione della rispondenza delle modifiche introdotte con l'aggiornamento del PPR rispetto alla condizione attuale e alla presenza dei Siti della Rete Natura 2000, per un più approfondito screening di incidenza ambientale delle implicazioni riconducibili a tale attività, è stato prodotto una Valutazione Preliminare di Incidenza Ambientale, seguendo lo schema di riferimento di cui agli allegati A e B della *Delibera di G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 "Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)"*.

Lo screening di V.Inc.A, come indicato al paragrafo 2.6 della *D.G.R. 30/54 del 30.09.2022*, nel caso di Piani e Programmi (P/P) si coordina con la verifica di assoggettabilità a VAS (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e, per garantire le adeguate informazioni preliminari relative all'aggiornamento e ai siti della Rete Natura 2000 interessati, nonché le prime considerazioni in merito alle potenziali interferenze tra il Piano e gli habitat e le specie individuate nell'area di interesse, il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS è stato redatto per contenere i risultati delle valutazioni, svolte dettagliatamente nei documenti allegati (Studio preliminare e schede di valutazione) ma da considerarsi parte integrante del presente R.P.A..

Pur ritenendo, infatti, le modifiche dell'aggiornamento del PPR, sia per entità delle modifiche che per la natura dello strumento, poco rilevanti in termini di incidenza rispetto allo stato attuale, in ragione della dimensione spaziale interessata, che vede la presenza di 128 Siti, tra cui Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che coprono circa il 18,9% del territorio regionale, si è reso necessario produrre un documento allegato per avere modo di indagare con accuratezza le misure di conservazione per ogni habitat e sito interessato di massima dalle azioni ricognitive.

Anche la sotto-attività D.2 (Correzione/aggiornamento delle componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale e Insediativo), attraverso l'allineamento delle componenti ambientali e il conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo sulla reale copertura vegetale, contribuisce ad una gestione dei vincoli basata su uno stato di fatto più aderente alla realtà attuale.

Per quanto deducibile dalla lettura dello studio preliminare e delle schede di valutazione specifiche, a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso, si ritiene che non vi sia necessità di assoggettare a Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata la presente proposta.



6 Valutazione dei potenziali impatti riconducibili alla proposta di aggiornamento del Piano

6.1 Descrizione dei possibili effetti sulle componenti ambientali interessate ed indirizzi per l'eventuale mitigazione e/o compensazione

Al fine di individuare in forma diretta e indiretta quali siano le componenti ambientali interessate in qualche modo dalle modifiche in proposta, si è deciso di implementare la fase ricognitivo-diagnostica con l'ausilio dell'analisi SWOT, in prima istanza, per poi approfondire, con il quadro sinottico matriciale, le sole componenti rilevanti ai fini dell'aggiornamento del PPR, ovvero quelle per cui si rilevassero delle implicazioni, positive o negative che fossero.

Si rimarca che in questa fase si valutano gli effetti che le sole attività di aggiornamento del PPR possono determinare sulle componenti: questo è necessario per comprendere la ridotta entità dei riscontri attesi, specie per la natura del PPR stesso, di per sé già rivolto alla salvaguardia e alla tutela delle valenze presenti sul territorio.

Qualora si manifestassero criticità significative o impatti negativi nel quadro sinottico, saranno valutate le eventuali alternative e/o le opportune misure di mitigazione.

6.1.1 *Descrizione sintetica del contesto ambientale del Primo Ambito Omogeneo, in termini di valore ambientale e vulnerabilità e analisi SWOT*

Il territorio pianificato dal PPR si caratterizza per gli elevatissimi livelli di naturalità, diversità ecosistemica e valore paesaggistico, riconosciuti a scala:

- internazionale (*Rete Natura 2000, siti Ramsar in primis*);
- nazionale (beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004);
- regionale (beni paesaggistici, beni identitari,=).

Il contesto ambientale è il risultato di una lunga interazione tra fattori naturali e antropici, che ha prodotto paesaggi di elevata qualità ma al contempo intrinsecamente fragili.

Con la sola finalità di identificare quelli che possano essere i **valori ambientali** e le **vulnerabilità** di maggiore rilievo per il contesto, di seguito è riportato uno screening sintetico e non esaustivo delle maggiori rilevanze:

Valori ambientali

(Suolo e assetto geomorfologico)

- Elevata diversità geomorfologica: coste sabbiose e rocciose, altipiani, massicci montuosi, sistemi collinari, pianure alluvionali.
- Presenza di sistemi dunali costieri, falesie, terrazzi marini e rilievi di interesse geologico e geomorfologico.



- Ruolo fondamentale del suolo nella regolazione idrologica, nel sequestro del carbonio e nel mantenimento degli ecosistemi terrestri.

(Risorse idriche e sistemi fluviali e umidi)

- Rete idrografica articolata, con fiumi, torrenti e bacini artificiali di rilevanza strategica.
- Presenza di zone umide di importanza internazionale (*Ramsar*), lagune costiere e stagni, fondamentali per la biodiversità, avifauna migratoria e regolazione idraulica naturale.

(Flora, fauna e biodiversità)

- Elevata ricchezza floristica e faunistica, con numerosi endemismi;
- Ampia estensione di habitat naturali e seminaturali, aree boscate e macchia mediterranea, sistemi agro-pastorali tradizionali ad alto valore naturalistico.
- Rete Natura 2000 estesa e articolata.

(Paesaggio e assetto storico-culturale)

- Paesaggi costieri di eccezionale valore percettivo e simbolico.
- Paesaggi rurali storici e sistemi insediativi tradizionali.
- Diffusa presenza di beni archeologici, centri di antica e prima formazione, beni identitari e caratteri distintivi dell'identità e storia dei luoghi.

Vulnerabilità

(Suolo e assetto geomorfologico)

- Elevata suscettibilità a fenomeni di erosione costiera e fluviale, dissesto idrogeologico, consumo di suolo e frammentazione territoriale.
- Fragilità accentuata nelle aree costiere, nei fondivalle fluviali e nei contesti periurbani.

(Risorse idriche e sistemi fluviali e umidi)

- Sensibilità elevata alle alterazioni morfologiche degli alvei, artificializzazione delle sponde, inquinamento diffuso, riduzione della qualità e quantità delle risorse idriche.

(Flora, fauna e biodiversità)

- Habitat spesso frammentati e sensibili a cambiamenti d'uso del suolo, alla pressione antropica localizzata e perdita di continuità ecologica.
- Elevata vulnerabilità degli habitat costieri, umidi e montani.
- Pressioni legate a usi agricoli intensivi, infrastrutture e urbanizzazione.

(Paesaggio e assetto storico-culturale)

Vulnerabilità elevata a:

- trasformazioni incongrue;
- perdita dei caratteri distintivi storici;
- banalizzazione del paesaggio;

Particolarmente sensibili:

- i contesti periurbani;



- le aree costiere a forte pressione insediativa;
- i centri storici minori soggetti a spopolamento o trasformazioni improprie.

Le attività A, B, C, D di aggiornamento del PPR si collocano, quindi, in un territorio ad altissimo valore ambientale e paesaggistico, interessando sistemi caratterizzati da elevata vulnerabilità intrinseca, anche in assenza di nuove trasformazioni, comunque non previste dal PPR.

La natura ricognitiva, normativa e cartografica delle attività previste, l'assenza di nuove previsioni insediative o infrastrutturali, il rafforzamento della coerenza tra quadro conoscitivo, normativo e pianificatorio, fanno sì che gli effetti attesi, naturalmente da accertare nel proseguo della trattazione, siano prevalentemente indiretti, orientati alla riduzione delle pressioni supponibili e potenzialmente positive nel medio-lungo periodo, in termini di tutela e gestione del territorio.

L'individuazione dei valori ambientali e degli elementi di vulnerabilità, effettuata per le diverse componenti ambientali in termini generali per il Primo Ambito Omogeneo, fornisce degli elementi utili per comprendere se vi possano essere dei fattori interni, quali punti di forza e debolezza, ed esterni, in termini di opportunità e minacce, desumibili dall'aggiornamento.

Attraverso lo schema matriciale SWOT, utile a mettere in luce tali risultanze per i diversi obiettivi (derivanti dalle attività in proposta) di aggiornamento del PPR, si riporteranno le sole risultanze significative escludendo le componenti non interessate.

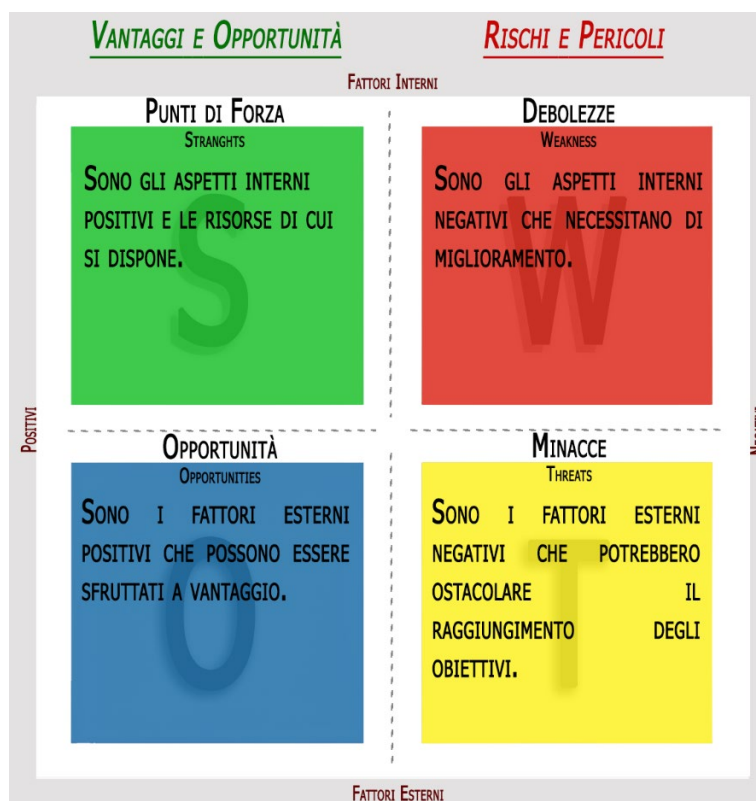


Figura 3 Matrice SWOT

PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE

L'aggiornamento del PPR rappresenta un'opportunità significativa per migliorare la gestione e la salvaguardia del paesaggio sardo, quale componente principale del Piano stesso.

Punti di Forza (Strengths):

- Chiarezza normativa: L'allineamento del PPR con le normative sovraordinate (Ob.S.1) e la mappatura dei beni vincolati (Ob.S.2, Ob.S.3, Ob.S.4) riducono l'incertezza e offrono una base giuridica più solida per la protezione del paesaggio;



- Integrazione conoscitiva: L'integrazione del repertorio (Ob.S.6) e studi recenti (Ob.S.10) migliora la comprensione delle relazioni tra elementi naturali e antropici, permettendo una pianificazione più consapevole e mirata;
- Coinvolgimento locale: La copianificazione con i Comuni (Ob.S.5, Ob.S.7) rafforza la sussidiarietà e rende la gestione del paesaggio più vicina alle esigenze specifiche dei territori;
- Rafforzamento della tutela attraverso un quadro conoscitivo più preciso;
- Aggiornamento e verifica dei perimetri dei beni paesaggistici ex artt. 136 e 142;
- Aggiornamento e corretta rappresentazione dei beni identitari, siti archeologici, parchi geominerari, alberi monumentali.
- Superamento di incongruenze storiche tra NTA, cartografia, provvedimenti e decreti istitutivi;
- Migliore leggibilità e applicabilità delle norme → maggiore tutela effettiva;
- Sinergie con altri strumenti: La coerenza normativa può facilitare le sinergie tra il PPR e altri strumenti di pianificazione ambientale (come i Piani di Assetto Idrogeologico, Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile, ecc..).

Punti di Debolezza (Weaknesses):

- Necessità di continuo aggiornamento per mantenere la dinamicità del PPR;
- Approfondimenti necessari ad una scala di maggiore dettaglio ed eventuale dipendenza dall'effettiva integrazione/adeguamento dei piani locali per uniformare la scala di dettaglio di tutto il contesto;

Opportunità (Opportunities):

- Finanziamenti europei: Il rafforzamento della tutela paesaggistica può rendere la Sardegna ancora più idonea ad ottenere ed attuare interventi tramite finanziamenti da programmi europei, come quelli per la conservazione del patrimonio culturale e naturale;

Minacce (Threats):

- Carenza di risorse per la gestione attiva.

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

Gli interventi del PPR hanno un impatto per lo più indiretto sulla tutela della biodiversità, strettamente connessa alla salute degli ecosistemi.

Punti di Forza (Strengths):

- Protezione degli habitat: La mappatura e l'integrazione nel PPR dei vincoli paesaggistici per legge (Ob.S.4) spesso coincidono con aree di grande valore naturalistico, offrendo un rafforzamento della protezione indiretta a specie e habitat;
- Integrazione tematica: La migliore rappresentazione delle relazioni tra tematismi naturali e antropici (Ob.S.9) permette di identificare e proteggere indirettamente i corridoi ecologici e le aree di riproduzione;
- Chiarezza nella disciplina d'uso → **riduzione del rischio di impatti indiretti** sugli habitat sensibili;
- Integrazione della assoggettabilità a VIncA nella procedura di aggiornamento.



Punti di Debolezza (Weaknesses):

- Nessuna

Opportunità (Opportunities):

- Rete Ecologica Regionale: L'aggiornamento del PPR può essere l'occasione per integrare e rafforzare la Rete Ecologica regionale, creando un sistema di aree protette e connesse.
- Sinergie con altri strumenti: La coerenza normativa può facilitare le sinergie tra il PPR e altri strumenti di pianificazione ambientale (come i Piani di Gestione della Rete Natura 2000).

Minacce (Threats):

- Nessuna

ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

La pianificazione paesaggistica ha un ruolo cruciale nella protezione dei bacini idrografici e dei corpi idrici, spesso elementi centrali del paesaggio.

Punti di Forza (Strengths):

- Tutela delle aree di pregio: La protezione di aree umide, fiumi e zone costiere come elementi paesaggistici (Ob.S.6) contribuisce indirettamente alla loro salvaguardia idrogeologica.

Punti di Debolezza (Weaknesses):

- Nessuna

Opportunità (Opportunities):

- Prevenzione del dissesto: L'inserimento nella cartografia degli elementi idrici del reticolo e delle fasce di tutela paesaggistica rafforza il regime di tutela di altri disposti nelle aree di espansione fluviale e tutela al contempo le peculiarità ambientali e paesaggistiche del contesto.

Minacce (Threats):

- Nessuna

SUOLO

Il suolo, come risorsa non rinnovabile, è influenzato direttamente dalle scelte di pianificazione territoriale.

Strengths (Punti di forza)

- Rafforzamento della tutela del suolo tramite l'allineamento delle NTA del PPR con i vari Decreti e disposti normativi.
- Aggiornamento cartografico che consente una più precisa individuazione delle aree sensibili (fasce fluviali, zone umide, aree a rischio idrogeologico, siti della Rete Natura 2000, ecc..).
- Chiarezza normativa → maggiore efficacia applicativa a livello locale.

Weaknesses (Debolezze)

- Natura prevalentemente regolamentativa e ricognitiva delle attività: limitata capacità di intervento diretto su fenomeni di degrado già in atto;

Opportunities (Opportunità)



- Integrazione strutturata con le politiche di adattamento al cambiamento climatico, alla rigenerazione territoriale, al contrasto alla desertificazione, allo sviluppo sostenibile.
- Possibilità di rafforzare l'uso della base GIS ufficiale per monitorare dinamicamente il consumo di suolo e le dinamiche di modificazione e trasformazione dello stesso.
- Allineamento con Agenda 2030 e Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Threats (Minacce)

- Nessuna

Il quadro SWOT non risulta adatto a valutare e quantificare il reale tenore e significatività delle possibili implicazioni, mancando l'attribuzione della magnitudo associabile alle rilevanze, ma risulta molto efficace nell'individuare le causali ricollegabili alla singola componente.

Pertanto, sarà eseguita allo scopo un'analisi matriciale al fine di assicurarsi la sussistenza o meno di impatti potenziali significativi, con eventuale specifica disamina e approfondimento, se ritenuto necessario. Qualora si riscontrasse qualche effetto non emerso nelle precedenti sedi valutative, saranno previsti tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di eliminare e/o mitigare tali insorgenze indesiderate. Le matrici valutative saranno utili anche alla determinazione degli eventuali impatti positivi attesi, per cui seguiranno anche per tali evidenze le specifiche analitiche.

6.2 Valutazione dei potenziali impatti ambientali della proposta di aggiornamento (PPR)

Sulla base degli esiti dell'analisi SWOT e della natura prevalentemente ricognitiva, normativa e di aggiornamento dello strumento, le potenziali interazioni, sia positive che negative, con le componenti ambientali saranno esaminate in termini preliminari e selettivi, concentrando l'attenzione sulle sole ipotesi in cui possano emergere criticità ambientali rilevanti.

In particolare, qualora dall'analisi emergano possibili effetti negativi, questi saranno esaminati utilizzando, in via cautelativa, i criteri di riferimento comunemente adottati nella prassi valutativa (cfr. Allegato 8), al fine di verificarne la possibile significatività, con riferimento a:

- probabilità di accadimento, durata, frequenza e reversibilità degli effetti negativi potenziali;
- eventuale carattere cumulativo o sinergico degli effetti, limitatamente ai casi in cui l'aggiornamento del PPR possa concorrere, anche indirettamente, a determinare pressioni ambientali aggiuntive rispetto al quadro pianificatorio vigente;
- possibili rischi per la salute umana o per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei contesti interessati;
- entità ed estensione spaziale degli effetti negativi, considerando l'area geografica coinvolta e i sistemi ambientali potenzialmente interessati.

Gli effetti positivi attesi, riconducibili prevalentemente al rafforzamento del quadro conoscitivo, alla maggiore coerenza normativa e al miglioramento delle condizioni di tutela e gestione del paesaggio, saranno invece considerati quali elementi di contesto a supporto della valutazione complessiva, senza essere assoggettati a



una analisi di dettaglio in termini di cumulatività o sinergia, in quanto non rilevanti ai fini della determinazione della significatività degli impatti ambientali ai fini dell'assoggettabilità a VAS.

Tale approccio consente di mantenere la verifica di assoggettabilità coerente con il principio di proporzionalità e con le finalità proprie della fase di screening, evitando sovrapposizioni con i livelli di approfondimento propri della VAS completa.

L'analisi sarà approntata operando una disamina critica delle implicazioni sulla sfera ambientale delle sole attività oggetto della proposta di ricognizione del PPR, ovvero valutando le effettive implicazioni delle sole parti in aggiornamento rispetto al PPR vigente, posto che risultano comunque per lo più già cogenti anche se non presenti all'interno dei documenti ufficiali.

La metodologia che verrà utilizzata si baserà sulla compilazione di matrici che consentano di mettere in correlazione progettualità del PPR, elaborata e costruita a partire dalle attività di aggiornamento del Disciplinare Tecnico, e componenti ambientali interessate dalla stessa. L'incrocio tra fattori causali e componente specifica consente, quindi, di individuare i potenziali effetti che ogni attività potrebbe determinare sulle componenti singole ed il livello di coerenza rispetto al quadro generale. Per la valutazione degli effetti così individuati il metodo che verrà utilizzato si baserà su valutazioni quali-quantitative, accompagnate da un colore (secondo una scala colorimetrica codificata: “bianco” assenza di impatto o impatto trascurabile, “verde” impatto positivo e molto positivo, “arancio” e “rosso” impatto negativo significativo e altamente significativo), da apposita simbologia di immediata associazione (-, --, + e ++) e da un commento esprimente il grado di giudizio sintetico circa le implicazioni che l'attuazione delle singole azioni/obiettivi potrebbe potenzialmente determinare nei confronti dell'ambiente senza i dovuti accorgimenti e misure di mitigazione. A questo proposito sarà espresso un commento solo in presenza di impatti di una certa significatività o potenzialmente tali, siano essi positivi o negativi.

6.2.1 Quadro sinottico matriciale e componenti ambientali interessate dagli effetti riconducibili alla proposta di aggiornamento (PPR)

Si riporta a seguire il quadro sinottico degli effetti rilevabili dall'attuazione degli obiettivi deducibili e ricollegabili all'ambito di influenza tra attività di aggiornamento e Piano vigente rispetto alle componenti ambientali.



Progettualità dell'aggiornamento				Componenti Ambientali interessate				
Attività di aggiornamento del PPR Obiettivi Generali / Specifici				Acqua	Suolo	Flora, fauna e biodiversità	Paesaggio e assetto storico culturale	Assetto insediativo e demografico
Armonizzare le politiche di pianificazione attraverso l'allineamento normativo e l'aggiornamento dei tematismi ed elementi confluenti nel PPR	Favorire l'integrazione tra le diverse scale di pianificazione e le competenze istituzionali (Regione, Ministero, Comuni), garantendo coerenza e omogeneità nella gestione del territorio e del Paesaggio.	Ob.G.1	Ob.S.1		+	+	++	
			Ob.S.2				+	
			Ob.S.3				+	
			Ob.S.4				+	
			Ob.S.5		+		+	
			Ob.S.7				+	
			Ob.S.9		+	+	+	
			Ob.S.10		+	++	++	
Migliorare la conoscenza e la rappresentazione del patrimonio paesaggistico attraverso le attività di aggiornamento del PPR	Approfondire ed aggiornare il quadro conoscitivo del territorio, allo scopo di evidenziare le caratteristiche e le dinamiche evolutive del paesaggio sardo, implementando le misure e prescrizioni d'uso che consentano una gestione sostenibile delle risorse paesaggistiche.	Ob.G.2	Ob.S.2				+	
			Ob.S.3				+	
			Ob.S.4				++	
			Ob.S.5		+		+	
			Ob.S.6				++	
			Ob.S.7				+	
			Ob.S.8				+	
			Ob.S.9		+	+	+	
			Ob.S.10		+	++	++	

Il quadro generale delle attività di aggiornamento (A-B-C-D ed E) descritte nei capitoli precedenti e trasposte negli obiettivi riportati in matrice (dell'aggiornamento del PPR), non mostrano azioni causali per cui si possano manifestare potenziali effetti negativi, portando a ritenere positivi i riscontri in merito alle componenti più affini alla "natura" del PPR.



In quest'ottica l'aggiornamento degli elaborati cartografici, delle NTA e l'introduzione del PPR digitale potrebbe sicuramente rafforzare l'efficacia delle politiche di tutela e salvaguardia, migliorandone la consultazione e riducendo i margini interpretativi e le difficoltà legate alla comprensione e applicabilità delle norme e disposti sopraggiunti dopo la sua approvazione (del 2006).

Allo stato attuale si registra una parziale attuazione del PPR, testimoniata dalla vigenza di un numero limitato di strumenti urbanistici adeguati allo stesso, che non fa ancora cogliere le opportunità di integrare la conoscenza regionale con quella locale e di definire delle regole condivise per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della Sardegna. Si ritiene che tramite la definizione di regole condivise, attraverso l'aggiornamento del PPR, si possano raggiungere con più efficacia gli obiettivi delineati dal PPR.

Rispetto alle rilevanze del quadro sinottico, assolutamente positivo, occorre osservare che il PPR incide direttamente solo sugli aspetti paesaggistici e legati all'assetto storico-culturale, marginalmente sulle componenti flora, fauna e biodiversità e suolo. Sugli altri temi esso ha un'influenza trascurabile, per lo più indiretta, sia perché le azioni che prevede condizionano in forma riflessa le altre componenti ambientali (popolazione e salute umana, acqua, aria e clima, ecc..) sia perché l'entità degli aggiornamenti non determinano apprezzabili modifiche nei loro confronti. Va comunque evidenziato che il Piano Paesaggistico avrà necessariamente una certa influenza, rispetto agli altri piani territoriali e settoriali, in quanto di livello gerarchico per lo più sovraordinato, seppure si ritengano marginali i contributi degli aggiornamenti.

Con la trattazione di seguito riportata si cercherà di argomentare meglio le risultanze emerse attraverso l'ausilio di una tabella di sintesi dei risultati, in cui per ogni componente ambientale interessata dalle attività previste (per la cui descrizione si rimanda al Capitolo 3) si riporta una disamina degli effetti e le caratteristiche degli eventuali impatti desumibili dal confronto.

Effetti delle modifiche previste dall'aggiornamento, componenti ambientali interessate e valutazione dei potenziali impatti			
Componenti ambientali direttamente interessate	Causali di impatto ed eventuali rilevanze desunte dal confronto tra le attività di aggiornamento previste e le componenti ambientali interessate	Componenti ambientali indirettamente interessate	Caratteristiche dell'eventuale impatto ed indirizzi per la mitigazione, in presenza di rilevanze
SUOLO	Il quadro sinottico e le rilevanze espresse nei capitoli precedenti mostrano un quadro positivo in relazione alla componente Suolo, dove l'effetto principale risulta essere la riduzione dell'incertezza giuridica e il consolidamento della protezione fisica del territorio. In particolare, gli effetti sulla componente derivanti dalle modifiche contenute all'interno della attività A generano un impatto positivo in quanto la maggiore stabilità giuridica derivante dall'eliminazione delle norme caducate e dal recepimento delle modifiche all'articolo 134 del Codice all'interno delle NTA del PPR, di fatto impedisce interpretazioni estensive che potrebbero portare ad un consumo di suolo non pianificato. Analogamente, le sotto-attività previste all'interno delle attività B, C e D determinano anch'esse un impatto positivo: infatti, la rappresentazione dei beni paesaggistici all'interno della cartografia del PPR, benché	In forma indiretta e con implicazioni minori, comunque positive: Suolo, Flora-Fauna-Biodiversità, Paesaggio e Assetto storico-culturale Acqua, Rifiuti, Assetto insediativo e demografico, Sistema economico produttivo, Mobilità e trasporti, Energia	L'analisi del raffronto tra il PPR vigente e l'aggiornamento proposto evidenzia che la principale causale di impatto (positiva) sulla componente Suolo non risiede nell'introduzione di nuovi regimi giuridici (essendo i vincoli già operanti <i>ex lege</i> ai sensi del Codice), ma l'aggiornamento delle NTA del PPR contribuisce a conferire una certezza del diritto e maggiore chiarezza. Inoltre, il passaggio da una tutela presuntiva a una tutela analitica, garantita dall'aggiornamento cartografico, determina l'assenza di "ambiguità interpretativa" generata dall'utilizzo di scale inadeguate nella cartografia ufficiale. L'aggiornamento del PPR non configura, pertanto, un'alterazione dello stato dei luoghi, ma una



Effetti delle modifiche previste dall'aggiornamento, componenti ambientali interessate e valutazione dei potenziali impatti

Componenti ambientali direttamente interessate	Causali di impatto ed eventuali rilevanze desunte dal confronto tra le attività di aggiornamento previste e le componenti ambientali interessate	Componenti ambientali indirettamente interessate	Caratteristiche dell'eventuale impatto ed indirizzi per la mitigazione, in presenza di rilevanze
	vigenti ex lege ancorché non rappresentati, garantisce una protezione fisica rigorosa, in quanto la precisione al 10k riduce l'errore cartografico e garantisce la certezza del vincolo. Nello stesso modo, la correzione delle aree di bonifica e industriali, oltre a costituire un allineamento alla realtà di fatto, circoscrive il potenziale consumo di suolo a zone già compromesse.		rappresentazione cartografica rigorosa che garantisce un elevato grado di tutela rispetto alla semplice vigenza <i>ex lege</i> . La rilevanza ambientale è dunque marcatamente positiva , in quanto riduce la discrezionalità amministrativa e protegge il suolo come risorsa non rinnovabile.
FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA'	L'aggiornamento del PPR non produce effetti negativi sulla componente, ma ne affina la protezione attraverso la certezza del dato geografico, generando un impatto positivo . In particolare, la sotto-attività B.3 determina, indirettamente, una maggiore protezione degli habitat prioritari costieri, in quanto l'aggiornamento della cartografia, unitamente ad una maggiore precisione nella rappresentazione di tali aree, contribuisce a garantire una certa continuità tra tutela paesaggistica e ambientale. Anche la sotto-attività D.2, attraverso l'allineamento delle componenti ambientali e il conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo sulla reale copertura vegetale, contribuisce ad una gestione dei vincoli basata su uno stato di fatto più aderente alla realtà attuale. Non di meno la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VAS e VInCA, oggetto della presente trattazione, rafforza i gradi di tutela e garanzia nei confronti della componente.	In forma indiretta e con implicazioni minori, comunque positive: Suolo, Paesaggio e Assetto storico-culturale Acqua, Rifiuti, Assetto insediativo e demografico, Sistema economico produttivo, Mobilità e trasporti, Energia	L'aggiornamento del PPR determina un impatto positivo sulla componente non tanto attraverso l'introduzione di nuovi vincoli (già operanti <i>ex lege</i>), quanto mediante la loro perimetrazione spaziale rigorosa , che trasforma la tutela da un principio giuridico a un limite fisico certo. Indirettamente sulla componente viene generato un rafforzamento della Rete Ecologica Regionale, in quanto si riduce la frammentazione degli habitat e si garantisce la continuità dei corridoi ecologici, migliorando la resilienza delle specie ai cambiamenti climatici. L'impatto è inoltre sinergico con gli obiettivi della Direttiva Habitat e Uccelli.
ASSETTO STORICO-CULTURALE E PAESAGGISTICO	L'aggiornamento del PPR produce effetti positivi sulla componente soprattutto nell'inserimento delle aree interessate da beni paesaggistici, garantisce la certezza del vincolo rappresentata da quella tutela "di sistema" generata con il passaggio dalla protezione del singolo elemento alla tutela del contesto paesaggistico circostante.	In forma indiretta e con implicazioni minori, comunque positive: Suolo, Flora-Fauna-Biodiversità, Acqua, Rifiuti, Assetto insediativo e demografico, Sistema economico produttivo, Mobilità e trasporti, Energia	L'aggiornamento del PPR determina un impatto positivo elevato sulla componente, garantendo la certezza del vincolo, in questo modo contribuisce alla tutela dell'integrità percettiva e del valore scenico del paesaggio, impedendo trasformazioni che, pur non interessando direttamente il bene, ne comprometterebbero la leggibilità nel contesto naturale. Pertanto, indirettamente, le attività di aggiornamento garantiscono la conservazione dell'identità dei luoghi , prevenendo la banalizzazione del paesaggio e favorendo la messa in opera di interventi di recupero di qualità. La certezza dei vincoli, inoltre, riduce il contenzioso e orienta le trasformazioni territoriali lontano dalle aree di maggior pregio percettivo e culturale.



Effetti delle modifiche previste dall'aggiornamento, componenti ambientali interessate e valutazione dei potenziali impatti			
Componenti ambientali direttamente interessate	<i>Causali di impatto ed eventuali rilevanze desunte dal confronto tra le attività di aggiornamento previste e le componenti ambientali interessate</i>	Componenti ambientali indirettamente interessate	Caratteristiche dell'eventuale impatto ed indirizzi per la mitigazione, in presenza di rilevanze
ACQUA	Non si rilevano delle implicazioni significative	In forma indiretta e con implicazioni minori, comunque positive: Suolo, Assetto Storico-Culturale e Paesaggistico, Assetto insediativo e demografico,	Non si rilevano impatti significativi



7 Conclusioni

L'analisi effettuata nelle diverse trattazioni evidenzia una sostanziale coerenza degli obiettivi e delle attività relativi alla proposta di ricognizione del PPR rispetto all'intero quadro valutativo, rappresentato dalla coerenza esterna con gli strumenti ordinati e sovraordinati, rispetto alle componenti ambientali interessate.

L'analisi condotta sulle modifiche introdotte dall'aggiornamento del PPR permette di delineare un quadro valutativo chiaro e univoco. L'attività in oggetto non si configura come una nuova pianificazione espansiva o trasformativa, bensì come una necessaria operazione di adeguamento normativo, di rettifica cartografica e di affinamento conoscitivo.

Il confronto tra lo scenario vigente (PPR approvato nel 2006) e lo scenario di aggiornamento evidenzia come le modifiche non introducano nuovi fattori di pressione ambientale: al contrario, le attività previste agiscono come strumento di mitigazione preventiva, i cui esiti possono essere sintetizzati in tre punti chiave.

Innanzitutto, il passaggio alla scala di rappresentazione su base DBGT_10K_22 rappresenta il fattore di maggiore rilevanza, in quanto vengono eliminate le aree di incertezza cartografica che, nel regime vigente, hanno spesso consentito trasformazioni improprie ai margini dei beni tutelati. Di contro, la trasposizione certa dei vincoli, comunque vigenti ex lege, garantisce l'effettiva salvaguardia del bene.

L'aggiornamento, inoltre, produce impatti positivi cumulativi e trasversali sul suolo, in quanto indirettamente si limita il consumo di suolo derivante da errori di posizionamento o da interpretazioni estensive delle norme, consolidando la permeabilità delle fasce di rispetto; relativamente alla biodiversità, l'aggiornamento cartografico contribuisce, seppure indirettamente, a rafforzare la continuità della Rete Ecologica Regionale, riducendo la frammentazione degli habitat; infine, relativamente al paesaggio, viene superata la rappresentazione puntuale del singolo bene a favore della tutela dell'ambito di relazione e, indirettamente, viene preservata la leggibilità storica e paesaggistica del territorio.

Da ultimo, relativamente al profilo procedurale, l'aggiornamento normativo riduce la possibilità di errore. La disponibilità, infatti, di un quadro conoscitivo certo e coordinato semplifica i processi autorizzativi, riduce il contenzioso e orienta gli interventi verso aree idonee, favorendo uno sviluppo economico ordinato e compatibile con i valori paesaggistici.

Pertanto, alla luce delle valutazioni espresse per le singole componenti (Suolo - Flora, fauna e Biodiversità - Paesaggio e assetto storico culturale) e considerata la **presenza di soli impatti positivi o neutri**, si ritiene che l'aggiornamento del PPR **non richieda l'attivazione di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata**, in quanto esso stesso costituisce uno strumento di tutela e salvaguardia che migliora le condizioni ambientali rispetto allo scenario vigente.



Nella fattispecie, seguendo lo schema dell'**Allegato 8** della *deliberazione n. 23/59 del 03.07.2024*, in richiamo delle trattazioni precedenti, si riporta il seguente indice di rimando ai contenuti del R.P.A.:

CRITERI per la verifica di assoggettabilità a VAS	CONTENUTI del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS	Riferimento ai CONTENUTI nel documento
Caratteristiche del PPR - in quale misura il PPR stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il PPR influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; - la pertinenza del PPR per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; - problemi ambientali pertinenti al PPR; - la rilevanza del PPR per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	1. Informazioni generali - quadro normativo di riferimento, inclusa la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC); - stato di attuazione del PPR; - presupposti e motivazioni che hanno condotto alla redazione della proposta di aggiornamento del PPR vigente; - obiettivi e indirizzi del PPR (vigente); - elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) che saranno coinvolti nel procedimento (concertati preliminarmente con l'autorità competente). 2. Caratteristiche del PPR vigente e illustrazione della proposta di aggiornamento 2.1 Caratteristiche del PPR vigente - descrizione della struttura e dei contenuti principali del PPR; - modo in cui il PPR agisce da quadro di riferimento per la realizzazione di progetti, interventi e/o redazione di altri Piani (ordinati o sub-ordinati); - problemi ambientali pertinenti al PPR; - influenza del PPR rispetto agli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti, con particolare riferimento a quelli gerarchicamente ordinati; - integrazione nel PPR di condizioni e meccanismi di attuazione volti a garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali; - integrazione nel PPR di condizioni e meccanismi di attuazione volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.	- <i>Paragrafi: 1.1, 4.3.10, 4.3.11</i> - <i>Paragrafi: 1.2, 3.1, 3.3</i> - <i>Paragrafi: 1.3, 3.3, 3.3.1</i> - <i>Paragrafo: 3.1</i> - <i>Paragrafi: 2.4</i> - <i>Paragrafi: 3.1, 3.2</i> - <i>Paragrafi: 3.3</i> - <i>Paragrafo 3.2, Capitoli 5, 6</i> - <i>Paragrafo 3.3, Capitolo: 5</i> - <i>Capitoli 3, 4, 5</i> - <i>Paragrafi: 4.3.10, 4.3.11</i>



CRITERI per la verifica di assoggettabilità a VAS	CONTENUTI del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS	Riferimento ai CONTENUTI nel documento
	2.2 Contenuti delle modifiche previste dall'aggiornamento - indicazione degli elaborati del PPR oggetto di revisione; - contenuti delle modifiche previste dall'aggiornamento; - rappresentazione di dettaglio delle modifiche previste per ciascun elaborato oggetto di revisione. Nel caso di modifiche alle NTA, indicazione degli articoli oggetto di modifica con rappresentazione su prospetto a doppia colonna della versione vigente e della versione modificata.	- Paragrafo 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (Elaborati oggetto di revisione: tutti) - Paragrafi: 3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 - Sarà fornito un documento integrativo di riscontro di accompagnamento al RPA
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; - carattere cumulativo degli impatti; - natura transfrontaliera degli impatti; - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: ❖ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, ❖ del superamento dei livelli di qualità ambientale o	3. Valutazione dei potenziali impatti riconducibili alla proposta di aggiornamento del Piano 3.1 Effetti delle modifiche previste dall'aggiornamento - indicazione delle componenti ambientali interessate dalle azioni del PPR e rispettivi fattori di impatto; - valutazione dei potenziali impatti ambientali, in termini di significatività, riconducibili alle modifiche al PPR, da raffrontare con gli impatti ambientali riferibili al PPR vigente, compresi gli impatti di segno positivo, condotta con riferimento ai seguenti criteri: ❖ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; ❖ carattere cumulativo degli impatti; ❖ rischi per la salute umana o per l'ambiente; ❖ entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate). - Screening di incidenza (livello I della VINCA), informazioni di cui al par. 2.3 "Documentazione Tecnica" delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), allegate alla DGR n. 30/54 del 30.09.2022; - definizione delle misure di mitigazione previste 3.2 Effetti sull'ambiente e valutazione dei potenziali impatti dell'aggiornamento	- Paragrafi: 6.1, 6.1.1 - Paragrafi: 6.1, 6.2 - Capitolo 5 e Documento allegato di screening VINCA - Capitolo 6 e Documento allegato di screening VINCA



CRITERI per la verifica di assoggettabilità a VAS	CONTENUTI del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS	Riferimento ai CONTENUTI nel documento
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	- incidenza delle modifiche sulla misura in cui il PPR rappresenta un quadro di riferimento per la realizzazione di progetti, interventi, e/o redazione di altri Piani (ordinati o sub-ordinati); - incidenza delle modifiche sull'influenza che il PPR esercita sugli strumenti di pianificazione/programmazione di cui al punto precedente; - incidenza delle modifiche sui meccanismi di integrazione delle considerazioni ambientali; - incidenza delle modifiche sui meccanismi di integrazione volti alla promozione dello sviluppo sostenibile. 4. Aree potenzialmente interessate dagli effetti riconducibili alla proposta di aggiornamento del PPR - individuazione delle aree potenzialmente interessate dagli effetti ambientali riconducibili alla proposta di Piano; - descrizione contesto ambientale, in termini di valore ambientale e vulnerabilità, con particolare riferimento alle seguenti caratteristiche: ❖ particolari caratteristiche naturali delle aree interessate dagli impatti ambientali riconducibili alla proposta di Piano; ❖ caratteristiche del patrimonio culturale presente nelle aree interessate dagli impatti ambientali riconducibili alle modifiche; ❖ livello di compromissione dei territori interessati dagli impatti ambientali riconducibili all'attuazione della proposta di Piano; ❖ aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	- <i>Paragrafi: 3.3 e 3.4</i> - <i>Paragrafi: 3.3, 3.4, Capitolo 4</i> - <i>Paragrafi: 6.1, 6.1.1, 6.2, Documento allegato di screening VInCA</i> - <i>Paragrafi: 4.3.10, 4.3.11</i> - <i>Elaborati PPR, Paragrafo 6.1.1,</i> - <i>Elaborati PPR, Capitolo 6.1.1, 6.2 e Allegati Valutazione preliminare di Incidenza Ambientale VInCA</i>

Tabella 2 Allegato 8 alla D.G.R. N.23/59 del 2024